




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



**Nota di lettura al disegno di legge n. 1030/A:
“Legge di stabilità per il triennio 2026-2028”**

*Aggiornamento per l’Aula a seguito dell’approvazione della II Commissione nella
seduta n. 180 del 4 dicembre 2025*

Documento n. 16 - 2025 del Servizio Bilancio
Documento n. 18 - 2025 del Servizio Studi

Servizio Bilancio e Servizio Studi
XVIII Legislatura - 15 dicembre 2025



Servizio Bilancio e Servizio Studi

Copia per uso interno

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dei Servizi:

tel. 091 705 4746 - mail: serviziobilancio@ars.sicilia.it

tel. 091 705 4752 - mail: serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO	12
NOTA INTRODUTTIVA	12
QUADRO COMPLESSIVO DEGLI EFFETTI FINANZIARI	14
ANALISI DEGLI INTERVENTI E COPERTURE	17
ESAME DEI PROFILI FINANZIARI E DI MERITO DELL'ARTICOLATO	23
ARTICOLO 1	23
<i>"INCENTIVI A SOSTEGNO DELLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO"</i>	23
ARTICOLO 2	25
<i>"INCENTIVI A SOSTEGNO DELLE ASSUNZIONI CONNESSE A PROGETTI DI INVESTIMENTO INIZIALE"</i>	25
ARTICOLO 3	26
<i>"INCENTIVI A SOSTEGNO DEL LAVORO AGILE – SOUTH WORKING"</i>	26
ARTICOLO 4	28
<i>AREE A BUROCRAZIA SEMPLIFICATA E LEGALITÀ CONTROLLATA</i>	28
ARTICOLO 5	29
<i>"INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI PRIVATI MEDIANTE INTERVENTI EDILI"</i>	29
ARTICOLO 6	31
<i>"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE"</i>	31
Box 2 - DISCIPLINA SULLA TASSA AUTOMOBILISTICA	32
ARTICOLO 7	33
<i>"FONDO PER L'EDITORIA"</i>	33
ARTICOLO 8	34
<i>"PROVVEDIMENTI IN ORDINE AL GOVERNO DELLE LISTE DI ATTESA NELLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE"</i>	34
ARTICOLO 9	34
<i>"DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVISSIMA"</i>	34
ARTICOLO 10	35
<i>"MISURE DI CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE"</i>	35
ARTICOLO 11	36
<i>"INTERVENTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI"</i>	36
ARTICOLO 12	39
<i>"MISURE A SOSTEGNO DELLA FINANZA LOCALE"</i>	39
ARTICOLO 13	41
<i>"DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DELLA FORESTAZIONE"</i>	41
ARTICOLO 14	43
<i>"ISTITUZIONE DELLA CABINA DI REGIA REGIONALE PER LE SPECIE ESOTICHE INVASIVE"</i>	43
ARTICOLO 15	44

“MISURE IN FAVORE DEI SOGGETTI APPARTENENTI AL BACINO “EX PIP EMERGENZA PALERMO” E DI LAVORATORI PRECARI”	44
ARTICOLO 16.....	46
“INTEGRAZIONE DELL’ART. 10 DELLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2022, N.16”	46
ARTICOLO 17.....	49
“INTERVENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE”	49
ARTICOLO 18.....	50
“INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI NEI PARCHI ARCHEOLOGICI”	50
ARTICOLO 19.....	50
“FONDO PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI”	50
ARTICOLO 20.....	52
“SPESE PER LE FINALITÀ DI CUI AL COMMA 5 DELL’ARTICOLO 1 DELLA L.R. 16/2020 E S.M.I.”	52
ARTICOLO 21.....	52
“NORME IN MATERIA DI PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA”	52
ARTICOLO 22.....	53
“IMPLEMENTAZIONE E ADEGUAMENTO PIATTAFORME DIGITALI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO”	53
ARTICOLO 23.....	53
“FONDO PER LA RISOLUZIONE DEI CONTENZIOSI MEDIANTE TRANSAZIONI”	53
ARTICOLO 24.....	54
“NORME IN MATERIA DI RIENTRI NEL FONDO SICILIA”	54
ARTICOLO 25.....	55
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2015, N. 29.....	55
ARTICOLO 26.....	56
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2015, N. 29 IN MATERIA DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI - IAFR	56
ARTICOLO 27.....	56
DESTINAZIONE ONERI ISTRUTTORI PREVISTI IN MATERIA DI ENERGIA	56
ARTICOLO 28.....	58
MODIFICA ALL’ART. 8. LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 1962 N. 28.....	58
ARTICOLO 29.....	58
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE LUGLIO 2000 N. 14.....	58
ARTICOLO 30.....	58
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2015, N. 29 IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA PER GLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA.....	58
ARTICOLO 31.....	59
MISURE PER IL SOSTEGNO ALLE ESPORTAZIONI	59
ARTICOLO 32.....	60
FONDO UNICO A GESTIONE SEPARATA DELLA CRIAS.....	60
ARTICOLO 33.....	60
CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI.....	60
ARTICOLO 34.....	61

<i>MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2023, N. 25 IN MATERIA DI UFFICIO SPECIALE PER LA GESTIONE E LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA REGIONALE</i>	61
ARTICOLO 35	62
<i>MISURE PER L'ATTRAZIONE DI NUOVI RESIDENTI</i>	62
ARTICOLO 36	64
<i>SPESE DI PROGETTAZIONE DEL CENTRO CONVEGNISTICO "LE CIMINIERE DI CATANIA</i>	64
ARTICOLO 37	65
<i>PROVVEDIMENTI PER IL RECUPERO DI EDIFICI SITUATI NEI CENTRI STORICI E ZONE OMOGENEE, PER IL SOSTEGNO ABITATIVO ALLE GIOVANI COPPIE E PER L'INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI SICILIANI</i>	65
ARTICOLO 38	65
<i>COFINANZIAMENTO DI MISURE DI MUTUALIZZAZIONE DEL RISCHIO IN AGRICOLTURA</i>	65
ARTICOLO 39	66
<i>STABILIZZAZIONE PERSONALE MECCANIZZAZIONE ESA</i>	66
ARTICOLO 40	67
<i>INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE AZIENDE AGRICOLE PER I DANNI DA PLASMOPARA VITICOLA</i>	67
ARTICOLO 41	68
<i>INCREMENTO DOTAZIONE FINANZIARIA FONDO UNICO A GESTIONE SEPARATA DELLA CRIAS PER L'AGRICOLTURA E PER LA PESCA</i>	68
ARTICOLO 42	68
<i>MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 SETTEMBRE 2005, N. 10 IN MATERIA DI PROGRAMMA TRIENNALE E PIANO OPERATIVO ANNUALE DI SVILUPPO TURISTICO REGIONALE</i>	68
ARTICOLO 43	69
<i>MODIFICA DELL'ARTICOLO 35 DELLA LEGGE REGIONALE 26 MARZO 2002, N. 2 IN MATERIA DI FONDAZIONI LIRICHE E SINFONICHE</i>	69
ARTICOLO 44	69
<i>CONTRIBUTO AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI MESSINA COLPITI DA EVENTI ALLUVIONALI DELL'OTTOBRE 2009</i>	69
ARTICOLO 45	70
<i>IRCCS "OASI MARIA SS. DI TROINA"</i>	70
ARTICOLO 46	71
<i>MODIFICHE ALL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 2016, N. 8 IN MATERIA DI MONITORAGGIO SUI FINANZIAMENTI DELLA POLITICA UNITARIA DI COESIONE</i>	71
ARTICOLO 47	71
<i>DESTINAZIONE DI RISORSE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI A SCOPI PROMOZIONALI E DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE</i>	71
ARTICOLO 48	72
<i>CONTRIBUTI IN FAVORE DEGLI ECOMUSEI</i>	72
ARTICOLO 49	72
<i>GIORNATA DELLA MEMORIA DELL'ERUZIONE DELL'ETNA</i>	72
ARTICOLO 50	73
<i>SOSTEGNO E PROMOZIONE DELLA CREATIVITÀ URBANA, DELLA STREET ART E DEL MURALISMO</i>	73
ARTICOLO 51	73

CELEBRAZIONI DELL'ANNO EUROPEO DEI NORMANNI (2027)	73
ARTICOLO 52	75
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2019, N. 1 IN MATERIA DI ACCESSO AI FONDI GESTITI DA IRFIS FINSICILIA S.P.A.	75
ARTICOLO 53	75
NORMA IN MATERIA DI PRESTITO D'ONORE PER STUDENTI UNIVERSITARI.....	75
ARTICOLO 54	76
NORME FINALIZZATE ALL'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DEI CONSORZI ASI	76
ARTICOLO 55	78
CONTRIBUTO ANNUALE FONDAZIONE VILLA DE PASQUALE.....	78
ARTICOLO 56	78
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2015, N. 16 IN MATERIA DI TASSA AUTOMOBILISTICA	78
ARTICOLO 57	79
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 25 DELLA LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 2025, N. 31 IN MATERIA DI CONTRIBUTO IPAB RESIDENCE "SALVATORE BELLIA – SAN LUIGI GONZAGA - COSTANZO CUTORE"	79
ARTICOLO 58	79
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2022, N. 5 IN MATERIA DI COLLOCAMENTO DEI DISABILI	79
ARTICOLO 59	80
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2005, N. 19 IN MATERIA DI INCENTIVI CONCERNENTI LA FAMIGLIA, LE POLITICHE E LE AUTONOMIE LOCALI	80
ARTICOLO 60	80
INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA DI CONTO DI TESORERIA DEGLI ENTI LOCALI	80
ARTICOLO 61	81
ABROGAZIONE DEL COMMA 9 DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2016, N. 3, IN MATERIA DI TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI DIPENDENTI REGIONALI.....	81
ARTICOLO 62	82
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE REGIONALE 15 GIUGNO 1988, N. 11	82
ARTICOLO 63	82
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011, N. 12 IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI.....	82
ARTICOLO 64	83
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'IPAB "ISTITUTO PER CIECHI ARDIZZONE GIOENI" DI CATANIA	83
ARTICOLO 65	84
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 2018, N. 8 IN MATERIA DI ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA E MODIFICHE ALL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 2014, N. 28 IN MATERIA DI PRESTITO D'ONORE PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI	84
ARTICOLO 66	84
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 2025, N. 31. MISURE STRAORDINARIE IN FAVORE DELLA ZOOTECNIA	84
ARTICOLO 67	85

MODIFICHE AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 1987, N. 8 IN MATERIA DI INDENNITÀ PER LE FARMACIE RURALI	85
ARTICOLO 68.....	85
MODIFICHE ALLA LETT. E) DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2022, N. 15 IN MATERIA DI RIFUGI SANITARI PUBBLICI PER ANIMALI	85
ARTICOLO 69.....	85
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2022, N. 15 IN MATERIA DI TUTELA DEGLI ANIMALI E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO	85
ARTICOLO 70.....	86
MODIFICHE AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2019, N. 27 IN MATERIA DI CENTRI REGIONALI PER L'ENDOMETRIOSI	86
ARTICOLO 71.....	87
MODIFICHE AL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE REGIONALE 31 GENNAIO 2024, N. 3 IN MATERIA DI PRESTAZIONI SANITARIE PER SOGGETTI AFFETTI DA DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO	87
ARTICOLO 72.....	87
DISCIPLINA DELLE AREE DI SOSTA ANNESSE ALLE STRUTTURE OSPEDALIERE REGIONALI	87
ARTICOLO 73.....	88
MODIFICHE AL COMMA 8 DELL'ARTICOLO 25 DELLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2005, N. 19 IN MATERIA DI RISORSE DA DESTINARE AI SERVIZI PER I SOGGETTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO	88
ARTICOLO 74.....	88
REQUISITI PER L'ACCESSO AL FURS	88
ARTICOLO 75.....	89
MODIFICHE IN MATERIA DI ENTI SOTTOPOSTI A TUTELA O VIGILANZA DELL'ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	89
ARTICOLO 76.....	90
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2025 N. 6 IN MATERIA DI REQUISITI DELLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE.....	90
ARTICOLO 77.....	91
MODIFICHE IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE.....	91
ARTICOLO 78.....	92
ISTITUZIONE DEL COORDINATORE PEDAGOGICO E DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE.....	92
ARTICOLO 79.....	92
MISURA PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ ENERGETICA	92
ARTICOLO 80.....	93
MISURE PER LE AREE A ELEVATO RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE (AERCA).....	93
ARTICOLO 81.....	94
FONDO REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE	94
ARTICOLO 82.....	94
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 41 DELLA LEGGE REGIONALE N. 9/2021 IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO	94
ARTICOLO 83.....	95
RIQUALIFICAZIONE BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	95
ARTICOLO 84.....	95

FONDO REGIONALE PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE	95
ARTICOLO 85	96
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 2020, N. 4 IN MATERIA DI TRASPORTO DI SALME.....	96
ARTICOLO 86.....	96
MODIFICHE DI NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	96
ARTICOLO 87	99
INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA DI TRASFERIMENTO RAPPORTI GIURIDICI IACP A A.RIS.ME. (MESSINA)	99
ARTICOLO 88.....	100
GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO FLUVIALE.....	100
ARTICOLO 89	100
USO DEI BENI DEMANIALI MARITTIMI	100
ARTICOLO 90.....	100
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLE ASP	100
ARTICOLO 91.....	101
DESTINAZIONE DI RISORSE DEL FURS	101
ARTICOLO 92.....	101
PROCEDURA DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FURS.....	101
ARTICOLO 93.....	101
SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SETTORE TEATRALE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 2015, N. 9	101
ARTICOLO 94.....	102
NORME SULLA PUBBLICAZIONE DEI DECRETI DIRIGENZIALI CONCLUSIVI DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	102
ARTICOLO 95.....	102
MODIFICA DI NORME IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO CON L'AMMINISTRAZIONE FORESTALE.....	102
ARTICOLO 96.....	103
NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 75 DELLA LEGGE REGIONALE 31 GENNAIO 2024, N. 3 IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO CON L'AMMINISTRAZIONE FORESTALE	103
ARTICOLO 97	104
MISURE PER LA PULIZIA DELLE STRADE EXTRAURBANE DEI COMUNI, DEI LIBERI CONSORZI COMUNALI E DELLE CITTÀ METROPOLITANE	104
ARTICOLO 98.....	104
NORME IN MATERIA DI DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA	104
ARTICOLO 99.....	105
CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO O L'ADEGUAMENTO DI AUTOEMOTECHE	105
ARTICOLO 100.....	105
BORSE DI STUDIO AREA NON MEDICA	105
ARTICOLO 101	106
ISTITUZIONE DEL FONDO "VITA AUTONOMA TUTELATA"	106
ARTICOLO 102.....	107

CONTRIBUTO PER IL IDRICO INTEGRATO NEL COMUNE DI MESSINA	107
ARTICOLO 103.....	107
“CULTURA E TRADIZIONI DEI CASTELLI DI SICILIA”	107
ARTICOLO 104.....	107
CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA (ME).....	107
ARTICOLO 105.....	108
ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO EURO/KM TPL	108
ARTICOLO 106.....	109
ISTITUZIONE DEL CENTRO DI CONTROLLO E MONITORAGGIO AMBIENTALE.....	109
ARTICOLO 107	109
INCREMENTO ORARIO DEL PERSONALE MEDICO-VETERINARIO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA	109
ARTICOLO 108.....	110
ISTITUZIONE DELLA “BANCA REGIONALE DEI TESSUTI”	110
ARTICOLO 109.....	110
ACQUISIZIONE AL DEMANIO DELLA REGIONE SICILIANA DI BENI DI ELEVATO VALORE NATURALISTICO E DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO	110
ARTICOLO 110.....	111
INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE.....	111
ARTICOLO 111	111
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PRESSO L'AEROPORTO “VINCENZO FLORIO” DI TRAPANI BIRGI	111
ARTICOLO 112.....	112
INTERVENTI PER LA MOBILITÀ PORTUALE DEI PASSEGGERI A MOBILITÀ RIDOTTA O CON DISABILITÀ	112
ARTICOLO 113.....	112
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 GENNAIO 2025, N. 3	112
ARTICOLO 114.....	113
MISURE PER GLI AGRICOLTORI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI NEL 2025	113
ARTICOLO 115.....	114
INTERVENTI IN FAVORE DELLA “MISSIONE DI SPERANZA E CARITÀ”	114
ARTICOLO 116.....	114
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CEFPAS	114
ARTICOLO 117	115
CONTRIBUTO IN FAVORE DEGLI ATLETI CON DISABILITÀ	115
ARTICOLO 118.....	115
CONTRIBUTI IN FAVORE DEI CONSORZI UNIVERSITARI.....	115
ARTICOLO 119.....	116
CONTRIBUTO FONDAZIONE “SEBASTIANO TUSA”	116
ARTICOLO 120.....	116
FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE.....	116

ARTICOLO 121.....	116
<i>SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SPORTIVI DI RILIEVO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE.....</i>	116
ARTICOLO 122.....	117
<i>MISURE DI SOSTEGNO AGLI ALLEVAMENTI REGIONALI</i>	117
ARTICOLO 123.....	118
<i>ISTITUZIONE DEL PUNTO UNICO DI CONTATTO PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA.....</i>	118
ARTICOLO 124.....	118
<i>MISURE DI SOSTEGNO PER IL COMPARTO ZOOTECNICO.....</i>	118
ARTICOLO 125.....	119
<i>ISTITUZIONE MUSEO DIFFUSO DI ARTE CONTEMPORANEA</i>	119
ARTICOLO 126.....	120
<i>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE REGIONALE</i>	120
ARTICOLO 127.....	120
<i>MODIFICHE DI NORME IN MATERIA DI ENTI LOCALI: RIMBORSI, ASSENZE E PERMESSI RETRIBUITI PER I CONSIGLIERI DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI LIBERI CONSORZI.....</i>	120
ARTICOLO 128.....	121
<i>ULTERIORI MODIFICHE DI NORME IN MATERIA DI ENTI LOCALI (INDENNITÀ PRESIDENTE DEL LIBERO CONSORZIO).....</i>	121
ARTICOLO 129.....	122
<i>AREE AD ELEVATO RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE (AERCA)</i>	122
ARTICOLO 130.....	122
<i>POTENZIAMENTO SERVIZI NEI PARCHI ARCHEOLOGICI</i>	122
ARTICOLO 131.....	123
<i>MODIFICHE E ABROGAZIONI DI NORME.....</i>	123
ARTICOLO 132.....	129
<i>“FONDI SPECIALI E TABELLE”</i>	129
RIFINANZIAMENTI PER MACROAREE – ART. 132	132
SERVIZI ISTITUZIONALI E RELAZIONI INTERNAZIONALI.....	132
DIRITTI E POLITICHE SOCIALI, LAVORO, FORMAZIONE, ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	135
DIRITTO ALLO STUDIO, ISTRUZIONE E SALUTE.....	140
CULTURA, PAESAGGIO, GIOVANI, SVILUPPO SOSTENIBILE E AMBIENTE.....	143
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AGRICOLTURA, TURISMO ED ENERGIA	149
SOCCORSO CIVILE.....	154
ARTICOLO 133.....	155
<i>“EFFETTI DELLA MANOVRA E COPERTURA FINANZIARIA”</i>	155
ARTICOLO 134.....	155
<i>“ENTRATA IN VIGORE”</i>	155

QUADRO RIASSUNTIVO

Il disegno di legge di stabilità regionale per il triennio 2026–2028 è stato approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 335 del 31 ottobre 2025 e trasmesso all'Assemblea il 6 novembre 2025; nella medesima data è stato assegnato alla Commissione Bilancio e trasmesso alle Commissioni di merito per le parti di competenza. L'esame in Commissione Bilancio ha avuto avvio nella seduta n. 187 dell'11 novembre 2025 e si è concluso con l'approvazione del testo, dopo attività emendativa, nella seduta n. 196 del 4 dicembre 2025, con trasmissione all'Aula per il prosieguo dell'iter.

Il testo approvato in Commissione Bilancio si compone di 134 articoli, a fronte dei 28 articoli del testo base approvato dalla Giunta. L'attività emendativa ha inciso sia sulle disposizioni originarie sia mediante l'introduzione di ulteriori norme e materia aggiuntiva; al riguardo, si richiama il perimetro tipico della legge di stabilità ai sensi dell'articolo 36, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del principio applicato di programmazione (allegato 4/1), rilevandosi che il testo reca anche disposizioni di natura ordinamentale riconducibili alle misure escluse dal contenuto tipico della legge di stabilità regionale (punto 7 dell'allegato 4/1).

Il disegno di legge di stabilità, come approvato in Commissione Bilancio, determina politiche finanziarie pari a 1,002 miliardi per il 2026, 463,7 milioni per il 2027 e 2,329 miliardi per il 2028, per un totale triennale di 3,795 miliardi di euro.

Rispetto al testo approvato dalla Giunta, il testo licenziato dalla Commissione Bilancio reca un ampliamento complessivo pari a 76,6 milioni di euro nel triennio 2026–2028, conseguente al reperimento di ulteriori risorse rinvenienti da somme già stanziare in bilancio; l'incremento risulta prevalentemente concentrato sul 2027, mentre sul 2026 si rileva una lieve riduzione. Si osserva che l'ampliamento complessivo della manovra rappresenta solo una parte degli effetti complessivi dell'attività emendativa effettuata in Commissione Bilancio, che incide soprattutto sulla finalizzazione delle risorse mediante allocazioni e riallocazioni di stanziamenti. Dalla risultante degli effetti derivanti da modifiche e integrazione a seguito dell'attività emendativa in Commissione bilancio, sono state riallocate risorse per nuovi e ulteriori interventi per euro 254,8 milioni di euro per il 2026, 81,2 milioni di euro per il 2027 e 75,9 milioni di euro per il 2028.

Per ciò che riguarda la composizione della manovra, nel triennio 2026–2028, il quadro delineato nel testo approvato dalla Commissione Bilancio, evidenzia una manovra in cui prevale, come nel testo base, il rifinanziamento di interventi già autorizzati (il 64%), affiancato da nuove autorizzazioni (il 26%), le quali assumono maggiore rilievo dopo il passaggio in Commissione, e da una quota di risorse accantonate nel Fondo speciale (il 9%), funzionale a mantenere margini di finalizzazione nel prosieguo dell'esame parlamentare o mediante successivi interventi legislativi.

Quanto alle coperture, emerge il ricorso prevalente al capitolo 215733 ("Fondo da destinare con legge di stabilità"), affiancato da definanziamenti e da ulteriori poste di bilancio (incluse riduzioni di fondi speciali e limitate maggiori entrate).

La ripartizione per missioni evidenzia incrementi diffusi sulle principali aree di intervento, compensati prevalentemente dalla Missione 20 – Fondi e accantonamenti, a conferma di una dinamica di progressiva finalizzazione di risorse accantonate verso missioni "di settore".

Nel triennio 2026–2028, tra le missioni più rilevanti per incremento complessivo e con un consistente effetto positivo anche in Commissione Bilancio, si segnalano la Missione 15 – Lavoro e formazione (626,5 milioni; effetto in Commissione: +42,6 milioni), la Missione 10 – Trasporti e mobilità (443,9 milioni; effetto in Commissione: +28,5 milioni), nonché la Missione 1 – Servizi generali (249,6 milioni; effetto in Commissione: +32,7 milioni).

Tra le missioni meno rilevanti in termini di incremento complessivo nel suddetto triennio, ma particolarmente valorizzate dall'esame Commissione Bilancio, si evidenziano la Missione 9 – Ambiente e territorio (189,7 milioni; effetto in Commissione: +79,6 milioni, in larga parte riferibile al 2026: +69,3 milioni), la Missione 16 – Agricoltura e pesca (237,2 milioni; effetto in Commissione: +44,9 milioni), e la Missione 12 – Politiche sociali (203,7 milioni; effetto in Commissione: +39,4 milioni).

Infine, la Missione 18 – Autonomie locali, la quale a fronte di livelli complessivamente elevati nel triennio, in particolare nell'esercizio 2028 (583,5 milioni), viene ridotta in Commissione (-16,9 milioni), anche a seguito della previsione delle cosiddette "riserve" che settorializzano i trasferimenti agli enti locali per un valore complessivo di 55,7 milioni di euro.

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO

Disegno di legge	n. 1030/A (testo esitato dalla II Commissione nella seduta n. 196 del 4 dicembre 2025)
Titolo	“Legge di stabilità per il triennio 2026-2028”
Iniziativa	Governativa
Commissione di merito	II
Relazione tecnica	Sì

NOTA INTRODUTTIVA

Il disegno di legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028 è stato approvato con delibera di giunta n. 335 il 31 ottobre del 2025 e trasmesso all’Assemblea il 6 novembre 2025; nello stesso giorno è stato assegnato alla Commissione Bilancio e contestualmente trasmesso alle Commissioni di merito per le parti di rispettiva competenza. L’esame del testo in Commissione Bilancio ha preso avvio nella seduta n. 187 dell’11 novembre 2025. Nella seduta n. 196 del 4 dicembre 2025, la Commissione, concluso l’esame ed espletata l’attività emendativa, ha approvato il disegno di legge e lo ha trasmesso all’Aula per il prosieguo dell’esame parlamentare.

Il testo, così come approvato dalla Commissione Bilancio, si compone di 134 articoli (a fronte dei 28 articoli contenuti nel testo base approvato dalla Giunta regionale). L’attività emendativa ha riguardato, oltre alle disposizioni del testo base, anche l’introduzione di nuove ed ulteriori norme, nonché di materia aggiuntiva al testo approvato dalla giunta. Sul punto, si richiama la finalità precipua della legge regionale di stabilità, la quale, definendo le nuove politiche finanziarie della Regione, modifica la legislazione vigente, allocando e riallocando le risorse del bilancio secondo le priorità politiche. In particolare, ai sensi del comma 4 dell’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, «la Regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo

sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al presente decreto».

Tuttavia, l'attuale testo reca, oltre a disposizioni di carattere finanziario, pertanto rientranti nel contenuto tipico della legge di stabilità, anche disposizioni, ulteriori alle precedenti, di natura ordinamentale. Nello specifico, diversi articoli sono riconducibili a tale natura e che, pertanto, rientrano nell'ambito delle misure escluse dal contenuto tipico della legge di stabilità regionale, ai sensi del punto 7 dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011.

Nel prosieguo si procede all'esame del quadro finanziario complessivo e dei singoli articoli contenuti nel testo in esame.

QUADRO COMPLESSIVO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

Il disegno di legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028, come approvato in Commissione Bilancio, prevede politiche finanziarie per un ammontare complessivo pari a euro 1,002 miliardi di euro 463,6 milioni per il 2027 e 2,328 miliardi di euro per il 2028 per un totale complessivo, nel triennio di riferimento, di euro 3,795 miliardi¹.

TAB. 1 - Politiche finanziarie attuate dalle leggi di stabilità varate dal 2022 al 2025 e del DDL Stabilità 2026-2028 (valori in euro)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
L. Stabilità 2022-2024	861.648.730	435.273.771	1.131.508.984				
L. Stabilità 2023-2025		487.142.902	381.346.461	1.071.673.655			
L. Stabilità 2024-2026			836.012.055	770.357.489	1.854.877.586		
L. Stabilità 2025-2027				884.531.644	457.496.682	2.066.436.594	
Disegno di legge di stabilità 2026-2028 (Approvato Giunta)					1.010.279.008	382.495.943	2.325.961.315
Disegno di legge di stabilità 2026-2028 (Approvato in Commissione Bilancio)					1.002.725.865	463.677.943	2.328.909.102

Fonte: proprie elaborazioni proprie elaborazioni da leggi di stabilità regionali

Il testo del disegno di legge, come approvato dalla Commissione Bilancio, reca un ampliamento della manovra rispetto al corrispondente disegno di legge di stabilità approvato dalla Giunta regionale, pari a complessivi 76,576 milioni di euro nel triennio 2026–2028, conseguente al reperimento di ulteriori risorse rinvenienti da somme già stanziare in bilancio. L’incremento risulta concentrato, in prevalenza, sull’esercizio finanziario 2027, mentre per il 2026 si rileva, per converso, una lieve riduzione.

Si osserva che l’ampliamento complessivo della manovra costituisce solo una parte degli effetti riconducibili all’attività emendativa svolta in Commissione Bilancio, la quale ha inciso soprattutto sull’ammontare delle risorse effettivamente finalizzate, mediante allocazioni e riallocazioni di stanziamenti.

¹ Gli importi descritti si differenziano, seppur di poco, rispetto al quadro riassuntivo allegato al disegno di legge di stabilità per una diversa contabilizzazione degli effetti finanziari derivanti dall’articolo 134, contenente i rifinanziamenti e i definanziamenti di spesa

Al riguardo, come già evidenziato nella nota di lettura predisposta sul testo base, il disegno di legge di stabilità approvato dalla Giunta presentava una quota rilevante di accantonamenti sul Fondo speciale, conferendo alla manovra una significativa flessibilità programmatica e delineando un quadro nel quale una parte consistente delle risorse risultava ancora da finalizzare, sia nell'ambito della stessa legge di stabilità, sia mediante successivi interventi legislativi nel corso dell'esercizio.


In sintesi, l'effetto finanziario dell'attività emendativa in Commissione Bilancio può essere ricondotto alla combinazione dei seguenti profili:

- ulteriori definanziamenti di precedenti autorizzazioni di spesa (per un importo pari a 29,3 milioni di euro per il 2026);
- utilizzo, per nuovi interventi, di quota parte degli accantonamenti che il testo base allocava sul Fondo speciale (per un importo pari a 262,4 milioni di euro per il 2026 e a 72,9 milioni di euro per il 2028);
- utilizzo di una quota degli accantonamenti sul Fondo speciale già presenti nel bilancio regionale (per un ammontare pari a 96,8 milioni di euro per il 2027);
- aggiornamento del Fondo speciale alla luce degli effetti della legge regionale 7 novembre 2025, n. 32, articolo 4, comma 2, lettera b) (per un importo pari a 61 milioni di euro per il 2026);
- copertura di nuovi e ulteriori oneri in legge di bilancio mediante riduzione del capitolo 215733, relativo al "Fondo accantonamento risorse da destinare con legge di stabilità regionale" (riduzioni pari a 36,8 milioni di euro per il 2026, 20,6 milioni di euro per il 2027 e 12,0 milioni di euro per il 2028).

Dalla risultante degli effetti sopra elencati emerge che, a seguito dell'attività emendativa svolta in Commissione Bilancio, sono state riallocate risorse per nuovi e ulteriori interventi per euro 254.850.000 per il 2026, euro 81.182.000 per il 2027 ed euro 75.884.000 per il 2028. La distribuzione temporale degli effetti conferma la consueta impostazione di tali provvedimenti, che concentrano le misure sull'orizzonte di breve-medio periodo. Del valore complessivo della manovra, il 26% incide sull'anno 2026 (27% nel testo base), il 12% sull'anno 2027 (10% nel testo base) e il 61% sull'anno 2028 (62%5

nel testo base), evidenziando una significativa prevalenza delle misure con effetti differiti all'ultimo esercizio del triennio.

Graf. 1 - Effetti finanziari degli interventi nel testo base, delle modifiche ed integrazioni approvate in Commissione bilancio e risorse accantonate (valori in euro)



Fonte: proprie elaborazioni da leggi di stabilità regionali

ANALISI DEGLI INTERVENTI E COPERTURE

Nel presente paragrafo si esaminano gli interventi e le relative coperture nella loro composizione e tipologia, per poi rappresentare, nei successivi approfondimenti, gli effetti della manovra per missione di spesa, ossia per finalità funzionali delle risorse, al fine di fornire un quadro complessivo del processo di allocazione e riallocazione delle risorse predisposto dal disegno di legge in esame.

Dall'esame dei dati (cfr. la tabella seguente) emerge che, nel complesso del triennio 2026-2028, i rifinanziamenti di precedenti interventi - ossia di autorizzazioni di spesa già disposte con precedenti provvedimenti che vanno rifinanziati - rappresentano circa il 64% (61,6% nel testo base) della manovra, evidenziando una marcata prevalenza dell'esigenza di garantire la continuità di interventi già in corso o comunque attivati negli anni precedenti. Con riferimento all'andamento temporale, tali rifinanziamenti ammontano a 491,4 milioni di euro nel 2026, si riducono a 157 milioni nel 2027 e si incrementano significativamente fino a 1,778 miliardi di euro nel 2028.

TAB. 2 - Interventi per tipologia DLS 2026-2028 (valori in euro)

ESERCIZIO FINANZIARIO	2026	2027	2028	Totale 2026-2028
Nuove autorizzazioni di spesa con istituzione di un nuovo capitolo	413.251.215	306.596.015	300.876.415	1.020.723.645
Rifinanziamento di precedenti autorizzazioni legislative di spesa	491.475.643	157.081.928	1.788.968.275	2.437.525.847
Incrementi di fondi speciali (per iniziative legislative)	97.999.007	0	239.064.411	337.063.418
TOTALE INTERVENTI	1.002.725.865	463.677.943	2.328.909.102	3.795.312.911

Fonte: proprie elaborazioni da leggi di stabilità regionali

Le nuove autorizzazioni di spesa, che riflettono in misura più diretta le priorità programmatiche del Governo regionale rispetto agli esercizi precedenti, incidono complessivamente per circa il 26% della manovra (erano il 20% nel testo base). Esse ammontano ad un importo pari a 413,2 milioni nel 2026, con importi pari a 306,5 milioni nel 2027, 300,8 milioni nel 2028.

Gli stanziamenti sul Fondo speciale per le iniziative legislative rappresentano, nel complesso, circa il 9% della manovra (era il 18% nel testo base), con un incremento di

97,9 milioni nel 2026 (raggiungendo i 186,4 milioni sommando le somme già presenti in bilancio) e lo si incrementa 239 milioni nel 2028. Pertanto, seppur in misura notevolmente ridotta rispetto al testo base, si rileva che, negli esercizi 2026 e 2028, la quota accantonata nel Fondo speciale risulta tra i più elevati degli ultimi esercizi e quindi delineano un quadro nel quale una parte della manovra – pari all’8% nel triennio - rimane ancora da finalizzare, sia nell’ambito della legge di stabilità stessa sia attraverso successivi interventi legislativi nel corso dell’anno.

Per quanto concerne le coperture, si segnala che il 91% viene ricavato dal capitolo di bilancio che accantona risorse da destinare con legge di stabilità – il 215733 – il quale viene completamente azzerato. Si segnala inoltre che una quota di coperture, seppur residuale (il 4% nel triennio) viene ricavata dalla riduzione di autorizzazioni di spesa (per un importo pari a 88 milioni nel 2026, 42,3 milioni nel 2027 e 7,6 milioni nel 2028) e che nel 2027 una parte di copertura (164,8 milioni) viene attinta dal Fondo speciale.

TAB. 3 - Copertura per tipologia DLS 2026-2028 (valori in euro)

ESERCIZIO FINANZIARIO	2026	2027	2028	Totale 2026-2028
Maggiori entrate	0	5.000.000	15.000.000	20.000.000
Riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa (definanziamenti)	88.090.547	42.319.971	7.642.547	138.053.065
Riduzioni di fondi speciali (per iniziative legislative)	0	164.833.464	0	164.833.464
Riduzione di capitoli di bilancio (Fondo da destinare con legge di stabilità - 215733)	914.635.319	251.524.508	2.306.266.555	3.472.426.382
TOTALE COPERTURE	1.002.725.865	463.677.943	2.328.909.102	3.795.312.911

Fonte: proprie elaborazioni da leggi di stabilità regionali

In sintesi, la composizione della manovra per il triennio 2026-2028 evidenzia una struttura fortemente orientata alla prosecuzione di interventi già avviati, con una quota più contenuta di nuove iniziative ma ha che acquisito una maggiore rilevanza finanziaria dopo il passaggio del testo in Commissione Bilancio. Una quota - ridotta rispetto al testo base - di risorse sono accantonate nel Fondo speciale per mantenere margini di flessibilità per la definizione delle politiche di spesa nel prosieguo dell’esame parlamentare o in successivi provvedimenti. La manovra interviene in misura limitata sulla revisione e il definanziamento di autorizzazioni di spesa in essere al fine di trovare nuove coperture,

sfruttando soprattutto i saldi positivi di bilancio che hanno permesso un rilevante accantonamento di risorse da destinare con il disegno di legge in esame.

Infine, si evidenzia che il disegno di legge di stabilità, con un aggiustamento rispetto al testo base, contiene una copertura derivante da maggiori entrate con effetti pari a 5 milioni nel 2027 e 15 milioni nel 2028.

Al fine di analizzare il disegno di legge di stabilità in relazione alle finalità istituzionali della Regione e alle politiche pubbliche perseguite, le seguenti rappresentazioni illustrano gli effetti della manovra per missione di spesa.

La tabella seguente riporta la distribuzione degli effetti finanziari del disegno di legge di stabilità per missione di spesa distinguendo gli effetti del testo base varato dalla giunta regionale e quelli derivanti dall'esame in Commissione Bilancio.


TAB. 4 - Manovra per Missione di spesa con effetti netti DLB 2026-2028 (valori in migliaia euro)

Missione	Testo base			Effetti in Commissione bilancio			Risultante		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
0. Disavanzo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Servizi istituzionali, generali e di gestione	72.492	27.664	116.750	11.558	5.550	15.600	84.050	33.214	132.350
4. Istruzione e diritto allo studio	21.630	19.507	56.919	13.650	12.250	12.250	35.280	31.757	69.169
5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	8.650	7.400	63.862	5.550	1.950	1.842	14.200	9.350	65.704
6. Politiche giovanili, Sport e Tempo libero	2.380	2.380	14.989	4.800	4.100	4.100	7.180	6.480	19.089
7. Turismo	6.728	2.700	20.457	1.200	800	300	7.928	3.500	20.757
8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	65.500	15.500	16.060	5.600	0	0	71.100	15.500	16.060
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	33.552	7.398	69.118	69.300	10.150	150	102.852	17.548	69.268
10. Trasporti e diritto alla mobilità	22.650	18.600	374.154	10.500	8.500	9.500	33.150	27.100	383.654
11. Soccorso civile	10.923	8.423	14.900	3.200	0	0	14.123	8.423	14.900
12. Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia	32.413	-3.312	135.163	25.614	9.414	4.414	58.027	6.102	139.577
13. Tutela della salute	7.660	6.135	6.135	0	0	0	7.660	6.135	6.135
14. Sviluppo economico e competitività	16.189	5.189	18.915	9.100	-200	-200	25.289	4.989	18.715
15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale	170.100	200.100	213.650	700	20.700	21.200	170.800	220.800	234.850
16. Agricoltura politiche agroalimentari e pesca	21.712	9.585	160.971	32.302	6.918	5.678	54.014	16.503	166.649
17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0	0	0	13.950	1.050	9.831	13.950	1.050	9.831
18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	90.600	6.000	503.781	-7.200	-1.000	-8.681	83.400	5.000	495.100
19. Relazioni Internazionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Fondi e Accantonamenti	-583.179	-333.269	-1.785.823	-199.824	-75.182	-59.884	-783.003	-408.451	-1.845.707

Fonte: proprie elaborazioni da leggi di stabilità regionali

Il seguente grafico rappresenta gli effetti finanziari complessivi nel triennio 2026-2028 per missione di spesa, distinguendo gli effetti del testo base varato dalla giunta regionale e quelli derivanti dall'esame in Commissione Bilancio.

Graf. - Effetti finanziari per missione di spesa distinguendo effetti del testo base e in Commissione bilancio per il triennio 2026-2028



Fonte: proprie elaborazioni da leggi di stabilità regionali

Dall'esame delle rappresentazioni precedenti emerge che le allocazioni proposte nel disegno di legge di stabilità per il triennio 2026-2028 risultano complessivamente orientate ad un incremento degli stanziamenti nelle diverse missioni di spesa.

Nello specifico, l'attività emendativa svolta in Commissione Bilancio interviene, in via prevalente, sulla **riallocazione degli stanziamenti tra missioni**, con incrementi diffusi sulle missioni di spesa e contestuale variazione della **Missione 20 "Fondi e Accantonamenti"**, che costituisce la principale posta di compensazione finanziaria. Emergono peraltro alcune specifiche caratterizzazioni che contribuiscono a definire l'indirizzo della manovra in relazione alle priorità settoriali. Le principali caratterizzazioni riguardano le seguenti missioni:

1) Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione rappresenta la principale area di dimensione finanziaria nel grafico. L'attività emendativa determina un incremento degli stanziamenti, particolarmente concentrato negli esercizi 2027 e 2028 (+20,700 mln nel 2027; +21,200 mln nel 2028; +0,700 mln nel 2026). La risultante si attesta su livelli elevati (170,800 mln nel 2026; 220,800 mln nel 2027; 234,850 mln nel 2028), evidenziando un rafforzamento delle risorse finalizzate sul comparto.

2) Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (Enti locali/Autonomie)

La missione presenta un peso rilevante nel testo base e, a fronte di tale consistenza, l'attività emendativa opera prevalentemente in riduzione (-7,200 mln nel 2026; -1,000 mln nel 2027; -8,6813 mln nel 2028) soprattutto a seguito degli effetti delle riserve che destinano parte delle risorse, sempre ai comuni, ma per politiche di settore. La risultante evidenzia, tuttavia, importi complessivamente elevati, in particolare nel 2028, segnalando che le rimodulazioni intervengono su una dotazione già ampia.

3) Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

La missione si colloca tra le prime per consistenza complessiva. Gli emendamenti recano incrementi contenuti ma costanti (+10,500 mln nel 2026; +8,500 mln nel 2027; +9,500 mln nel 2028). Si rileva, in particolare, che la risultante del 2028 risulta assai elevata (383,653592 mln), indice di una dotazione strutturalmente significativa già nel testo base, sulla quale l'attività emendativa interviene in termini incrementali.

4) Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Per la missione in esame l'attività emendativa determina incrementi in tutti gli esercizi (+11,558 mln nel 2026; +5,550 mln nel 2027; +15,600 mln nel 2028). La risultante (84,050351 mln nel 2026; 33,213786 mln nel 2027; 132,350119 mln nel 2028) evidenzia un rafforzamento della capacità di spesa su funzioni generali e di gestione, con un profilo crescente nel 2028.

5) Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Gli emendamenti dispongono un incremento significativo soprattutto nel 2026 (+32,302 mln), nonché ulteriori aumenti nel 2027 (+6,918 mln) e nel 2028 (+5,678 mln). La risultante (54,013970 mln nel 2026; 16,502970 mln nel 2027; 166,649027 mln nel 2028) evidenzia una dinamica che culmina nel 2028, indicando un rafforzamento progressivo delle risorse allocate sul comparto.

6) Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

L'attività emendativa incrementa gli stanziamenti su tutti gli esercizi (+25,614 mln nel 2026; +9,414 mln nel 2027; +4,414 mln nel 2028). La risultante (58,026690 mln nel 2026; 6,101690 mln nel 2027; 139,576659 mln nel 2028) segnala un profilo fortemente concentrato nel 2028, ferma restando la rilevanza dell'incremento disposto per il 2026.

7) Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Per questa missione l'intervento emendativo risulta particolarmente marcato nel 2026 (+69,300 mln), con incrementi più contenuti nel 2027 (+10,150 mln) e marginali nel 2028 (+0,150 mln). La risultante (102,851844 mln nel 2026; 17,548240 mln nel 2027; 69,267648 mln nel 2028) evidenzia una significativa finalizzazione di risorse nel primo esercizio e una rimodulazione più attenuata negli anni successivi.

Nel complesso, le sette missioni sopra richiamate concentrano la quota principale della manovra rappresentata nel grafico; si rileva che gli emendamenti operano prevalentemente **in incremento** sulle missioni “di intervento”, mentre le corrispondenti compensazioni risultano ricondotte, in via generale, alle rimodulazioni su poste di natura trasversale (in particolare fondi/accantonamenti), secondo una logica di maggiore finalizzazione delle risorse.

ESAME DEI PROFILI FINANZIARI E DI MERITO DELL'ARTICOLATO

Articolo 1

“Incentivi a sostegno delle assunzioni a tempo indeterminato”

Il comma 1 istituisce un **contributo a fondo perduto** che la Regione Siciliana riconosce ai **datori di lavoro del settore privato** che dispongono di un'unità produttiva nel territorio della Regione. Il testo precisa che tale contributo è calcolato **in proporzione al costo del personale**.

Il comma 2 specifica i dettagli temporali e quantitativi del beneficio. La misura è prevista per il triennio 2026-2028 e il contributo è riconosciuto **in una misura che non può essere superiore al 10% del costo annuale del personale**. Si applica specificamente **per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato**, a partire dalla data di entrata in vigore della legge, e **che svolgono la loro attività in una sede lavorativa situata nel territorio siciliano**.

Il comma 3 circoscrive il campo di applicazione dell'incentivo riconosciuto dai commi precedenti attraverso un elenco di **esclusioni**. Non possono beneficiare della misura il settore agricolo e i contratti di lavoro domestico. L'elenco prosegue escludendo: a) i rapporti di apprendistato; b) gli enti pubblici economici; c) gli istituti autonomi case popolari; d) gli enti che sono stati trasformati in società di capitali (anche a capitale interamente pubblico) a seguito di procedimenti di privatizzazione; e) le aziende speciali e i consorzi costituiti in base agli articoli 114 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (che disciplinano tali forme di gestione dei servizi pubblici locali); f) i consorzi di bonifica; g) i consorzi industriali; h) gli enti morali; i) gli enti ecclesiastici.

Si osserva che alcune delle categorie contemplate nell'elenco delle esclusioni, quali “gli enti morali” non appaiono facilmente individuabili alla luce dell'evoluzione normativa. In ogni caso, poi, “gli enti ecclesiastici”, in ragione del peculiare regime giuridico che li interessa, a prescindere dalla loro inclusione nel

predetto elenco, non potrebbero comunque essere destinatari della misura che interessa i datori di lavoro del settore privato.

Il comma 4 introduce una serie di condizioni per poter fruire dell'incentivo, collegandolo al rispetto della normativa nazionale. Viene stabilito che il diritto al beneficio è subordinato all'osservanza dei principi generali definiti nell'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (che detta i principi generali per la fruizione degli incentivi legati alle politiche del lavoro) e delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (che subordina i benefici al possesso della regolarità contributiva, il DURC, e al rispetto dei contratti collettivi e della normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro). Infine, il comma precisa che l'agevolazione non è concessa ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione di categorie protette, come previsto dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Il comma 5 prevede che il beneficio venga concesso nel rispetto dei limiti fissati dal Regolamento (UE) 2023/2831 in tema di aiuti "*de minimis*", che possono essere concessi senza la notifica alla Commissione Europea. La norma specifica che la disciplina degli aiuti in "*de minimis*", come anche chiarito dalla relazione illustrativa, troverà applicazione in attesa che venga accertata la presenza dei requisiti di autonomia istituzionale, procedurale e finanziaria richiesti dal diritto dell'Unione Europea per l'adozione di misure di carattere generale non soggette alla disciplina europea in tema di aiuti di stato.

Il comma 6 demanda la definizione della normativa attuativa ad un decreto del Presidente della Regione, da emanarsi su proposta dell'Assessore regionale per la Famiglia, le politiche sociali e il lavoro, di concerto con l'Assessore regionale per l'Economia.

Il comma 7 stabilisce che il beneficio non spetta agli operatori economici che abbiano subito nei tre anni precedenti, in via definitiva, l'irrogazione di sanzioni per violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per violazione dei contratti collettivi di lavoro

Il comma 8 definisce le modalità di finanziamento e di fruizione dell'incentivo. Per l'attuazione della misura **si costituisce un apposito plafond all'interno del "Fondo Sicilia"**, strumento istituito dall'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 IRFIS-FinSicilia S.p.A. Il comma prevede anche che il decreto attuativo possa consentire ai beneficiari di utilizzare **il contributo in compensazione**, secondo le regole del d.lgs. 33/2025 (che disciplina la compensazione di crediti e debiti tributari e contributivi tramite modello F24), previa stipula di una specifica convenzione tra il Dipartimento Finanze e Credito e l'Agenzia delle Entrate sulla base delle norme di attuazione dello Statuto in tema di rapporti finanziari Stato e Regione recentemente modificate con il d.lgs. 8 agosto 2025, n. 126.

Il comma 9 autorizza la spesa, quantificandola in 150 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2026, 150 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2027 e 150 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2028.

Il comma 10 dispone l'abrogazione espressa dell'articolo 13 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, che prevedeva anch'esso misure di sostegno all'occupazione.

Articolo 2

"Incentivi a sostegno delle assunzioni connesse a progetti di investimento iniziale"

L'articolo istituisce un **aiuto a fondo perduto** per il triennio 2026-2028, destinato **ai datori di lavoro privati** che effettuano **assunzioni a tempo indeterminato collegate a "nuovi progetti di investimento iniziale"** nel territorio regionale.

Il comma 1 stabilisce la finalità della norma: sostenere l'occupazione stabile collegata a nuovi investimenti. Il beneficio è un contributo a fondo perduto per datori di lavoro del settore privato.

Nel **comma 2** la disposizione quantifica l'aiuto in misura **non superiore al 10% dei costi salariali** biennali dei nuovi posti di lavoro creati. L'erogazione deve avvenire nel rispetto delle condizioni previste dal Capo I (Disposizioni Comuni) e dall'articolo 14

("Aiuti a finalità regionale agli investimenti") del **Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (GBER)**, così da poter godere del relativo **regime di esenzione**.

Il **comma 3** subordina la fruizione del beneficio al **rispetto delle condizioni di regolarità contributiva** e normativa già previste per la generalità degli incentivi dalla legislazione statale.

Il **comma 4** delega le disposizioni attuative a un decreto del Presidente della Regione.

Il **comma 5** stabilisce che il beneficio non spetta agli operatori economici che abbiano subito nei tre anni precedenti, in via definitiva, l'irrogazione di sanzioni per violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per violazione dei contratti collettivi di lavoro.

Nel **comma 6**, definisce le modalità di finanziamento e di fruizione dell'incentivo. Nello specifico si prevede che l'attuazione si realizzi attraverso un apposito *plafond* del "**Fondo Sicilia**", strumento istituito dall'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019 presso IRFIS-FinSicilia S.p.A. Viene inoltre prevista la **facoltà di fruire del beneficio in compensazione tramite il modello F24**, ai sensi del capo II del decreto legislativo 24 marzo 2025, n.33

Il **comma 7** autorizza la spesa per 50 milioni di euro per ciascun anno dal 2026 al 2028.

Articolo 3

"Incentivi a sostegno del lavoro agile – South Working"

Il **comma 1** stabilisce che, per il triennio 2026, 2027 e 2028, viene riconosciuto un **contributo a fondo perduto alle imprese che assumono a tempo indeterminato o trasformano contratti a termine in tempo indeterminato**. Il contributo è concesso a condizione che i contratti prevedano lo **svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio della Regione Siciliana per almeno cinque anni**, esclusivamente in modalità di lavoro agile, secondo la disciplina della legge 22 maggio 2017, n. 81 (che regola

il cosiddetto *smart working*). L'importo massimo del contributo erogabile è di 30 mila euro per ogni lavoratore residente in Sicilia.

Il comma 2 affida la definizione delle modalità operative della misura a un decreto del Presidente della Regione. Il decreto dovrà essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e d'intesa con l'Assessore regionale per l'Economia. Il testo della disposizione specifica inoltre il contenuto di tale decreto attuativo, il quale dovrà definire: i limiti massimi entro cui la prestazione lavorativa può essere svolta all'interno dei locali aziendali (specificando quindi la flessibilità della modalità "esclusivamente agile" citata al comma 1), gli indirizzi specifici della misura e le modalità di concessione e di erogazione del contributo.

Si segnala che la previsione secondo cui il decreto attuativo dovrà stabilire «i limiti massimi entro i quali la prestazione lavorativa può essere svolta all'interno dei locali aziendali» non è coerente con quanto previsto dal comma 1, che richiede lo svolgimento dell'attività lavorativa "esclusivamente" in modalità agile. Occorre pertanto coordinare le due disposizioni, al fine di armonizzarne il contenuto.

Il comma 3 disciplina il **meccanismo di gestione delle risorse**. Autorizza il Dipartimento regionale del lavoro a trasferire un **importo di 18 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028 a IRFIS-FinSicilia S.p.A.** Tali somme sono destinate alla creazione di un plafond specifico all'interno del "Fondo Sicilia" per erogare i contributi previsti dal comma 1.

Il comma 4 quantifica l'autorizzazione di spesa per la finalità descritta al comma 1, fissandola in 18 milioni di euro per ciascun anno del periodo 2026-2028 e imputandola alla Missione 15, Programma 3 del bilancio regionale.

Il comma 5 specifica il regime normativo europeo entro cui il contributo viene erogato. Si stabilisce che, in attesa di accertamenti circa la presenza dei requisiti di autonomia istituzionale, procedurale e finanziaria richiesti dal diritto dell'Unione Europea per l'adozione di misure di carattere generale non soggette alla disciplina UE in tema di aiuti di stato, **l'aiuto è concesso secondo le regole "de minimis"** definite dal Regolamento (UE) 2023/2831.

Il comma 6 autorizza una spesa distinta di 2 milioni di euro per gli esercizi 2026, 2027 e 2028 finalizzata a garantire spazi per lo *smart working* nei comuni delle aree interne. Queste risorse sono destinate alla creazione di spazi di *coworking* tramite il riadattamento di immobili pubblici o ecclesiastici e l'acquisto di arredi.

Articolo 4

Aree a burocrazia semplificata e legalità controllata

L'articolo disciplina le "*Aree a burocrazia semplificata e a legalità controllata*", con l'obiettivo di attrarre investimenti tramite la semplificazione amministrativa e incentivi finanziari.

Nel **comma 1**, la norma richiama esplicitamente la facoltà concessa alle Regioni dall'**articolo 14, comma 4, del Decreto Legge 19 settembre 2023, n. 124 (convertito dalla L. 162/2023)**, che istituisce la "ZES Unica" per il Mezzogiorno. Tale articolo consente, infatti, alle Regioni di proporre al Governo l'adozione di "*ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali*" tramite protocolli o convenzioni.

Il comma 2 affida all'**Assessorato regionale per le attività produttive** il compito di preparare, entro novanta giorni, **le proposte concrete di semplificazione**. Tali proposte devono essere dettagliate, indicando le procedure da snellire e le amministrazioni coinvolte. Si specifica che gli schemi di proposte – che devono prima essere approvati dalla Giunta regionale e poi sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari dell'ARS – includono la previsione di protocolli per l'istituzione di misure di legalità nelle aree interessate.

Il comma 3 prevede che, completato l'iter regionale, il Presidente della Regione abbia **sessanta giorni** per presentare formalmente le proposte approvate in Giunta **ai Ministeri competenti** del Governo nazionale.

I commi 4 individua la perimetrazione delle Aree, localizzandole inizialmente in zone a vocazione produttiva (aree sviluppo industriale, aree artigianali, aeroporti, porti, aree retroportuali) e prevedendo la possibilità di future estensioni.

Il **comma 5** attribuisce al **Presidente della Regione poteri di impulso e sostitutivi** per contrastare l'inerzia degli uffici regionali nei procedimenti amministrativi relativi a queste aree, anche avvalendosi degli enti di cui al comma 6.

Il **comma 6** disciplina la facoltà della Regione di avvalersi di soggetti, quali enti regionali o società partecipate dalla Regione con finalità di promozione degli investimenti, per attuare le misure per le aree a burocrazia semplificata e a legalità controllata.

Il **comma 7** autorizza la spesa nel limite massimo di 200 mila euro per ciascun esercizio finanziario 2026-2028 per la copertura finanziaria per le spese di funzionamento.

Il **comma 8** introduce una misura di incentivazione finanziaria, prevedendo la concessione di contributi, anche a fondo perduto, per investimenti alle nuove imprese che si localizzano nelle Aree.

Il **comma 9** istituisce un *plafond* di 10 milioni di euro nel "Fondo Sicilia", per finanziare i contributi di cui al comma 8, e il **comma 11** delega la definizione delle disposizioni attuative a un decreto presidenziale, su proposta dell'Assessore regionale per l'Economia, d'intesa con l'assessore regionale per le Attività produttive, previo parere della Commissione Bilancio dell'ARS.

Criticità: si tratta di **norma ordinamentale** estranea al contenuto tipico della legge stabilità ai sensi del d.lgs. 118/2011. Richiederebbe pertanto un'autonoma istruttoria legislativa presso le commissioni parlamentari competenti.

Si segnala che è all'ordine del giorno dell'Aula un disegno di legge sullo stesso oggetto.

Articolo 5

“Incentivi agli investimenti privati mediante interventi edili”

La previsione mira a costituire un **plafond di 30.000 migliaia di euro** complessivi, suddivisi equamente su tre annualità, nell'ambito del Fondo Sicilia, destinato

all'erogazione di **contributi diretti a fondo perduto** destinato a **persone fisiche** (operanti al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni), nonché a **condomini, per interventi sulle parti comuni**, per interventi di riqualificazione energetica e sismica degli edifici, con riferimento agli edifici e alle unità immobiliari a destinazione residenziale siti nel territorio della Regione Siciliana. Più nello specifico, due le tipologie di intervento previste:

- **interventi di adeguamento sismico, di abbattimento delle barriere architettoniche o di miglioramento strutturale degli edifici;**
- **interventi volti a favorire la transizione energetica degli edifici allo scopo di renderli più sostenibili in linea con gli standard green europei.**

La **gestione** della misura viene affidata a **IRFIS-FinSicilia S.p.A.**, specificando che le domande verranno acquisite con **procedura a sportello**, secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento delle risorse, sulla base di avviso pubblico, con esclusione del *click-day*.

Si specifica, altresì, che il contributo verrà riconosciuto in misura pari al **50% delle spese ammissibili**, secondo massimali differenziati per tipologia di unità immobiliare e che il plafond verrà articolato in sezioni per tipologie di interventi.

La **definizione delle modalità attuative**, ivi comprese le tipologie di interventi e di spese ammissibili, i requisiti di ammissibilità, i criteri e le modalità di presentazione delle domande, le fasi di istruttoria, erogazione e controllo, nonché la suddivisione del plafond in sezioni per tipologie di interventi viene rinviato a un successivo **decreto del Presidente della Regione**, su proposta dell' Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, sentito l'Assessore regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere della Commissione competente.

Articolo 6

“Disposizioni in materia di Tassa automobilistica regionale”

Il comma 1 introduce una modifica alla tassa automobilistica regionale, la cui disciplina generale è contenuta nella legge regionale 11 agosto 2015, n. 16. La modifica consiste in una riduzione del 25% della tassa per i primi tre anni dall'immatricolazione. Tale riduzione si applica ai veicoli immatricolati tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2028 e spetta alle imprese che, al momento della nuova immatricolazione, sono già intestatarie di almeno 10 autoveicoli.

Il comma 2 introduce un'esenzione totale dalla tassa automobilistica per i primi tre anni dall'immatricolazione. L'esenzione riguarda tutti i veicoli nuovi immatricolati tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2028 che abbiano un'alimentazione elettrica, ibrida (sia plug-in che full hybrid) o esclusivamente a idrogeno.

Il comma 3 stabilisce che per le autovetture e gli altri autoveicoli leggeri (con peso inferiore a 3,5 tonnellate) immatricolate nel 2026 che provengono da un'altra Regione o Provincia autonoma, la riduzione del 25% e l'esenzione totale (previste rispettivamente ai commi 1 e 2) non si applicano per l'intero triennio originario. Tali agevolazioni operano unicamente per il periodo di tempo residuo, calcolato a partire dalla data di ingresso del veicolo nella competenza della Regione Siciliana e fino al termine dell'ultima annualità interessata dal beneficio.

Il comma 4 prevede che i criteri e le modalità operative per l'applicazione delle riduzioni e delle esenzioni fiscali contenute nel presente articolo siano stabiliti con un decreto emanato dal Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Finanze e del credito.

La previsione introduce forme di esenzione o di riduzione suscettibili di comportare un minor gettito dell'imposta. La relazione tecnica, sul punto, afferma che la misura non comporta minori entrate, atteso che le agevolazioni incidono esclusivamente sulle nuove immatricolazioni ed inoltre considera l'effetto espansivo della misura, in esito alla quale si prevede un incremento di entrata a favore della Regione. Detto assunto però presenta

caratteri di aleatorietà e di incertezza in assenza di una adeguata quantificazione degli effetti finanziari diretti, indiretti o indotti della disposizione.

Box 2 - Disciplina sulla tassa automobilistica

La tassa automobilistica è un'imposta il cui presupposto è la proprietà di autoveicoli e motoveicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Giuridicamente, si configura come una **tassa sulla proprietà** e non sulla circolazione, pertanto il pagamento è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo del veicolo. Le fonti statali di riferimento sono:

- **D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39:** Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, che costituisce l'impianto originario della disciplina.
- **Decreto Legge 30 dicembre 1992, n. 504:** che ha riordinato la finanza degli enti territoriali, definendo la tassa automobilistica come **tributo proprio delle Regioni**. Questo decreto ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario il potere di disciplinare, con propria legge, le modalità di liquidazione, riscossione e accertamento.
- **Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68:** in attuazione della legge sul federalismo fiscale, ha confermato la natura della tassa come "tributo proprio regionale" riconoscendo alle Regioni ampi margini di "manovrabilità".
- **Legge regionale 11 agosto 2015, n. 16** che contiene la disciplina regionale del tributo nella regione siciliana.

La Corte Costituzionale ha delineato i contorni della potestà legislativa regionale in materia tributaria e, per quel che qui interessa, in tema di tassa automobilistica.

La Corte ha chiarito che la tassa automobilistica è un tributo proprio regionale. Con la **sentenza n. 296 del 2003**, ha affermato che alle Regioni spetta una potestà legislativa che non si limita alla sola variazione dell'aliquota, ma si estende alla disciplina del tributo, inclusa la previsione di esenzioni e agevolazioni, purché nel rispetto dei principi costituzionali. La potestà regionale non è però esente da vincoli. Le Regioni non possono alterare i presupposti essenziali del tributo (ad esempio, trasformarlo in una tassa di circolazione). Ogni intervento legislativo regionale deve essere coerente con i principi di **ragionevolezza e uguaglianza (Art. 3 Cost.)** e di **capacità contributiva (Art. 53 Cost.)**. Infatti, con la **sentenza n. 448 del 2006**, la Corte ha chiarito che le scelte regionali in materia di agevolazioni fiscali sono soggette a uno scrutinio di ragionevolezza, per evitare disparità di trattamento ingiustificate.

Dopo l'emanazione del **decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68**, che ha dato attuazione, parziale, al c.d. federalismo fiscale di cui al D.lgs. n. 42 del 2009, la Corte è stata chiamata a scrutinare alcune leggi regionali in tema di tassa automobilistica e ha così avuto modo di chiarire la portata della sua disciplina contenuta al comma 2 dell'art. 8 del predetto decreto, chiarendo che tale disposizione «si struttura distinguendo: a) i tributi propri autonomi (o "propri in senso stretto") "ceduti", ovvero quelli che il comma 1 prevede possano essere istituiti e interamente disciplinati (o anche soppressi) con legge regionale; b) la tassa automobilistica, la cui disciplina, dal comma 2, è demandata alle Regioni «entro i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale»; c) i tributi qualificati, dal comma 3, come «propri derivati».

Secondo la Consulta «In questa sistematica il legislatore ha attribuito alla tassa automobilistica una valenza differenziata, sia rispetto ai tributi propri autonomi (siano essi "originari" o, nei termini di cui sopra, "ceduti"), sia rispetto ai tributi propri derivati, **configurandola come un tributo proprio derivato particolare, parzialmente "ceduto"**, in quanto alle Regioni è riconosciuto un più ampio margine di autonoma disciplina, limitato dal vincolo, unidirezionale, di non superare il limite massimo di manovrabilità stabilito dalla legge statale.

In tal modo, la tassa automobilistica, di cui all'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 68 del 2011, si configura come un *tertium genus*, rispetto al quale le Regioni possono sviluppare una propria politica fiscale che, senza alterarne i presupposti strutturali (in quanto la tassa automobilistica continua a partecipare della natura dei tributi propri derivati) e senza superare i limiti massimi di manovrabilità definiti dalla legge statale, possa rispondere a specifiche esigenze di differenziazione.» (**sentenza n. 122 del 2019**).

Di contro, nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, la tassa in parola si configura come tributo proprio in senso stretto in forza delle previsioni dell'art. 73 dello Statuto che riserva al legislatore provinciale l'intera disciplina della materia (Corte cost., sent. n.118 del 2017; n. 107 del 2021).

Con specifico riferimento alla **legittimità costituzionale delle esenzioni con la medesima sentenza n. 122 del 2019** citata la Consulta ha riconosciuto alle Regioni la possibilità di introdurre esenzioni non previste dal legislatore statale, proprio allo scopo di perseguire una autonoma politica fiscale, fermo restando che l'art. 8, comma secondo, del D.lgs. n. 68 del 2011 pone quale limite al legislatore regionale quello di non introdurre norme che rendano più oneroso il carico fiscale in capo ai soggetti passivi della tassa automobilistica e di non modificare il tributo nei suoi profili essenziali, così come individuati dal legislatore statale.

Articolo 7

“Fondo per l’Editoria”

L’articolo, riprendendo quasi pedissequamente quello già presentato in occasione dell’ultima manovra finanziaria, istituisce nell’ambito del “Fondo Sicilia” (art. 2, l.r. 22 febbraio 2019, n. 1) una riserva destinata al sostegno economico in favore del settore dell’informazione e dell’editoria siciliana.

Il **comma 1** prevede la costituzione di una “sezione specializzata” all’interno del “Fondo Sicilia” (istituito con L.R. n. 1/2019). I destinatari sono le imprese del settore editoriale (cartaceo e digitale), le emittenti radiofoniche, radiotelevisive e le agenzie di stampa. Per accedere al fondo, i beneficiari devono soddisfare tre requisiti specifici: 1) produrre un notiziario regionale sulla Sicilia da almeno tre anni; 2) avere almeno due giornalisti contrattualizzati nella Regione; 3) la registrazione della testata giornalistica presso il Tribunale competente.

Il **comma 2** prevede che le disposizioni del presente articolo si applichino anche alle imprese editoriali operanti in Sicilia da almeno tre anni con una produzione libraria sulla cultura siciliana di almeno dieci titoli nel biennio e con almeno un dipendente attivo sul territorio regionale.

Il **comma 3** specifica la natura degli interventi, che possono consistere sia in finanziamenti agevolati, sia in contributi a fondo perduto, finalizzati a sostenere sia gli investimenti, sia il fabbisogno di capitale circolante.

Il **comma 4** demanda a un decreto dell’Assessore regionale per l’economia, da adottare previo parere della Commissione Bilancio dell’ARS, la definizione delle modalità attuative per l’utilizzo delle risorse.

Il **comma 5** vincola l’erogazione degli aiuti al rispetto del Regolamento Generale di Esenzione per Categoria (GBER - Reg. UE n. 651/2014), ove applicabile o comunque al Regolamento “de minimis” (Reg. UE n. 2023/2831).

Il **comma 6** prevede per ciascuno degli esercizi finanziari 2026/2028 la spesa di **3 milioni di euro** per la finalità di cui al comma 1 e di **un milione di euro** per quella di cui

al comma 2, autorizzando il Dipartimento regionale delle finanze e del credito al relativo trasferimento delle somme a IRFIS FinSicilia S.p.A.

Articolo 8

“Provvedimenti in ordine al governo delle liste di attesa nelle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Servizio Sanitario Regionale”

L'articolo in esame introduce una disciplina volta al rafforzamento delle capacità di governo, monitoraggio e controllo delle **liste di attesa** delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere del Servizio Sanitario Regionale, nonché delle strutture private accreditate, mediante diversi strumenti fra cui l'implementazione di strumenti informatici e gestionali, individuando altresì diversi interventi cui l'Assessorato Regionale della Salute è autorizzato a dare attuazione.

Per le finalità della norma, **il comma 2** autorizza la spesa complessiva di 6,1 milioni di euro per il triennio 2026-2028, quantificando gli oneri annualmente.

Ai sensi del **comma 3**, l'Assessorato Regionale della Salute è tenuto a monitorare e aggiornare costantemente le attività, assicurando continuità e regolarità del governo delle liste di attesa.

Infine, il comma 4 dispone che l'Assessorato della salute trasmetta, ogni anno, alla VI Commissione legislativa permanente dell'ARS una dettagliata relazione sullo stato di attuazione delle misure adottate.

Articolo 9

“Disciplina delle procedure per l'erogazione degli assegni in favore di persone con disabilità gravissima”

L'articolo introduce i nuovi commi **5-quater** e **5-quinquies** all'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017 n. 8, concernente gli interventi in favore dei soggetti con **disabilità gravissima**.

L'intervento mira a razionalizzare la gestione delle istanze di beneficio e a rafforzare le attività di controllo sull'erogazione degli assegni economici.

Secondo quanto riportato dalla relazione al ddl, la novella legislativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, trattandosi di misure organizzative e di controllo da attuarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. **Nella disposizione tuttavia manca la conseguente clausola di invarianza.**

In particolare, il nuovo **comma 5-quater** prevede una finestra temporale annuale per la presentazione delle **nuove** istanze di attribuzione dei benefici economici destinati ai soggetti aventi diritto, individuata nel periodo **1° gennaio – 30 giugno** di ciascun anno.

Ai sensi del nuovo **comma 5-quinquies**, le ASP sono tenute ad effettuare con cadenza almeno semestrale la **verifica dell'esistenza in vita** dei beneficiari.

La disposizione prevede che un decreto del Presidente della Regione stabilisca le modalità per la verifica degli accertamenti sanitari.

Articolo 10

“Misure di contrasto al disagio sociale”

La norma dispone, al **comma 1**, la promozione di iniziative regionali finalizzate alla riduzione della marginalizzazione e al miglioramento della qualità della vita nelle aree urbane svantaggiate e nei quartieri sensibili. Gli interventi, che coinvolgono competenze trasversali (politiche sociali, istruzione, rigenerazione urbana), sono realizzati mediante lo strumento del partenariato pubblico-privato, in conformità alla disciplina del vigente Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023), come recepito nell'ordinamento regionale.

Il **comma 2** autorizza la spesa di 1 milione di euro annui per il triennio 2026-2028 istituendo un apposito fondo presso Dipartimento regionale dell'istruzione.

Si segnalano perplessità circa la competenza dell'Assessorato regionale dell'istruzione presso il cui dipartimento viene istituito il fondo.

Articolo 11

“Interventi a favore degli enti locali”

L'articolo 11 reca l'aggiornamento, sotto il profilo temporale e finanziario, dell'autorizzazione di spesa concernente le assegnazioni di parte corrente ai comuni e agli enti di area vasta della Regione, nonché delle assegnazioni per spese d'investimento in favore dei comuni medesimi.

In particolare, per quanto riguarda i Comuni:

- l'autorizzazione di spesa concernente il contributo di parte corrente (articolo 6, comma 1, della legge regionale 14 gennaio 2014, n. 5) è rideterminata in 350 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301). Tale disposizione non incide sugli esercizi finanziari 2026 e 2027 (già pari a 350 milioni di euro ai sensi della precedente legge di stabilità) ma incide solo sull'ultimo anno 2028 del triennio (stanziando la somma di 350 milioni di euro).
- L'autorizzazione di spesa del fondo concernente il fondo per investimenti (articolo 6, comma 5, della legge regionale 14 gennaio 2014, n. 5), è rideterminata in 115 milioni di euro per l'esercizio 2026 e in 31 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028 (Missione 18, Programma 1, capitolo 590402). Tale disposizione incrementa la dotazione del 2026 di 84 milioni di euro, lascia inalterata l'attuale dotazione di 31 milioni di euro per il 2027, e stanZIA 31 milioni di euro per il 2028.

La seguente tabella rappresenta lo storico degli stanziamenti dei due capitoli 191301 e 590402 e gli effetti del disegno di legge in questione. In merito al contributo di parte corrente per i comuni si evidenziano che gli stanziamenti definitivi, i quali non sono equivalenti agli stanziamenti definiti dalle autorizzazioni di spesa legislative ai sensi dell'articolo 6, comma 1, L.R. 5/2014, differiscono per due ragioni: le riassegnazioni a seguito dell'accertamento ordinario; l'applicazione, in diminuzione, delle così dette “riserve” stabilite con legge a valere sul capitolo 191301 relativo al suddetto contributo. Infatti, per il 2025, lo stanziamento, pari a 350 milioni secondo l'autorizzazione

legislativa della precedente legge di stabilità, scende a 318,562 milioni; anche per il 2026 e il 2027, seppur lo stanziamento è di 350 milioni di euro, per effetto delle due componenti prima dette, lo stanziamento definitivo scende rispettivamente a 333,5 milioni e 342,650 milioni.

TAB. 6 - Storico dei capitoli 191301 (Contributo di parte corrente in favore dei comuni) e 591301 (Fondo per investimenti dei comuni) ed effetto del DLS 2026-2028 (valori in euro)

Anno	Stanziamento definitivo 191301 (contributo di parte corrente in favore dei comuni)*	Stanziamento definitivo (Fondo per investimenti dei comuni - cap. 191302)
2021	320.337.173	115.000.000
2022	310.394.272	115.000.000
2023	403.397.578	115.000.000
2024	321.617.623	115.000.000
2025	318.562.688	115.000.000
2026	333.500.000	115.000.000
2027	342.650.000	31.000.000
2028	349.450.000	31.000.000

* gli stanziamenti sono comprensivi dei riaccertamenti ordinari e al netto delle riserve applicate al capitolo

Fonte: proprie elaborazioni da score e DLS 2026-2028

Al **comma 2** si prevede l'autorizzazione di spesa finalizzata al contributo di parte corrente in favore dei liberi consorzi comunali (comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8) e rideterminandola in 108 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302). Anche in questo caso l'unico effetto finanziario riguarda il 2028, in quanto per i due anni precedenti lo stanziamento è già del medesimo importo.

I commi successivi contengono le disposizioni che istituiscono le così dette "riserve" da assegnare in sede di riparto o a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, la quale autorizza lo stanziamento del capitolo 191301 relativo il contributo corrente in favore dei comuni. Le riserve predisposte sono 29 per un totale complessivo pari a 51,700 milioni di euro nel 2026 e 550 mila euro nel 2028. Ai fini conoscitivi si evidenzia che nella legge di stabilità 2025-2027 sono state predisposte riserve a valere sul capitolo 191301 per un ammontare pari a 48,270 milioni nel 2025, 1,300 per il 2026 e 1,850 milioni per il 2027. Nella legge di stabilità 2024-2026 erano state predisposte riserve per euro 46,120 milioni nel 2024, 1,600 milioni nel 2025 e 4,550 milioni nel 2026.

Nella seguente tabella si sintetizzano le riserve predisposte nel testo, indicando oltre all'importo la modalità di riparto.

ARTICOLO 11	DESCRIZIONE	2026	2027	2028	Modalità di erogazione
comma 4	Sostegno ed incentivo delle Unioni di comuni	0,00 €		550.000,00 €	A valere
comma 6	Ospitalità popolazione canina presso strutture varie	3.500.000,00 €			In sede di riparto
comma 7	Risorse per interventi di riqualificazione per comuni con frazione per difficoltà da vastità territoriale	2.500.000,00 €			In sede di riparto
comma 8	Contributo per comuni montani con incremento di attività commerciali	500.000,00 €			A valere
comma 9	Contributo per comuni situati in zone industriali per progetti di prevenzione e screening oncologici	2.200.000,00 €			A valere
comma 10	Contributo per comuni che effettuano il servizio educativo-assistenziale tramite istituti iscritti nell'apposito albo	2.000.000,00 €			A valere
comma 11	Contributo per vari comuni con difficoltà da fenomeni migratori	3.000.000,00 €			A valere
comma 12	Contributo per comuni in cui il fenomeno migratorio causa effetti negativi sulle presenze turistiche	1.500.000,00 €			In sede di riparto
comma 13	Contributo per comuni con attività della commissione straordinaria di liquidazione	7.000.000,00 €			A valere
comma 14	Contributo per abbonamenti trasporto pubblico urbano per giovani sotto i vent'anni	2.000.000,00 €			A valere
comma 15	Contributo ai comuni per l'acquisto di mezzi e attrezzature per emergenze da eventi calamitosi	2.000.000,00 €			A valere
comma 16	Contributo ai comuni per attività di pianificazione di Protezione civile	1.200.000,00 €			A valere
comma 17	Contributo per comuni con incremento demografico	500.000,00 €			In sede di riparto
comma 18	Contributo per spese di vigilanza nelle spiagge siciliane	800.000,00 €			A valere
comma 19	Contributo a comuni in possesso di PUDM per implementazione servizi a favore dei disabili	1.000.000,00 €			In sede di riparto
comma 20	Contributo a comuni che hanno conseguito bandiera blu, verde, gialla e comuni plastic free	1.000.000,00 €			In sede di riparto
comma 21	Contributo Ragusa Ibla e Siracusa (Ortigia)	2.500.000,00 €			A valere

comma 22	Contributo per comuni Arberesche	500.000,00 €			In sede di riparto
comma 23	Contributo a comuni sede di giudice di pace	1.500.000,00 €			In sede di riparto
comma 24	Contributi a comuni con qualifica di "Città che legge"	1.200.000,00 €			In sede di riparto
comma 25	Contributi per comuni "Borgo più bello" e "borgo dei borghi"	1.600.000,00 €			In sede di riparto
comma 26	Contributo a comuni con siti Unesco	4.000.000,00 €			In sede di riparto
comma 27	Contributi a comuni itinerario Arabo Normanno	1.200.000,00 €			A valere
comma 28	Contributo comune di Agrigento	800.000,00 €			In sede di riparto
comma 29	Contributo per comuni dell'Associazione nazionale dei comuni virtuosi	800.000,00 €			In sede di riparto
comma 30	Contributo per consulte giovanili e femminili costituite prima del 31-12-2024	800.000,00 €			A valere
comma 31	Premialità riscossione tributi	3.500.000,00 €			A valere
comma 32	Contributo a comuni costieri per realizzazione accessi al mare persone disabili	2.000.000,00 €			In sede di riparto
comma 33	Contributo A.Ris.Me.	600.000,00 €			A valere
TOTALE		51.700.000,00 €	0,00 €	550.000,00 €	

Articolo 12

“Misure a sostegno della finanza locale”

Finalità della norma in esame è quello di incentivare, attraverso la concessione di un contributo economico regionale, l'adozione da parte dei comuni di pratiche virtuose e strumenti gestionali più efficaci per migliorare la propria capacità di accertamento e riscossione dei tributi locali per far fronte alle criticità di carattere strutturale riscontrate al riguardo anche dalla Corte dei conti nelle sue relazioni/referto.

Si autorizza, pertanto, al **comma 1**, una spesa di **5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2026, 2027 e 2028**. Queste somme sono destinate a essere ripartite tra i comuni siciliani che, entro il 30 giugno di ogni anno, introducano nel proprio

ordinamento, anche attraverso il ricorso alle forme associative tra comuni previste dal TUEL, **almeno due delle cinque misure specifiche** elencate di seguito:

- a) **Affidamento esterno della riscossione:** previsione di affidare l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi a società esterne specializzate, iscritte nell'apposito albo ministeriale (previsto dall'art. 53 del d.lgs. 446/1997).
- b) **Misure premiali per il domicilio digitale:** previsione di incentivi (come piani di rateizzazione più favorevoli) per i contribuenti persone fisiche che scelgono di ricevere le notifiche tributarie tramite un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).
- c) **Misure premiali per contribuenti virtuosi:** previsione di incentivi di rateizzazione per i contribuenti che non hanno debiti pregressi e non sono decaduti da precedenti piani di rateizzazione.
- d) **Misure premiali per l'addebito diretto:** previsione di incentivi per i contribuenti che autorizzano il pagamento dei tributi locali tramite addebito permanente su conto corrente bancario o postale (misura promossa a livello nazionale dall'art. 118-ter del D.L. 34/2020).
- e) **Strumenti di pianificazione gestionale:** previsione di strumenti organizzativi, anche attraverso il ricorso a professionisti esterni (avvocati, commercialisti), per ottimizzare le attività di riscossione e recupero dei crediti.

Il comma 2 stabilisce che i comuni devono dimostrare di aver adottato le misure richieste per fruire dell'incentivo. L'adozione deve essere attestata tramite una **dichiarazione congiunta del responsabile del servizio finanziario e del segretario comunale**. La dichiarazione in questione deve indicare l'atto deliberativo con cui il comune ha approvato il regolamento locale contenente le nuove misure. Le modalità e i termini per la presentazione di tale dichiarazione vengono poi demandati ad un successivo decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie locali.

Il comma 3 definisce come i 5 milioni di euro annui saranno distribuiti tra i comuni che hanno titolo a riceverli sulla base del precedente comma 1. Il riparto avverrà

annualmente con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica e seguirà un doppio criterio:

- il **50%** dell'importo sarà diviso **in parti uguali** tra tutti i comuni aventi diritto;
- il restante **50%** sarà ripartito **in modo proporzionale al numero di abitanti** di ciascun comune. Inoltre viene stabilito che ciascun comune può essere destinatario del contributo **una sola volta** nell'arco del triennio 2026-2028.

Il comma 4 chiarisce la natura giuridico-contabile del contributo erogato. Le assegnazioni in questione sono definite come un **"intervento a sostegno del bilancio dei comuni destinatari"**. Viene espressamente previsto che tale contributo **non è soggetto all'obbligo di rendicontazione** di cui all'articolo 158 del Testo Unico degli Enti Locali (d.lgs. 267/2000), che in genere si applica ai contributi straordinari riconosciuti agli enti locali trattandosi, evidentemente, di risorse erogate a titolo premiale e con finalità incentivante in ragione dell'adozione delle predette misure gestionali e senza alcun vincolo di destinazione.

Articolo 13

“Disposizioni per il settore della forestazione”

L'articolo stanziava risorse per il settore della forestazione con specifico riferimento:

- al personale impiegato nel settore nonché alle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria, di imboscamento e rimboscamento, di miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, di difesa del suolo, di valorizzazione ambientale e paesaggistica, di produzione e vendita di legno a scopi energetici, di difesa della vegetazione dagli incendi, agli interventi finalizzati a mitigare il rischio di dissesto idrogeologico (art. 47, comma 8, l.r. 7 maggio 2015, n. 9 ss.mm.);
- alla manutenzione straordinaria degli alvei fluviali, alla prevenzione (art. 47, comma 2, l.r. 7 maggio 2015, n. 9 ss.mm.);
- agli interventi per il controllo degli incendi boschivi (art. 6 l.r. 16 agosto 1974, n. 36 ss.mm.).

Il **comma 1**, per le suddette finalità, autorizza la spesa di **euro 291.215.830** per l'esercizio finanziario 2026, di **euro 291.315.830** per l'esercizio finanziario 2027 e di **euro 290.315.830** per l'esercizio finanziario 2028, rideterminando l'importo previsto in precedenza con un incremento di 46.475.430 milioni per 2026, 5.449.430 per il 2027 e 290.315.830 per il 2028.

In riferimento al comma 1 si segnala la necessità di modificare il riferimento normativo al “comma 2 della medesima legge” specificando la disposizione di legge, ossia l'art. 47, a cui si riferisce il citato comma 2.

Il **comma 2** esplicita il riparto dei citati stanziamenti tra le amministrazioni interessate, ossia il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale e il Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, dando evidenza dei capitoli di spesa tra i quali sono distribuite le risorse in parola.

In particolare, per l'esercizio 2026 vengono appostati euro **179.069.400** a favore del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale ed euro **112.146.430** a favore del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana; per l'esercizio 2027 vengono appostati euro **178.069.400** a favore del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale ed euro **113.246.430** a favore del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana; per l'esercizio 2028 vengono appostati euro **177.069.400** a favore del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale ed euro **113.246.430** a favore del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana.

Il **comma 3**, infine, affida ad un decreto del Ragioniere generale, da adottarsi su proposta delle Amministrazioni interessate, Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale e Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, le necessarie variazioni di bilancio per l'iscrizione, a valere su specifiche Missioni, Programmi e capitoli appartenenti alle amministrazioni medesime, delle somme di cui alla Missione 20, Programma 3, capitoli 140043 e 150053 (ossia i due fondi destinati ad interventi di parte corrente per le finalità di cui al comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e ss.mm e all'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36 e ss.mm., l'uno di competenza del Dipartimento regionale sviluppo rurale e territoriale e l'altro di competenza del Comando del Corpo forestale della Regione) e capitoli 542094

e 550080 (ossia i due fondi destinati ad interventi in conto capitale per le finalità di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 47, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e all'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36 e ss.mm, l'uno di competenza del Dipartimento regionale sviluppo rurale e territoriale e l'altro di competenza del Comando del Corpo forestale della Regione).

Il **comma 4** dispone, per il solo anno 2026, l'incremento delle giornate lavorative in favore dei lavoratori forestali iscritti nell'elenco speciale regionale (istituito dall'articolo 45-ter della legge regionale n. 16 del 1996, che raggruppa il personale storico con specifica anzianità di servizio). La misura autorizza un impiego aggiuntivo fino a un massimo di 23 giornate rispetto alle garanzie occupazionali ordinarie del contingente di appartenenza, al fine di potenziare la gestione del patrimonio boschivo e la prevenzione degli incendi.

Il **comma 5** autorizza la maggiore spesa di 41.126.000 euro per l'esercizio finanziario 2026.

Il **comma 6** dispone la conseguente iscrizione delle risorse così quantificata nei relativi capitoli di spesa.

Articolo 14

“Istituzione della Cabina di regia regionale per le specie esotiche invasive”

L'articolo istituisce un nuovo organismo amministrativo per la gestione delle specie aliene invasive.

Nel **comma 1**, infatti, viene istituita, presso l'Assessorato al Territorio e Ambiente, una "Cabina di regia" con funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio in materia di gestione delle specie esotiche invasive.

Il **comma 2** prevede che i componenti della Cabina di regia, a titolo gratuito, siano soggetti di comprovata esperienza, di cui almeno tre rappresentati delle associazioni ambientaliste. Inoltre, delega a un decreto dell'Assessore competente la definizione del funzionamento e dei compiti specifici dell'organismo.

Il **comma 3**, infine, autorizza una spesa di 50.000 euro per il 2026 per le finalità della Cabina di regia.

Il **Regolamento UE 1143/2014** ha istituito un quadro normativo integrato per la gestione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, a cui l'Italia ha dato attuazione con il **d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 230**. Tale Decreto ha designato le autorità nazionali competenti (Ministero dell'Ambiente), istituito una cabina di regia nazionale e definito il ruolo delle Regioni e delle Province autonome all'interno di questo sistema coordinato.

La norma in commento sembra, ora, istituire un organismo regionale nuovo senza alcun riferimento o coordinamento al sistema di *governance* europeo già definito dalle normative europea e nazionale sopra richiamate.

Onde evitare rilievi di incostituzionalità della norma per invasione della competenza esclusiva statale in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" (art. 117, comma 2, lett. s), Cost.) e di violazione dei principi di leale collaborazione e del primato del diritto dell'Unione Europea, andrebbe prevista una disposizione di raccordo con la normativa nazionale.

Il comma 2, delegando interamente a un decreto assessoriale la definizione del funzionamento e dei "compiti operativi" della Cabina di regia, costituisce una norma con "delega in bianco" che rischia di violare il principio di legalità sostanziale.

Articolo 15

“Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino “ex PIP Emergenza Palermo” e di lavoratori precari”

L'articolo stanziava risorse in favore dei soggetti appartenenti al bacino “ex PIP Emergenza Palermo” e dei lavoratori che versano in altre forme di precariato.

Attraverso il combinato disposto del **comma 1** e del **comma 2** il disegno di legge ha l'effetto di far cessare al 31 dicembre 2025 l'utilizzo del fondo del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro per finanziare l'incremento dell'assegno di sostegno al reddito dei soggetti appartenenti al bacino “ex PIP Emergenza Palermo” e al contempo,

attraverso l'introduzione del comma 4-bis all'art. 8 della l.r. 22 febbraio 2023, apposta le risorse necessarie a tale scopo sul capitolo 313727 "Altri assegni e sussidi assistenziali a valere sul fondo unico per il finanziamento delle misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino "PIP - Emergenza Palermo" (Missione 12, Programma 4).

Il **comma 3** sopprime i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 17 della l.r. 9 gennaio 2025, n. 1 ss.mm. con cui venivano stanziati e trasferite alla società consortile per azioni Servizi Ausiliari Sicilia (SAS) risorse per l'assunzione dei soggetti appartenenti al bacino "ex PIP Emergenza Palermo", poiché il processo assunzionale di questi ultimi, come emerge dalla relazione tecnica, si è concluso nel mese di settembre 2025.

Al comma 3 fa da *pendant* il **comma 5** della medesima disposizione, che prevede il trasferimento alla medesima SAS delle somme necessarie a dare esecuzione ai contratti di servizio con i soggetti committenti presso i quali sono impiegati i lavoratori appartenenti al suddetto bacino, valutate nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2027 (con un effetto incrementativo rispetto alle risorse già esistenti di euro 24,800 milioni di euro) e 2028 (per l'intero importo di 40 milioni). Tali risorse sono appostate sul capitolo 214112 "*Fondo per la gestione del personale appartenente al bacino "ex PIP - Emergenza Palermo" assunto nella società consortile per azioni Servizi Ausiliari Sicilia*", nel quale per il 2026 risulta già appostata all'incirca la stessa somma.

Il **comma 4** stanziava **29,250 milioni di euro per il 2026, 3,875 milioni di euro per il 2027 e 3,530 milioni di euro per il 2028** per rifinanziare l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 17, comma 4, l.r. 9 gennaio 2025, n. 1, volta a dare copertura finanziaria a ad una serie di misure economiche in favore dei soggetti appartenenti al bacino "ex PIP Emergenza Palermo" (tra le quali l'indennità di fuoriuscita dal bacino e l'incremento dell'assegno di sostegno al reddito di cui si è detto sopra).

Si rileva che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 è volta a perseguire una pluralità di finalità tra loro differenti: le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 (tra le quali vi sono l'assegno previsto per i lavoratori socialmente utili poi esteso agli ex PIP e l'indennità di fuoriuscita dal bacino), originariamente previste dall'autorizzazione di spesa in questione, e le

finalità di cui ai commi 3 e 4-bis dell'art. 8, l.r. 22 febbraio 2023, n. 2 (l'incremento dell'assegno di sostegno al reddito). Lo stanziamento, pertanto, appare destinato ad una ripartizione eccessivamente discrezionale tra le differenti finalità richiamate dalla norma.

Infine, il **comma 6** ridetermina l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 9 gennaio 2025, n. 1, volta a finanziare una serie di misure in favore dei lavoratori precari (lavoratori socialmente utili e lavoratori inseriti nei processi di stabilizzazione di cui al comma 21 dell'articolo 3 della l.r. 29 dicembre 2016, n. 27), in **176,8 milioni di euro annui** a decorrere dall'esercizio finanziario 2026 e fino all'esercizio finanziario 2038 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754 "*Fondo per garantire i percorsi di stabilizzazione e le misure di fuoriuscita dei soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27/2016*").

Articolo 16

"Integrazione dell'art. 10 della legge regionale 10 agosto 2022, n.16"

La previsione contiene due interventi.

Un primo intervento si inserisce nel quadro normativo già tracciato dall'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16.

Con la disposizione citata, rubricata "Riequilibrio economico-finanziario della concessione di gestione degli schemi acquedottistici di sovrambito nella Regione", l'Assessorato regionale dell'economia è stato autorizzato al trasferimento in favore di Siciliacque S.p.A. della somma complessiva di euro 23.653.650,12, a titolo di anticipazione, "ai fini del riequilibrio finanziario della convenzione di gestione rep. n. 10994/2004 in essere tra Regione siciliana e Siciliacque S.p.A., necessario ad assicurare la continuità del servizio pubblico essenziale, scongiurando interruzioni dello stesso, fermo restando il rispetto delle deliberazioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)". Contestualmente si è prevista la restituzione delle somme, da parte di Siciliacque S.p.A., in tredici rate annuali.

Su tale disciplina si è poi intervenuti con l'articolo 42 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3, prevedendo, per le medesime finalità e con le stesse modalità, un ulteriore trasferimento in favore di Siciliacque S.p.A.

Con l'articolo in commento si provvede ad autorizzare l'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità a un ulteriore **trasferimento in favore di Siciliacque spa, pari a € 18.985.527,83 per l'esercizio finanziario 2026**, anche in questo caso per colmare la complessiva **morosità subita da Siciliacque S.p.A. a fronte delle prestazioni, rese in adempimento della convenzione negli ambiti territoriali ottimali.**

A differenza che nelle previsioni già in vigore (che si limitano a prevedere la restituzione delle somme in tredici rate annuali da parte della Società), in tal caso **si prevede un meccanismo di recupero di queste ulteriori somme da parte dei Comuni (ricadenti nella ATI di Messina e Trapani) cui viene erogato il servizio.**

In particolare si autorizza il Dipartimento regionale delle autonomie locali a operare **per dieci anni, a partire dal 2026, a carico di ciascun Comune** ricadente nell'ambito territoriale delle ATI interessate, già in gestione a cura dell'Ente Acquedotti Siciliani, **che ha beneficiato della fornitura di acqua senza il riconoscimento del dovuto corrispettivo in favore Siciliacque S.p.A., una trattenuta annua a valere sui trasferimenti del Fondo autonomie locali**, a titolo di compensazione finanziaria.

Si prevede che il recupero venga ammortizzato in dieci anni. In particolare la trattenuta annua è prevista pari al dieci per cento del valore della fornitura idrica erogata da Siciliacque S.p.A. negli anni di morosità 2024 e 2025 al singolo Comune.

Con la disciplina in commento, il Governo regionale si pone l'obiettivo – espressamente dichiarato nella norma – di “evitare che il mancato adeguamento dell'ATI di Trapani e dell'ATI di Messina alla normativa vigente in materia di sistema idrico integrato attraverso l'affidamento ad un gestore unico del servizio idrico negli ambiti territoriali ottimali di rispettiva competenza determini un indebito arricchimento per i titolari di utenze ricadenti su quei territori, con conseguente aumento degli oneri tariffari

a carico della generalità dei contribuenti siciliani e squilibrio economico-finanziario in danno della società Siciliacque S.p.a.”.

Si rammenta che **l’articolo 14 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115** (convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142) volto al rafforzamento della *governance* della gestione del servizio idrico integrato **ha previsto un potere sostitutivo anche da parte della Regione, che pare però disciplinare una procedura diversa rispetto a quella qui introdotta.**

Con l’articolo 14 del decreto-legge (come convertito), infatti, da un lato si dava un termine perentorio di 90 giorni (dalla data di entrata in vigore del decreto) agli enti di governo dell’ambito che non avevano ancora provveduto all’affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall’articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’adozione degli atti di competenza”. D’altro si è previsto che “Qualora l’ente di governo dell’ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, **il Presidente della regione esercita**, dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, **i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell’ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato entro sessanta giorni**”.

Invero, il comma 4 del medesimo articolo 14 prevede altresì la possibilità che a esercitare il potere sostitutivo sia il livello nazionale. Ossia, “Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini stabiliti dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, assegna al Presidente della regione un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita la Regione interessata, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti necessari, anche incaricando il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica di cui al comma 3 di provvedere alla gestione del servizio idrico integrato in via transitoria e per una durata non superiore a quattro anni, comunque rinnovabile”.

Il comma 2 del medesimo articolo 16 del disegno di legge in commento prevede (con modalità simili a quelle già descritte con riferimento alla misura prevista al comma 1) una **ulteriore autorizzazione di spesa dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità**, per gli esercizi finanziari 2026 e 2027, **per l'erogazione straordinaria in favore dell'azienda speciale consortile "A.I.C.A. - Azienda idrica comuni agrigentini"** di un importo complessivo pari a 10.000 migliaia di euro per ciascun esercizio, a titolo di anticipazione.

Articolo 17

"Interventi in materia di istruzione"

La relazione governativa allegata al ddl in esame informa che il presente intervento si rende necessario ai fini del recepimento nell'ordinamento regionale dell'incremento dei compensi dei revisori contabili delle istituzioni scolastiche, stabilito con decreto interministeriale del MIM di concerto con il MEF, sottoscritto in data 11 settembre 2025.

Occorre rilevare che la normativa statale ricollega l'incremento del compenso all'attribuzione ai revisori contabili di ulteriori compiti di verifica sulla base di quanto disposto dal Ministero relativamente al controllo della gestione finanziaria e contabile delle istituzioni scolastiche.

Si chiedono chiarimenti al Governo sull'attuazione della norma statale e quindi sull'analogo ampliamento delle competenze dei revisori contabili delle istituzioni scolastiche nella regione siciliana, in particolare in raccordo a quanto previsto dalla l.r. 6/2000.

L'intervento normativo previsto dal **comma 2** si propone di finanziare l'implementazione della dotazione tecnica di attrezzature e sussidi a beneficio degli studenti con disabilità nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e, a tale proposito, stabilisce un contributo straordinario per il 2026 per un importo pari ad un milione di euro, rinviando ad un decreto del competente dirigente generale la disciplina delle modalità di erogazione del contributo.

La norma non indica alcun criterio, né sotto il profilo dell'individuazione degli istituti scolastici tra i quali distribuire le risorse, nonché del limite massimo di contributo erogabile a ciascuna struttura. In assenza, dunque, di criteri e di principi direttivi sulla base dei quali potrà essere erogato il contributo straordinario, rischia di risultare violato il principio di legalità in senso sostanziale.

Articolo 18

“Interventi per la prevenzione degli incendi nei parchi archeologici”

La norma autorizza il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana a erogare, per il triennio 2026-2028, contributi straordinari in favore dei parchi archeologici destinati alle operazioni di diserbo e prevenzione degli incendi.

L'attuazione di dettaglio della misura è demandata a un successivo decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali, fermo restando il criterio di riparto delle risorse fissato dalla norma stessa.

Si prevede, infatti, che il 50 per cento dello stanziamento è assegnato in proporzione all'estensione territoriale del parco, mentre il restante 50 per cento è distribuito a compensazione dei minori introiti derivanti dalla vendita dei biglietti rispetto alla media regionale, sostenendo così le strutture con minor capacità di autofinanziamento.

Articolo 19

“Fondo per la prevenzione degli incendi boschivi”

L'articolo prevede misure e risorse volte alla prevenzione degli incendi boschivi.

Anzitutto (**comma 1**) viene istituito nel bilancio della Regione un **Fondo di rotazione** denominato “**Prevenzione incendi boschivi**”, destinato alla copertura finanziaria delle **spese sostenute dai Comuni** (compresi quelli che versano in condizione di dissesto o risanamento), nell'esercizio di un **potere sostitutivo nei confronti dei privati**, svolto per promuovere e agevolare interventi di **prevenzione di incendi boschivi nei territori di propria competenza**.

A tale finalità è destinato un milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028 (**comma 2**).

Il **comma 4** chiarisce che il **Fondo** sarà **alimentato con le somme versate dai Comuni, a titolo di restituzione, a seguito di recupero delle stesse dai proprietari o detentori di terreni inadempienti** agli obblighi che derivano da ordinanze sindacali.

Al comma successivo (**comma 5**) si specifica altresì che, **indipendentemente dal recupero delle somme, i Comuni dovranno comunque rimborsare alla Regione** le somme anticipate, **nel termine di cinque anni dall'erogazione**. E che (comma 6) **in caso di mancato versamento** da parte degli Enti locali, in favore del bilancio della Regione, **il Dipartimento regionale delle autonomie locali è autorizzato provvedere al recupero delle somme erogate**, a valere sui trasferimenti regionali in favore degli enti locali beneficiari.

Le modalità di utilizzazione del fondo, la cui gestione è affidata al Comando del Corpo Forestale Regionale, verranno disciplinate con decreto dell'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente, da emanarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della legge.

Al Fondo rotativo si aggiunge una **ulteriore misura di tipo “premiale”**. Al comma 8 si stabilisce, infatti, che i **Comuni che attingono al Fondo di rotazione e che sono in regola con il meccanismo di restituzione delle somme (ovvero, che provvedono con risorse proprie a esercitare il potere sostitutivo) possono beneficiare di finanziamenti per interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da effettuare in aree di proprietà o nella disponibilità dei Comuni**. Per tale finalità viene autorizzata la spesa di un milione di euro per il triennio 2026-2028. Anche in questo caso la gestione dei finanziamenti è affidata al Comando del Corpo forestale regionale, sulla base di quanto stabilito con un decreto dell'Assessore regionale del territorio e dell'ambiente.

Con riguardo a tale ultima previsione, si segnala che **vincolare tale premialità (anche) alla restituzione delle somme comporta un differimento nella possibilità di fruizione, dal momento che si prevede che i Comuni restituiscano le somme del Fondo di rotazione nel termine di cinque anni**.

Articolo 20

“Spese per le finalità di cui al comma 5 dell’articolo 1 della l.r. 16/2020 e s.m.i.”

L’articolo reca un’autorizzazione di spesa per l’esercizio finanziario 2026 di **1,278 milioni di euro**, destinati a finanziare il corso di formazione del nuovo personale del comparto non dirigenziale del Comando del Corpo Forestale della Regione siciliana assunto a tempo indeterminato.

Articolo 21

“Norme in materia di personale del Corpo Forestale della Regione siciliana”

L’articolo stanziava risorse per i procedimenti assunzionali del Corpo forestale della Regione Siciliana.

Il **comma 1** per la suindicata finalità ridetermina in termini ribassati l’autorizzazione di spesa di cui al comma 4-*bis* dell’articolo 50, l.r. 31 gennaio 2024, n. 3, sia per l’esercizio finanziario 2026, per il quale stanziava **14.747.828,67 euro** in luogo della precedente previsione di euro 16.417.133,68, sia per l’esercizio finanziario 2027, per il quale stanziava **18.298.261,82 euro** in luogo della precedente previsione di euro 20.790.990,52. La norma, inoltre, reca una previsione di spesa di euro **22.304.314,12** per l’esercizio finanziario 2028 ed indica per ciascun esercizio finanziario del triennio 2026-2028 la ripartizione delle suddette risorse nei pertinenti capitoli di spesa (tutti iscritti nell’ambito della Missione 9, Programma 5).

Il **comma 2** si limita a sostituire il riferimento agli esercizi finanziari ricompresi nel triennio precedente 2025-2027 contenuto nel citato art. 50, comma 4-*bis* con quello agli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 rientranti nell’orizzonte temporale della manovra finanziaria.

Articolo 22

“Implementazione e adeguamento piattaforme digitali del Dipartimento regionale tecnico”

Si tratta di una autorizzazione di spesa (pari a euro 873.215,00 per l'esercizio finanziario 2026, euro 1.471.015,00 per l'esercizio finanziario 2027 ed euro 1.251.415,00 per l'esercizio finanziario 2028) finalizzata a **implementare le piattaforme digitali certificate gestite dal Dipartimento regionale tecnico e utilizzate dai Dipartimenti dell'Amministrazione regionale, al fine di adeguarle** alle modifiche introdotte dall'articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (c.d. Codice appalti).

Nella relazione illustrativa si chiarisce che “il Dipartimento Regionale Tecnico (DRT) gestisce un ecosistema articolato di piattaforme telematiche, indispensabili per lo svolgimento delle attività amministrative, tecniche e istituzionali della Regione Siciliana.

La relazione evidenzia altresì la necessità dell'immediata attuazione della norma, paventando il rischio della potenziale interruzione dei servizi digitali essenziali a supporto delle attività istituzionali, nonché dei servizi pubblici destinati a tutti i Dipartimenti della Regione siciliana nonché ai cittadini, ai professionisti e agli operatori economici.

Non è chiara la ragione per cui nel testo oltre al rinvio all'intero Codice appalti viene espressamente citato l'articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 del medesimo Codice, riferito esclusivamente ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione che devono essere adottati dalle le stazioni appaltanti e dagli enti concedenti.

Articolo 23

“Fondo per la risoluzione dei contenziosi mediante transazioni”

Il comma 1 istituisce un fondo presso il Dipartimento regionale Bilancio e tesoro, con una dotazione annua di 10 milioni di euro per il triennio 2026-2028, destinato a coprire gli oneri derivanti dalla stipula di contratti di transazione.

Il comma 2 stabilisce che per far fronte agli oneri discendenti dalla stipula delle transazioni di cui al comma 1 si provvede altresì con quota parte delle somme già accantonate nel Fondo contenzioso del Risultato di Amministrazione o stanziare a valere sul predetto Fondo, inerenti al contenzioso oggetto della transazione stipulata.

Le disposizioni inserite al comma 1 e al comma 2 introducono due modalità di copertura alternativa rispetto agli oneri derivanti dalla stipula di contratti di transizione, contravvenendo al principio di certezza della copertura finanziaria. Pertanto, è necessario fornire con maggiore chiarezza le ragioni sottostanti per cui si attinge dal fondo di cui al comma 1 in alternativa alla modalità ordinaria che fa riferimento al Fondo contenzioso di cui al comma 2.

Il comma 3 autorizza il Ragioniere Generale a effettuare le necessarie variazioni di bilancio, su richiesta dell'amministrazione interessata, per trasferire le somme dal fondo al capitolo di spesa del dipartimento che deve concludere la transazione.

Il comma 4 rinvia per la quantificazione degli oneri, **a far data dal 2029**, alla legge di bilancio.

Articolo 24

“Norme in materia di rientri nel Fondo Sicilia”

L'articolo incide sulla disciplina dei rientri di cui alle misure gestite da Irfis-FinSicilia S.p.A.

In particolare, **il comma 1** reca una modifica dell'articolo 13, comma 8, l.r. della 10 agosto 2022, n. 16, secondo la quale i rientri dalle misure gestite da IRFIS-FinSicilia S.p.A. **anche a valere sulle risorse del PO FESR Sicilia 2014-2020, a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli relativi ad interessi attivi maturati o discendenti da provvedimenti di revoca delle agevolazioni**, unitamente ai rientri dalle misure gestite da IRFIS-FinSicilia S.p.A. a valere sulle risorse del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana, confluiscono sul Fondo Sicilia di cui all'articolo 2, l.r. 22 febbraio 2019, n. 1 ss.mm., così da poter essere destinati allo sviluppo delle imprese sul territorio siciliano.

Il **comma 2**, analogamente al primo comma, amplia lo stock dei rientri dalle misure gestite da IRFIS-FinSicilia S.p.A., in questo caso con specifico riferimento a quelle di cui alla l.r. 12 maggio 2020, n. 9. A tal fine interviene sull'articolo 2, comma 1, l.r. 25 maggio 2022, n. 13, precisando che **tutti i rientri a qualsiasi titolo afferenti alle citate misure, compresi quelli relativi ad economie, interessi attivi maturati o a provvedimenti di revoca delle agevolazioni**, fermi restando i vincoli di destinazione originari ove sussistenti, confluiscono sul Fondo Sicilia di cui all'articolo 2, l.r. 22 febbraio 2019, n. 1 ss.mm., così da poter essere destinati allo sviluppo delle imprese sul territorio siciliano.

Il comma 3, infine, estende **fino al 2029** il periodo durante il quale i rientri della Gestione a Stralcio Fondo Unico ex art. 61, l.r. 28 dicembre 2004, n. 17, ss. mm. devono confluire nel Fondo Sicilia piuttosto che nel patrimonio netto di IRFIS-FinSicilia S.p.A.

Articolo 25

Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2015, n. 29

Con l'articolo si provvede a individuare le c.d. zone di accelerazione terrestri, nell'ambito delle aree e dei siti idonei, nei quali ubicare prioritariamente le fonti di energia rinnovabile. La predetta individuazione avviene attraverso la previsione di una disposizione aggiuntiva alla legge regionale 20 novembre 2015, n. 29

Si segnala che l'articolo 11-bis del decreto legislativo n. 190/2024 è stato di recente introdotto dal decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili, è attualmente in corso di conversione e, pertanto, suscettibile di subire ulteriori modifiche nel corso dell'iter legislativo.

Criticità: si tratta di **norma ordinamentale** estranea al contenuto tipico della legge stabilità ai sensi del d.lgs. 118/2011. Richiederebbe pertanto un'autonoma istruttoria legislativa presso le commissioni parlamentari competenti.

Articolo 26

Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2015, n. 29 in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - IAFR

Con l'articolo vengono individuate "ulteriori aree idonee regionali all'installazione di impianti da fonti rinnovabili di qualsiasi tecnologia" rispetto a quelli elencati all'articolo 11-bis del decreto legislativo n. 190/2024.

Si segnala che l'articolo 11-bis del decreto legislativo n. 190/2024 è stato di recente introdotto dal decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili, è attualmente in corso di conversione e, pertanto, suscettibile di subire ulteriori modifiche nel corso dell'iter legislativo.

Criticità: si tratta di **norma ordinamentale** estranea al contenuto tipico della legge stabilità ai sensi del d.lgs. 118/2011. Richiederebbe pertanto un'autonoma istruttoria legislativa presso le commissioni parlamentari competenti.

Articolo 27

Destinazione oneri istruttori previsti in materia di energia

Il comma 1 prevede che a decorrere dall'esercizio finanziario 2026, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità è autorizzato a destinare, nel limite del 50%, il gettito proveniente dai contributi di cui articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (**si tratta di oneri versati dai privati per autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro**), prioritariamente ai fini del trattamento economico e di formazione del personale impegnato nello svolgimento delle relative attività istruttorie. Detto impiego del predetto gettito dovrà avvenire previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per l'energia e per i servizi di pubblica utilità.

Il comma 2 prevede che a “completamento delle attività di cui al comma 1, i contributi di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, possono essere utilizzati, previa individuazione delle rispettive quote determinate dalla deliberazione di cui al precedente comma, anche per le seguenti attività inserite nel quadro degli interventi previsti dal Piano energetico ambientale regionale (PEARS):

- promozione di investimenti finalizzati alla ricerca scientifica e giuridica in materia di fonti energetiche rinnovabili, risparmio ed efficientamento energetico e conseguente sviluppo;
- opere di compensazione ambientale dei territori interessati dagli insediamenti degli impianti;
- riassetto e sviluppo socio-economico dei comuni ove sono ubicati gli impianti.

Il comma 3 prevede che i destinatari degli interventi di cui al precedente comma siano individuati con decreto dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità.

Si osserva che la disposizione, dopo aver previsto al comma 1, che massimo il 50% del gettito proveniente dal contributo versato dai privati venga destinato ai fini del trattamento economico e di formazione del personale impegnato nello svolgimento delle relative attività istruttorie, al comma 2 individua ulteriori finalità cui destinare il predetto gettito rientranti nel quadro degli interventi del PEAS, **mentre il comma 3 demanda ad un decreto assessoriale i destinatari degli interventi ricadenti nella previsione di cui al comma 2.**

Il comma 3, in parola, **appare problematico sotto il profilo del rispetto del principio di legalità sostanziale** nella misura in cui lascia all'Assessore il compito di individuare discrezionalmente, per le ampie finalità di cui al comma 2, i destinatari della misura, senza la previsione di alcun profilo procedurale che consenta di selezionare i destinatari nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità (art. 97 Cost.).

Si osserva, inoltre, che **sotto il profilo finanziario** la disposizione e l'allegata relazione non chiariscono l'attuale destinazione del gettito del contributo, limitandosi ad

indicare il capitolo di spesa cui affluiscono le relative somme. Si chiedono pertanto chiarimenti al Governo sul punto.

Articolo 28

Modifica all'art. 8. legge regionale 29 dicembre 1962 n. 28

Modifica le competenze dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, ultimo periodo, del D.lgs. n. 190/2024 (c.d. Testo unico in materia di energie rinnovabili - TUE) che consente alle regioni di optare in luogo del “provvedimento autorizzatorio unico regionale – PAUR”, previsto dall' art. 27- bis del TU ambientale, per lo strumento dell'”autorizzazione unica” di cui all’art. 9 medesimo, attribuendone la competenza esclusivamente all'Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità in materia di energia.

Criticità: si tratta di **norma ordinamentale** estranea al contenuto tipico della legge stabilità ai sensi del d.lgs. 118/2011. Richiederebbe pertanto un'autonoma istruttoria legislativa presso le commissioni parlamentari competenti.

Articolo 29

Modificazioni alla legge regionale luglio 2000 n. 14

La disposizione è volta ad anticipare la riscossione ed il relativo accertamento delle entrate dovute annualmente dai concessionari di idrocarburi.

Articolo 30

Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2015, n. 29 in materia di autorizzazione unica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia

L'articolo introduce la preventiva presentazione di una polizza fideiussoria per il rilascio dell'autorizzazione unica alla realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia (IAFR).

Criticità: si tratta di **norma ordinamentale** estranea al contenuto tipico della legge stabilità ai sensi del d.lgs. 118/2011. Richiederebbe pertanto un'autonoma istruttoria legislativa presso le commissioni parlamentari competenti anche per valutare nel complesso le modifiche a una disciplina che a livello nazionale ha visto la recentissima approvazione del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili, attualmente in corso di conversione.

Articolo 31

Misure per il sostegno alle esportazioni

Il comma 1, prevede un finanziamento a fondo perduto di contributi in favore delle micro imprese e delle piccole e medie imprese aventi un'unità produttiva nel territorio della Regione, per l'abbattimento dei tassi di interesse sui mutui contratti dalle medesime a partire dal 1° luglio 2025 con banche e intermediari finanziari per programmi di investimento o per fabbisogno finanziario circolante nonché per l'abbattimento dei costi di trasporto merci a carico delle imprese siciliane. A tal fine il Governo stanZIA 10 milioni di Euro in un apposito plafond nell'ambito del Fondo Sicilia.

Il comma 2 attribuisce ad un decreto dell'Assessore per l'Economia, previo parere della Commissione Bilancio dell'ARS, l'individuazione della misura massima dei contributi, le condizioni, le modalità di erogazione, le priorità e la regolamentazione di dettaglio dei medesimi.

Criticità: la norma, nel rinviare quanto all'applicazione della disposizione al decreto dell'Assessore **non detta alcun principio o criterio direttivo** utile ad orientarne la discrezionalità in ordine alle modalità di attuazione, in **violazione del principio costituzionale di legalità sostanziale**.

Si segnala, altresì, dal punto di vista della formulazione del comma 1, **la necessità di richiamare esplicitamente, in materia di aiuti “de minimis”, il rispetto del Regolamento UE 2023/283 del 13 dicembre 2023.**

Articolo 32

Fondo unico a gestione separata della CRIAS

La disposizione in esame autorizza l'Assessorato all'Economia a rimpinguare il Fondo unico a Gestione Separata istituito presso la Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane (CRIAS), di cui all'art 64. della l.r. 6/1997 per l'importo di 5.000 migliaia di euro destinata agli interventi previsti in favore delle imprese artigiane di cui all'art. 16 della l.r. 6 agosto 2009 n. 9 e s.m.i.

La copertura finanziaria della misura è individuata sui fondi del capitolo 215704.

Articolo 33

Contributo straordinario a favore delle attività commerciali

L'emendamento introduce un nuovo articolo volto a sostenere economicamente determinate attività commerciali.

Il comma 1 autorizza l'Assessorato alle Attività Produttive a concedere un contributo straordinario, a titolo di indennizzo. I beneficiari sono gli imprenditori i cui esercizi commerciali si trovano in "località ad alta valenza turistica delle Città Metropolitane". La condizione per ricevere il contributo è che l'attività dell'impresa sia economicamente penalizzata dalla chiusura al traffico della viabilità pubblica di fronte all'esercizio. La norma specifica che l'aiuto deve essere concesso nel rispetto della normativa europea sugli aiuti de minimis.

Il comma 2 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026. La norma delega a un successivo decreto dell'Assessore regionale per le Attività Produttive la definizione dei criteri e modalità di erogazione del contributo.

Profili di criticità costituzionale: il comma 2, nel rinviare quanto all'applicazione della disposizione al decreto dell'Assessore **non detta alcun principio o criterio direttivo** utile ad orientarne la discrezionalità in ordine alle modalità di attuazione, in **violazione del principio costituzionale di legalità sostanziale**.

La norma, inoltre, **limita il beneficio ai soli esercizi ubicati nelle Città Metropolitane**, dunque limita l'intervento alle sole aree di Palermo, Catania e Messina. Questa restrizione basata su un mero dato territoriale andrebbe giustificata onde rispettare **il principio di uguaglianza e del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione**.

Articolo 34

Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2023, n. 25 in materia di Ufficio speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale

La norma interviene sull'articolo 11, comma 3, della legge regionale 21 novembre 2023, n. 25.

L'emendamento propone di prorogare di due anni, dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2028, la durata dell'"Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale".

Lo scopo dichiarato è quello di consentire all'Ufficio di completare i compiti per cui è stato istituito. La relazione, inoltre, afferma esplicitamente che la disposizione **non comporta oneri** per il bilancio.

Si ricorda che le giurisprudenze, amministrativa e costituzionale, hanno costantemente affermato che le gestioni commissariali o, come in questo caso, gli "uffici speciali", sono legittime solo se strettamente collegate a una situazione eccezionale e limitate nel tempo.

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 81 Cost. ogni norma che comporta nuovi o maggiori oneri indichi i mezzi per farvi fronte. **Una dichiarazione di invarianza finanziaria dovrebbe essere supportata da una relazione tecnica** che dimostri come i costi di funzionamento dell'ufficio speciale per i due anni aggiuntivi (2027 e 2028) siano integralmente coperti da risorse già stanziare a legislazione vigente per quello specifico scopo e per quegli anni, senza necessità di nuovi stanziamenti.

Articolo 35

Misure per l'attrazione di nuovi residenti

L'emendamento, sfruttando le potenzialità della norma di attuazione dello Statuto speciale recentemente emanato con il D.lgs. n. 33 del 2025, allo scopo di attrarre nuovi residenti nell'isole o di favorire il rientro di siciliani trasferitisi fuori dall'isola, istituisce un contributo a fondo perduto a favore delle persone fisiche che rispettino cumulativamente le condizioni previste dalla disposizione. Il contributo in parola è pari al 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dovuta e integralmente versata dal soggetto beneficiario in base alla dichiarazione dei redditi annuale.

Il comma 5 stima che in applicazione della disposizione in esame vi sarà un incremento dell'entrata al Titolo I, Tipologia 101, capitolo 1023 per l'importo di 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2027, di 15.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2028, di 20.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2029, di 15.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2030 e di 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2031.

Il comma 6 autorizza la spesa di 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2027 e di 15.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2028.

Il comma 7 individua quale copertura finanziaria della disposizione in esame il maggior gettito IRPEF stimato al comma 5 per gli esercizi 2029-2031.

Si osserva che, mentre il comma 6, ai fini della copertura finanziaria, autorizza una spesa corrispondente agli oneri discendenti dalla disposizione in esame e stimati per gli anni 2027 e 2028 in euro 5 milioni e 15 milioni, il comma 7, invece, individua la copertura della misura, per gli esercizi 2029-31, con il maggior gettito IRPEF che si stima discenderà dall'attuazione della disposizione in esame.

Con riferimento al comma 7, sotto il profilo della compatibilità della copertura finanziaria con il precetto di cui all'articolo 81, comma 3, Cost. e con la normativa attuativa che individua le modalità di copertura delle leggi di spesa (tassativamente

disciplinati dall'art. 17 della legge n. 196 del 2009, dall'art. 38 del D.lgs. n. 118 del 2011 e, con specifico riferimento alla Regione Siciliana, dall'art. 7 della legge regionale n. 47 del 1977) **si rammenta che** la giurisprudenza costituzionale richiede che *“la copertura di nuove spese, deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri”* (ex multis Corte cost., sent. n. 64 del 2023).

Si consiglia, pertanto, con riferimento agli esercizi 2029-31, di rinviare la quantificazione dell'onere e la relativa copertura alle successive leggi di bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del D.lgs. n. 118 del 2011, anche allo scopo di verificare, a seguito dell'applicazione della disposizione in esame per gli esercizi 2027-28, la stima del maggior gettito IRPEF determinato dalla misura.

L'articolo 35, Comma 8, sostituisce l'articolo 1 della Legge Regionale 4 giugno 1980, n. 55, ridefinendo la disciplina della **Consulta dei Siciliani all'estero**.

La Consulta è istituita presso l'Assessorato della famiglia con il duplice obiettivo di **potenziare le misure per l'attrazione di nuovi residenti** e di **valorizzare in modo qualificato i rapporti con i Paesi di emigrazione**. L'organismo opera in raccordo con il Comitato generale degli italiani all'estero (CGIE) e altri organismi statali e regionali. **(Art. 1, Comma 1)**

L'organismo, oltre ad avere un ruolo consultivo, è incaricato di elaborare **proposte concrete** sulle politiche socio-economiche, sull'assistenza materiale e morale dei siciliani all'estero e in tema di immigrazione. **(Art. 1, Comma 2, lettere a) e b))**.

Tra gli altri compiti specifici dell'organismo, si segnalano la promozione di iniziative di **turismo sociale e conoscitivo**, volte a far scoprire la Sicilia non solo a scopo ricreativo, ma anche in relazione a **opportunità di investimenti e studio**. **(Art. 1, Comma 2, lettera e))**.

Inoltre, l'Assessore è autorizzato a sostenere il finanziamento di progetti che coinvolgano le nuove generazioni all'estero per la diffusione del **patrimonio culturale**,

artistico ed economico, con un focus particolare sulla promozione del brand **Made in Sicily** e il sostegno a scambi accademici. (**Art. 1, Comma 2, lettera d)**).

La Consulta delibera un proprio **regolamento di funzionamento** (entro sei mesi dall'insediamento) ed di presentare una **relazione annuale** sull'attività svolta all'Assemblea Regionale Siciliana (ARS). (**Art. 1, Comma 2, lettere l)**

La sua composizione è così definita: è presieduta dal **Presidente della Regione**, si prevedono poi **trenta rappresentanti** provenienti dall'estero, suddivisi in base a precise aree geografiche (es. USA, Sud America, Asia/Africa), e **dieci rappresentanti** designati da associazioni regionali. (**Art. 1, Comma 3**). È obbligatorio garantire la presenza di **giovani** (non oltre 35 anni) e **donne** siciliane all'estero nelle designazioni. (**Art. 1, Comma 4**).

È stabilito che l'incarico è svolto **a titolo onorifico e gratuito**, senza diritto a rimborsi spese, gettoni di presenza o compensi di alcun tipo. (**Art. 1, Comma 7**)

Viene da ultimo prevista l'istituzione del **registro delle associazioni dei siciliani all'estero** presso l'Assessorato competente. (**Art. 1, Comma 8**)

Criticità: il comma 8 è norma ordinamentale estranea al contenuto tipico della legge stabilita ai sensi del d.lgs. 118/2011. Richiederebbe pertanto un'autonoma istruttoria legislativa presso le commissioni parlamentari competenti.

Articolo 36

Spese di progettazione del centro convegnistico “Le Ciminiere di Catania

L'articolo stanZIA **1 milione di Euro**, per l'esercizio finanziario 2026, per le spese di progettazione del centro convegnistico “Le Ciminiere” di Catania, le cui sale sono andate distrutte a causa di un incendio verificatosi lo scorso novembre, autorizzando, a tal fine, il Dipartimento regionale tecnico ad erogare un contributo straordinario in favore della suddetta Città Metropolitana.

Articolo 37

Provvedimenti per il recupero di edifici situati nei centri storici e zone omogenee, per il sostegno abitativo alle giovani coppie e per l'incremento dell'efficienza energetica degli edifici siciliani

L'articolo ha una portata molto ampia, dal momento che disegna una misura di sostegno abitativo, nella quale sono individuate diverse tipologia di destinatari e di interventi.

Si segnala, peraltro, che il comma 1 dell'articolo è quasi interamente sovrapponibile alla misura prevista all'articolo 33 (Recupero edifici situati nei centri storici e zone omogenee) della legge regionale n. 6/2009. E che, pertanto, la disposizione andrebbe coordinata con tale previsione, pena il rischio di creare una sovrapposizione tra le due previsioni, nonché dubbi interpretativi.

Articolo 38

Cofinanziamento di misure di mutualizzazione del rischio in agricoltura

La norma istituisce un regime d'intervento, in conformità alle previsioni dell'ordinamento unionale e statale, in favore delle aziende agricole siciliane per l'accesso a strumenti di mutualizzazione del rischio da eventi atmosferici avversi. Si prevede che il sostegno sia concesso per una sola annualità con obbligo dei beneficiari di rinnovare, con oneri a proprio carico, il contratto assicurativo almeno per l'anno successivo a quello di erogazione. Per le finalità in parola, il comma 4 autorizza per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, la spesa di 4.000 migliaia di euro (missione 16, programma 1) che viene coperta con i fondi di cui al cap. 215704.

Il comma 5 demanda l'intera applicazione della disposizione ad un decreto assessoriale.

Criticità: il comma 5, nel rinviare quanto all'applicazione della disposizione al decreto dell'Assessore **non detta alcun principio o criterio direttivo** utile ad orientarne la discrezionalità in ordine alle modalità di attuazione, in **violazione del principio costituzionale di legalità sostanziale**.

Articolo 39

Stabilizzazione personale meccanizzazione ESA

L'articolo stanZIA risorse per la stabilizzazione dei lavoratori stagionali assunti a tempo determinato dall'Ente di sviluppo agricolo della Sicilia ESA (art. 14, comma 44, l.r. 25 maggio 2022, n. 13 ss.mm.) c.d. "trattoristi", nonché per l'acquisto di beni e servizi finalizzati alla meccanizzazione agricola (commi 3 e 4).

In particolare, il **comma 1** prevede che l'ESA, previo espletamento di procedura di selezione di idoneità fisica e professionale, provveda a partire dal 2026 alla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dei lavoratori sopra citati, entro i limiti delle risorse stanziate ai sensi del **comma 2**.

Quest'ultimo autorizza a tal fine **la maggiore somma di 2.114 migliaia di Euro per il 2026** e di **1.880 migliaia di Euro per il 2027** a valere sulle disponibilità 147326 (Missione 16, Programma 1), mentre al **comma 4** è determinata la spesa per le annualità dal 2028 al 2039 con copertura sul capitolo 215704 (Missione 20, Programma 3).

Infine, il **comma 3 stanZIA 638.000 Euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027**, a valere sulle disponibilità del capitolo 546401 (Missione 16, Programma 1), per diverse finalità riconducibili al potenziamento dei mezzi meccanici al servizio dell'agricoltura siciliana.

Profili di criticità costituzionale: in merito alla misura di stabilizzazione prevista al comma 1, occorre segnalarne la criticità sotto il profilo della legittimità costituzionale. Si ricorda, infatti, che le **procedure di stabilizzazione del personale** sono disciplinate dall'art. 20 della l. 25 maggio 2017, n. 75, ss.mm., **trattandosi di materia riconducibile all'“ordinamento civile”** di competenza statale *ex art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione* (v. *ex multis* Corte cost. sent. n. 99 del 2023, laddove si legge che *“deve ritenersi integrata la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., quando la disciplina regionale, consentendo la trasformazione di contratti precari di lavoratori in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, incide sulla regolamentazione del rapporto precario già in atto e, in particolare, sugli aspetti connessi alla durata del rapporto, e determina, al contempo, la costituzione di altro rapporto giuridico, ovvero il*

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, destinato a sorgere proprio per effetto della stabilizzazione”).

Peraltro tali profili critici delle procedure di stabilizzazione, anche con riferimento agli enti regionali dotati di personalità giuridica di diritto pubblico quale è l'ESA, è stata rimarcata nei recenti rilievi alla l.r. 22 ottobre 2025, n. 31, trasmessi il 19 novembre 2025 dal Ministero per la pubblica Amministrazione, nei quali si osserva in materia di misure occupazionali per il personale dei Consorzi di bonifica siciliani che l'art. 9 della legge citata introdurrebbe una stabilizzazione di fatto del personale precario dei Consorzi in potenziale deroga al principio dell'apertura al pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost. Né sembra che nel caso di specie questa osservazione potrebbe essere superata dal riferimento contenuto nella disposizione in esame al “*previo espletamento di procedura di selezione di idoneità fisica e professionale*”, la quale non pare avere i caratteri propri delle prove selettive dei pubblici concorsi.

In riferimento al **comma 2 si segnala la necessità di dare copertura triennale alla spesa per il personale ESA, eliminando, conseguentemente l'annualità 2028 dal comma 4.**

Articolo 40

Interventi a sostegno delle aziende agricole per i danni da Plasmopara viticola

La disposizione incrementa per l'esercizio 2026 di dieci milioni di euro lo stanziamento già disposto dall'articolo 28, comma 2, della legge regionale 18 novembre 2024, n.28, per il riconoscimento di aiuti in favore delle imprese agricole siciliane colpite dall'evento calamitoso degli attacchi alle colture viticole da Plasmopara.

La copertura finanziaria della misura è individuata sui fondi del capitolo 215704.

Articolo 41

Incremento dotazione finanziaria fondo unico a gestione separata della CRIAS per l'agricoltura e per la pesca

L'articolo dispone un rifinanziamento per l'esercizio finanziario 2026 di uno strumento di credito agevolato, autorizzando il Dipartimento regionale dell'agricoltura a trasferire risorse pari a 5 milioni di euro alla CRIAS (Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane).

Le risorse sono destinate alle finalità di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 6/2009 (come modificato dalla l.r. 25/2011). Tale norma prevede misure di credito agevolato (credito di esercizio, anticipazioni, ripianamento debiti) in regime de minimis per le imprese agricole e, in virtù del comma 5-ter della stessa legge, anche per le imprese della pesca.

Articolo 42

Modifiche alla legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 in materia di Programma triennale e piano operativo annuale di sviluppo turistico regionale

Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 le parole “il 30 giugno dell'anno precedente al” sono sostituite con le parole “sessanta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione del”.

Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 le lettere e) e g) sono soppresse.

La norma, al primo comma, modifica la data di approvazione del Programma triennale di sviluppo turistico regionale da parte della Giunta regionale dal 30 giugno dell'anno precedente al triennio di riferimento a sessanta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione.

Sarebbe opportuno aggiungere alla fine della modifica che si intende introdurre “della Regione”.

Al comma 2 si intendono sottrarre al piano operativo annuale la definizione degli interventi in favore dei distretti turistici e tra gli obiettivi che con il piano si intendono raggiungere, anche la garanzia di una migliore qualità urbana nonché dei servizi e delle infrastrutture nel territorio.

Articolo 43

Modifica dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 in materia di fondazioni liriche e sinfoniche

Al comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, le parole “secondo i principi, le procedure ed i tempi previsti dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in quanto applicabili, nonché” sono soppresse.

L'articolo intende non applicare agli enti autonomi lirici e sinfonici regionali ed al comitato Taormina arte il d.lgs n. 367 del 1996, che prevede tra l'altro disposizioni sulla governance dei predetti enti.

Criticità: si tratta di **norma ordinamentale** estranea al contenuto tipico della legge stabilità ai sensi del d.lgs. 118/2011. Richiederebbe pertanto un'autonoma istruttoria legislativa presso le commissioni parlamentari competenti.

Profili di illegittimità costituzionale: si rileva che detti enti con la legge regionale n. 2 del 2002 sono stati trasformati in fondazioni e hanno acquisito la personalità giuridica di diritto privato all'atto dell'approvazione e pertanto devono soggiacere alla normativa statale. **Si tratta di materia afferente all'ordinamento civile.**

Articolo 44

Contributo ai comuni della provincia di Messina colpiti da eventi alluvionali dell'ottobre 2009

L'articolo stanZIA 1 milione di euro per finanziare un contributo in favore dei comuni della Città metropolitana di Messina colpiti dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2009, da ripartirsi al 50% tra il comune di Messina, da un lato, e i comuni di Fiumedinisi,

Scaletta Zanclea e Itala, dall'altro, in proporzione alla popolazione residente in ciascuno di essi.

Articolo 45

IRCCS "Oasi Maria SS. di Troina"

La norma prevede misure di sostegno economico e finanziario a favore l'IRCCS "Oasi Maria SS. di Troina".

Il comma 1 prevede la stipula di una convenzione tra l'Assessorato regionale della famiglia e l'IRCCS "Oasi Maria SS. di Troina", valida per il triennio 2026-2028, e finalizzata a garantire la continuità delle funzioni assistenziali dell'ente.

Gli oneri, quantificati in 5 milioni di euro annui per il triennio sono a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze.

Il comma 3 autorizza il Dipartimento regionale competente a concedere all'Istituto anticipazioni annuali di cassa, parametrize sulle somme rendicontate e approvate, relative sia al quinquennio 2021-2025, sia al nuovo triennio convenzionale 2026-2028. È prevista, inoltre, la restituzione dell'anticipazione al bilancio regionale entro il medesimo anno di erogazione, senza nuovi oneri finanziari.

Infine, il comma 4 rinvia a un decreto del ragioniere generale, previa delibera della giunta regionale e su proposta del dirigente generale del dipartimento competente, per le variazioni di bilancio necessarie.

Si segnalano **criticità** sotto il profilo del procedimento amministrativo contabile che prevede un decreto del Ragioniere Generale su delibera della giunta regionale.

Articolo 46

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 in materia di monitoraggio sui finanziamenti della politica unitaria di coesione

La disposizione modifica l'articolo 15, comma 9, della legge regionale n. 8 del 2016, che disciplina una misura sanzionatoria/interdittiva per i beneficiari di fondi europei e nazionali che non rispettino gli obblighi di monitoraggio.

L'attuale testo vieta la concessione di nuovi finanziamenti a valere sui fondi FESR e FSE della programmazione 2014-2020 ai soggetti (pubblici o privati) che risultano inadempienti agli obblighi di monitoraggio su progetti finanziati con fondi della politica di coesione (FESR, FSE, FSC, PAC) dei cicli 2007-2013 e 2014-2020.

La modifica dell'articolo in commento generalizza e amplia la portata della norma, in quanto, da un lato, non si fa più riferimento a specifici cicli di programmazione passati, ma si parla genericamente di inadempienze su interventi finanziati "a valere sulle risorse dei programmi della politica unitaria di coesione", dall'altro, il divieto di ricevere nuovi fondi viene esteso, non più solo ai fondi "FESR e FSE della programmazione 2014-2020", ma a tutti i finanziamenti "a valere sulle risorse dei programmi della politica unitaria di coesione".

Articolo 47

Destinazione di risorse da parte di amministrazioni ed enti pubblici a scopi promozionali e di comunicazione istituzionale

L'articolo, in ragione delle specifiche finalità istituzionali dell'Assessorato regionale del turismo e al dichiarato fine di dare applicazione all'articolo 49, comma 4 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208, che consente alle Regioni destinare, ai fini di comunicazione istituzionale e all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, quote diverse da quelle stabilite al comma 1 della medesima norma in favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale (15%) e dei giornali quotidiani e periodici (50%), esclude l'applicazione delle suddette quote alle risorse

destinate dal medesimo Assessorato alle attività di comunicazione istituzionale e all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa.

Criticità: si tratta di **norma ordinamentale** estranea al contenuto tipico della legge stabilità ai sensi del d.lgs. 118/2011. Richiederebbe pertanto un'autonoma istruttoria legislativa presso le commissioni parlamentari competenti.

Profili di illegittimità costituzionale: si segnala che **la previsione così formulata appare illegittima in considerazione del fatto che introduce una deroga ai limiti stabiliti da una norma statale**, l'art. 49 comma 4 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208, attuativo della direttiva europea 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, il quale **stabilisce i principi fondamentali in materia di "ordinamento della comunicazione"** (art. 117, comma terzo, Cost.).

Articolo 48

Contributi in favore degli ecomusei

L'articolo prevede, per il 2026, **un contributo di 500.000 euro da destinarsi agli ecomusei** secondo quanto previsto dall'art. 6 della l.r. 2 luglio 2014, n. 16.

Si segnala, ai fini di un miglior drafting della norma, **l'opportunità di richiamare specificamente il citato articolo 6 della l.r. 2 luglio 2014, n. 16**, in luogo dell'intera legge, **specificando che il contributo verrà erogato secondo le modalità previste dall'art. 3, comma 3 della menzionata legge**, così da sottrarre la previsione ad una possibile censura di irragionevolezza a causa della mancata indicazione di criteri per l'assegnazione del contributo.

Articolo 49

Giornata della memoria dell'eruzione dell'Etna

L'articolo stanza, per l'esercizio finanziario 2026, **un contributo di 200.000 euro** per finanziare le iniziative della Regione di cui all'articolo 2 della l.r. 13 aprile 2022, n. 8 ss.mm. finalizzate a promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio

storico, culturale e ambientale attinente agli avvenimenti legati all'eruzione dell'Etna del 1669.

Articolo 50

Sostegno e promozione della creatività urbana, della street art e del muralismo

L'articolo introduce una misura di promozione culturale e rigenerazione urbana incentrata sull'arte di strada.

Il comma 1 enuncia il principio programmatico secondo cui la Regione riconosce e sostiene la street art come forma espressiva di impatto civico e strumento di rigenerazione, specialmente per le aree degradate.

Il comma 2 istituisce presso l'Assessorato ai Beni Culturali il "Fondo di creatività urbana" che tramite avviso pubblico eroga ai comuni contributi volti alla realizzazione di interventi di street art.

Si dà priorità ai progetti partecipativi, alla qualità artistica, alla durabilità dell'opera (longevità conservativa) e alla valenza sociale.

Il comma 3 autorizza la spesa di 200.000 euro per il solo esercizio finanziario 2026, che viene imputata alla Missione 5, Programma 2.

Criticità: si tratta di **norma ordinamentale** estranea al contenuto tipico della legge stabilità ai sensi del d.lgs. 118/2011. Richiederebbe pertanto un'autonoma istruttoria legislativa presso le commissioni parlamentari competenti.

Articolo 51

Celebrazioni dell'Anno europeo dei Normanni (2027)

L'articolo dispone l'adesione e il finanziamento delle celebrazioni per il millenario della nascita di Guglielmo il Conquistatore.

Il comma 1 dichiara l'adesione della Regione Siciliana alle celebrazioni dell'"Anno europeo dei Normanni (2027)", con finalità di valorizzazione dell'identità storica e del patrimonio culturale.

Il comma 2 sancisce la collaborazione internazionale con la Regione Normandia e con altri soggetti pubblici/privati con il perseguimento di un elenco di obiettivi specifici, quali: la valorizzazione dell'itinerario arabo-normanno (UNESCO), il miglioramento dell'offerta culturale sulla storia medievale, l'incremento del turismo culturale e la promozione internazionale.

Il comma 3 demanda alla Giunta regionale la costituzione di un "Comitato per le celebrazioni", cui vengono attribuiti di compiti di elaborare il programma delle iniziative e di coordinare i progetti di valorizzazione con gli enti locali.

Il comma 4 autorizza la spesa di 500.000 euro sia per il 2026 che per il 2027, imputata alla Missione 5, Programma 2.

Criticità: si tratta di **norma ordinamentale** estranea al contenuto tipico della legge stabilità ai sensi del d.lgs. 118/2011. Richiederebbe pertanto un'autonoma istruttoria legislativa presso le commissioni parlamentari competenti.

Il comma 3 contiene una norma di delega in bianco, laddove stabilisce che la Giunta "costituisce il Comitato per le celebrazioni", definendone soltanto i compiti, ma omettendo di disciplinarne la composizione, la durata e l'eventuale onerosità dell'incarico, non dettando alcun principio o criterio direttivo utile ad orientarne la discrezionalità in ordine alle modalità di attuazione, in violazione del principio costituzionale di legalità sostanziale.

In generale, **la norma non quantifica gli oneri** e non consente di valutare la copertura finanziaria.

Il comma 2 prevede una generica collaborazione con la Regione Normandia. Appare opportuno ricordare che le Regioni hanno potere di stipulare accordi con enti omologhi di altri Stati, ma tale potere è strettamente regolato dall'articolo 6 della Legge n. 131/2003 (Legge La Loggia), che prevede una complessa procedura di comunicazione

preventiva e autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli Esteri.

Sarebbe, pertanto, prudente inserire all'interno della disposizione la clausola "nel rispetto della vigente normativa statale in materia di rapporti internazionali delle Regioni".

Articolo 52

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 in materia di accesso ai fondi gestiti da Irfis FinSicilia s.p.a.

L'articolo 52 modifica l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2019. La norma originaria disciplina le modalità di utilizzo del "Fondo Sicilia", gestito da IRFIS FinSicilia S.p.A., individuando come beneficiari le imprese (giovani, femminili, start-up, vittime di usura, ecc.).

La modifica proposta estende la platea dei beneficiari aggiungendo "le persone fisiche che realizzino impianti fotovoltaici presso le abitazioni di proprietà".

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della L.R. n. 1/2019 la missione del fondo è quella di "destinare le suddette risorse esclusivamente alle finalità di sostegno e agevolazione del credito (...) alle imprese operanti in Sicilia (...) agli enti pubblici regionali che svolgono attività in favore delle imprese".

Articolo 53

Norma in materia di prestito d'onore per studenti universitari

All'articolo 20 della legge regionale 18 novembre 2024, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera c), le parole "ISEE inferiore ad euro 20.000,00" sono sostituite dalle parole "ISEE inferiore ad euro 30.000,00";

b) al comma 3 le parole “Il finanziamento ha durata decennale, con preammortamento sino ad un massimo di 5 anni” sono sostituite dalle parole “Il finanziamento ha durata di dodici anni con preammortamento sino ad un massimo di sette anni”.

Con l’articolo in esame si intendono modificare, da una parte, i parametri richiesti agli studenti universitari per accedere alla concessione di prestiti aumentando la soglia ISSE da 20.000,00 euro a 30.000,00 euro; dall’altra l’aumento della durata dello stesso finanziamento.

Articolo 54

Norme finalizzate all'accelerazione delle procedure di liquidazione dei consorzi ASI

L'articolo apporta modifiche alla normativa relativa alla liquidazione dei Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale (ASI).

- **Comma 1:** modifica la disciplina del trasferimento degli impianti idrici dei Consorzi ASI in liquidazione. Stabilisce che la proprietà degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione (art. 19, co. 2, lett. c-bis) è trasferita **a titolo gratuito ai Comuni** nel cui territorio ricadono, i quali subentrano nei gestori del Servizio Idrico Integrato.
- **Comma 2:** modifica le procedure di vendita dei beni immobili del patrimonio consortile (art. 19, co. 9). La vendita deve avvenire con riferimento ai valori di stima determinati **a titolo gratuito dall'IRSAP** (Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive), su richiesta del commissario liquidatore.
- **Comma 3:** aggiunge il comma *9-septies*, che definisce i prezzi di vendita dei beni immobili in liquidazione:
 - **Edifici (lett. a):** Il prezzo di vendita è pari al **valore minimo pubblicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate**. Alle imprese insediate che esercitano il diritto di prelazione, sono riconosciute e

decurtate dal prezzo le spese di manutenzione straordinaria già effettuate e certificate, fino al 15% del valore dell'immobile.

- **Suoli Produttivi (lett. b):** Il prezzo di vendita è quello fissato dal decreto del 2009 in materia, attualizzato secondo i parametri ISTAT.
- **Suoli Agricoli/Capacità Edificatoria Equivalente (lett. c):** Il prezzo di vendita è pari al **Valore Agricolo Medio (VAM)** pubblicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate.
- **Infrastrutture non trasferite (lett. d):** Il prezzo di vendita è basato sul costo originario di investimento o su una valutazione esterna del Consorzio ASI proprietario.
- **Comma 4:** introduce una clausola di salvaguardia per le attività commerciali. È fatto salvo il diritto al **mantenimento delle attività commerciali** già autorizzate in immobili (anche parzialmente) in favore dei soggetti che ne hanno la disponibilità, anche per i futuri aventi causa.

Criticità: si tratta di **norma ordinamentale** estranea al contenuto tipico della legge stabilità ai sensi del d.lgs. 118/2011. Richiederebbe pertanto un'autonoma istruttoria legislativa presso le commissioni parlamentari competenti.

Profili di illegittimità costituzionale: il comma 1 presenta dubbi di legittimità costituzionale nella misura in cui **trasferisce automaticamente *ex lege***, seppur a titolo gratuito, **la proprietà degli impianti ai comuni nel cui detti impianti ricadono senza apprestare le risorse necessarie** per la loro gestione così ledendo l'autonomia finanziaria e patrimoniale degli enti in questione e il principio di corrispondenza tra funzioni assegnate e risorse trasferite di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 119 Cost.

Il comma 4 sembra violare le norme civilistiche sulla successione nei contratti in essere nella misura in cui non pone neppure una minima disciplina temporale della norma di salvaguardia in questione.

Articolo 55

Contributo annuale Fondazione Villa De Pasquale

L'articolo in questione trasforma la spesa di **392.000 euro** autorizzata in favore della Fondazione Villa De Pasquale dall'art. 34, comma 8, l.r. 12 agosto 2024, n. 25 per le sole annualità 2024-2027 in una **spesa a regime**.

Profili di criticità costituzionale: trattandosi di un contributo ad un ente specifico costituisce una **norma provvedimento**, pertanto in possibile **violazione dell'art. 3 della Costituzione** per disparità di trattamento e **violazione del principio di uguaglianza**.

Articolo 56

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 in materia di tassa automobilistica

L'articolo apporta una modifica puntuale alla disciplina della Tassa Automobilistica Regionale (il c.d. "Bollo Auto") in relazione al regime di esenzione temporanea per i rivenditori di veicoli (c.d. "minivoltura").

La disposizione interviene sul comma 1-quater dell'articolo 2 della legge regionale n. 16/2015. La norma vigente stabilisce che per i concessionari e rivenditori auto, la presa in carico del veicolo per la rivendita interrompe l'obbligo di pagamento del bollo, in quanto l'obbligazione tributaria non sorge in capo a loro.

La modifica aggiunge una specificazione e chiarisce che **l'obbligazione tributaria che non sorge in capo al rivenditore comprende anche "l'eventuale omesso versamento da parte del precedente intestatario della tassa automobilistica scaduta anteriormente alla data di cessione del veicolo"**.

In sintesi, la norma esplicitamente mira a impedire che i concessionari possano essere oggetto di qualsiasi azione di recupero crediti da parte della Regione per bolli non pagati dai vecchi proprietari prima della vendita al concessionario.

Articolo 57

Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 22 ottobre 2025, n. 31 in materia di contributo IPAB Residence "Salvatore Bellia – San Luigi Gonzaga – Costanzo Cutore"

La norma interviene sull'articolo 25 delle ultime variazioni di bilancio, il quale assegna risorse all'IPAB Residence "Salvatore Bellia – San Luigi Gonzaga – Costanzo Cutore" per il risanamento finanziario.

In particolare, la lett. a) amplia l'oggetto della sanatoria finanziaria, permettendo di utilizzare il contributo regionale per coprire non solo i debiti verso l'Erario (Agenzia delle Entrate), ma anche le posizioni debitorie maturate verso terzi creditori.

La lett. b), invece, elimina la parola "massima" riferita alla quantificazione del contributo, trasformando lo stanziamento da un tetto limite variabile a un importo fisso e certo.

Criticità: la norma, ampliando significativamente la platea dei destinatari dei contributi regionali in parola, presenta **profili onerosi non quantificati** e, pertanto, privi di copertura finanziaria.

Articolo 58

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2022, n. 5 in materia di collocamento dei disabili

La disposizione introduce il comma 1-bis all'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2022 "Norme per l'accesso al lavoro dei non vedenti e dei disabili".

In particolare, si prevede che l'amministrazione regionale, gli enti locali e tutti gli organismi, enti e società partecipate regionali, destinino ai lavoratori con disabilità psichica almeno il 15 per cento della riserva generale prevista dalla legge nazionale sul diritto al lavoro dei disabili (art. 3, legge n. 68 del 1999). Si dispone, inoltre, che l'assunzione avvenga mediante le convenzioni disciplinate dall'art. 11 della citata legge n. 68 del 1999.

Criticità: si tratta di **norma ordinamentale** estranea al contenuto tipico della legge stabilità ai sensi del d.lgs. 118/2011. Richiederebbe pertanto un'autonoma istruttoria legislativa presso le commissioni parlamentari competenti

Articolo 59

Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 in materia di incentivi concernenti la famiglia, le politiche e le autonomie locali

La norma incide sui destinatari dei contributi di cui all'articolo 21, comma 8, della legge regionale n. 19 del 2005 il quale prevede benefici economici in favore delle associazioni rappresentative degli enti locali e dei loro amministratori che operino nel settore da almeno vent'anni (con attività annuale certificata) e che siano membri di diritto degli organi consultivi regionali

Con la presente modifica si riduce il requisito temporale vigente, passando da venti anni a cinque anni di operatività nel settore.

Criticità: la norma, ampliando significativamente la platea dei destinatari dei contributi regionali, ha **oneri non quantificati** e privi di copertura finanziaria tramite nuove previsioni di spesa.

Articolo 60

Interpretazione autentica in materia di conto di tesoreria degli enti locali

La norma interviene per chiarire il significato dell'espressione "chiusura del conto di tesoreria" contenuta al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25 in materia di contabilità degli enti locali il quale nella sua versione originaria fa riferimento alla "chiusura del conto di tesoreria acceso dall'organo straordinario della liquidazione (OSL)"

L'interpretazione autentica proposta dalla norma in esame stabilisce che tale espressione, ossia "chiusura del conto di tesoreria unica" si riferisce sia alla chiusura del conto di tesoreria unica (di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive

modificazioni) sia alla chiusura del conto di tesoreria presso l'istituto bancario convenzionato con l'ente.

Profili di illegittimità costituzionale: si rammenta che, in base al consolidato orientamento della Corte costituzionale, il ricorso alle norme di **interpretazione autentica** è consentito quando la norma di interpretazione ponga rimedio ad un'incertezza interpretativa attribuendo alla disposizione interpretata uno dei possibili significati ricavabili dal testo. Quando, invece, come pare nel caso in esame, la disposizione attribuisca alla legge precedente un nuovo significato che non era ricavabile dal testo si è in presenza di una legge innovativa di segno retroattivo la cui legittimità costituzionale è giustificata esclusivamente dall'esistenza di "ragioni imperative di interesse generale", così come restrittivamente interpretate dalla Consulta alla luce della giurisprudenza sovranazionale (ex multis Corte cost., sentenza n. 4 del 2024).

Articolo 61

Abrogazione del comma 9 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, in materia di trattamento accessorio dei dipendenti regionali

L'articolo abroga il **comma 9 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3**, che stabilisce che ai dipendenti della Regione, degli enti regionali (di cui all'art. 1 della l.r. 10/2000) e degli enti sovvenzionati, collocati in **aspettativa sindacale retribuita, non spetta alcuna forma di trattamento accessorio** né altre voci retributive non riconducibili al trattamento economico fondamentale.

La rimozione di tale divieto esplicito riapre la possibilità di riconoscere il trattamento accessorio (premi di produttività, indennità di risultato, etc.) anche al personale sindacalista in aspettativa, che non presta servizio attivo.

L'abrogazione del divieto comporta, di fatto, l'estensione di un beneficio economico (il trattamento accessorio) a una categoria di personale che ne era esclusa, generando **nuovi o maggiori oneri** per il bilancio regionale, che la norma non quantifica né ne indica la relativa copertura finanziaria, **rischiando di porsi in contrasto con l'art. 81 Cost.**

Articolo 62

Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11

La norma modifica l'articolo 20 della legge regionale n. 11 del 1988 che disciplina la possibilità per il personale regionale di chiedere un anticipo sulla liquidazione.

In particolare, il comma 1 elimina il riferimento esclusivo alla vecchia "indennità di buonuscita" (tipica del regime di Trattamento di Fine Servizio - TFS) ed estende espressamente l'applicabilità della norma anche al Trattamento di Fine Rapporto (TFR). In tal modo, si garantisce a tutti i dipendenti regionali con almeno otto anni di servizio, indipendentemente dal regime previdenziale di appartenenza, il diritto di richiedere l'anticipazione per spese sanitarie o per l'acquisto della prima casa.

Il comma 2 chiarisce che il limite di spesa per la concessione delle anticipazioni resta vincolato alla capienza del fondo di rotazione già costituito, senza generare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 63

Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 in materia di contratti pubblici

L'articolo 63 reca una interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 in materia di contratti pubblici. Nel dettaglio, si specifica che il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come da ultimo modificato dalla lett. a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12, si interpreta nel senso che il rinvio ivi previsto alle “disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni” è riferito anche a tutte le sue successive integrazioni e modifiche, fatte salve le diverse disposizioni introdotte dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modificazioni.

Criticità: si tratta di **norma ordinamentale** estranea al contenuto tipico della legge stabilità ai sensi del d.lgs. 118/2011. Richiederebbe pertanto un'autonoma istruttoria legislativa presso le commissioni parlamentari competenti.

Si segnala comunque che la previsione appare priva di reale portata innovativa, dal momento che l'articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 (come di recente modificata dalla legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12) utilizza lo strumento del “rinvio dinamico”, ossia un rinvio che si estende, automaticamente, a tutte le modificazioni e integrazioni future della disciplina evocata e, pertanto, anche alle modifiche e integrazioni sopravvenute all'introduzione del dispositivo normativo di rinvio.

Viceversa, tale specificazione rischierebbe di ingenerare dubbi interpretativi qualora in futuro dovessero essere introdotte ulteriori modifiche alla normativa statale.

Articolo 64

Composizione del consiglio di amministrazione dell'IPAB “Istituto per Ciechi Ardizzone Gioeni” di Catania

La norma interviene sulla composizione del CdA dell'IPAB “Istituto per Ciechi Ardizzone Gioeni” di Catania.

Il comma 1 dispone l'integrazione del Consiglio di amministrazione dell'IPAB con un componente designato dall'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ai sensi della disciplina nazionale sulla tutela dei non vedenti (D.Lgs. C.P.S. n. 1047/1947), che prevede la rappresentanza dell'Unione all'interno degli enti che si occupano di assistenza ai privi della vista.

Al comma 2 è definita la procedura per l'adeguamento statutario.

Criticità: si tratta di **norma ordinamentale** estranea al contenuto tipico della legge stabilità ai sensi del d.lgs. 118/2011. Richiederebbe pertanto un'autonoma istruttoria legislativa presso le commissioni parlamentari competenti.

Inoltre, la disposizione presenta carenze sotto il profilo del drafting normativo

Articolo 65

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 in materia di istruzione ed edilizia scolastica e modifiche all'articolo 20 della legge regionale 18 novembre 2014, n. 28 in materia di prestito d'onore per gli studenti universitari

Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, le parole "attua iniziative e progetti" sono sostituite dalle seguenti "attua iniziative, progetti, eventi, anche attraverso soggetti terzi,".

Il comma 1 attribuisce la facoltà all'assessorato regionale per l'istruzione e la formazione professionale oltre che di dare attuazione a iniziative e progetti anche di svolgere eventi con soggetti terzi in materia di istruzione di ogni ordine e grado.

Articolo 66

Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 22 ottobre 2025, n. 31. Misure straordinarie in favore della zootecnia

La disposizione interviene sull'articolo 22 della legge regionale n. 31 del 2025, che ha istituito un contributo per le imprese zootecniche per l'acquisto di mangimi, al fine di fronteggiare i danni causati dalla siccità.

La norma originaria limitava il beneficio alle "piccole imprese zootecniche" e a quelle "con un numero massimo di cento capi in lattazione".

L'articolo elimina entrambi questi limiti, ampliando così la platea dei beneficiari del contributo a tutte le imprese zootecniche, indipendentemente dalla loro dimensione.

Secondo quanto previsto dalla norma originaria, l'aiuto è concesso nei limiti del de minimis.

Criticità: viene ampliata la platea dei beneficiari dell'indennità senza quantificarne gli oneri e senza copertura finanziaria.

Articolo 67

Modifiche al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8 in materia di indennità per le farmacie rurali

La norma individua, con decorrenza dal 2024, tra i dei soggetti beneficiari dell'indennità erogata dall'Assessorato alla salute anche i titolari di farmacia costituiti in forma societaria, oltre ai direttori responsabili e ai gestori provvisori.

Criticità: viene ampliata la platea dei beneficiari dell'indennità senza quantificarne gli oneri e senza copertura finanziaria.

Articolo 68

Modifiche alla lett. e) dell'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 in materia di rifugi sanitari pubblici per animali

La norma modifica l'articolo 3, lettera e), della legge regionale n. 15 del 2022 (Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo) abbassando la soglia da uno ogni 500.000 abitanti a uno ogni 400.000 abitanti per la programmazione dei rifugi sanitari pubblici.

Criticità: si tratta di **norma ordinamentale** estranea al contenuto tipico della legge stabilità ai sensi del d.lgs. 118/2011. Richiederebbe pertanto un'autonoma istruttoria legislativa presso le commissioni parlamentari competenti.

Articolo 69

Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 in materia di tutela degli animali e la prevenzione del randagismo

La disposizione in oggetto interviene sugli articoli 10 e 11 della legge regionale n. 15/2022 in materia di prevenzione del randagismo.

In particolare, la lett. a) abroga comma 5 dell'art. 10 della legge citata il quale attualmente prevede il contributo di solidarietà di 10 euro per ogni operazione di

identificazione o di registrazione presso l'anagrafe canina a carico dei medici veterinari liberi professionisti.

La lett. b) abroga l'articolo 11 della legge sul randagismo sopprimendo, così, la banca dati regionale del DNA canino.

Criticità: si tratta di **norma ordinamentale** estranea al contenuto tipico della legge stabilità ai sensi del d.lgs. 118/2011. Richiederebbe pertanto un'autonoma istruttoria legislativa presso le commissioni parlamentari competenti.

La norma ha oneri in quanto riduce una voce di entrata al bilancio regionale. Infatti, il contributo di solidarietà a carico dei veterinari è destinato a coprire non solo i costi fissi della banca dati regionale del DNA, che si intende abrogare, ma anche quelli derivanti dalle attribuzioni ai comuni e alle ASP individuate dalla stessa legge che, in tal modo, **rimarrebbero privi di copertura finanziaria.**

Articolo 70

Modifiche al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2019, n. 27 in materia di centri regionali per l'endometriosi

La disposizione ridefinisce la mappa dei Centri di riferimento regionale per la diagnosi e la cura dell'endometriosi in Sicilia.

Modificando la legge istitutiva (L.R. 27/2019), il primo comma individua tre strutture ospedaliere (Palermo, Catania ed Enna), e specifica che il funzionamento deve essere garantito senza oneri aggiuntivi per la Regione, attingendo ai bilanci delle singole Aziende Sanitarie.

Il secondo comma prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Criticità: si tratta di **norma ordinamentale** estranea al contenuto tipico della legge stabilità ai sensi del d.lgs. 118/2011. Richiederebbe pertanto un'autonoma istruttoria legislativa presso le commissioni parlamentari competenti.

Si segnalano **dubbi circa l'asserita natura non onerosa della misura** la quale, come è noto, deve essere dettagliatamente dimostrata dalla relazione dei competenti dipartimenti regionali nonché “bollinata” dal Ragioniere generale della Regione.

Articolo 71

Modifiche al comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 in materia di prestazioni sanitarie per soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico

La norma modifica l'articolo 19, comma 3, della legge regionale n. 3 del 2024 (Legge di stabilità regionale) che disciplina le risorse destinate alle prestazioni per l'autismo. La modifica incide sull'orizzonte temporale della copertura finanziaria: sostituendo la locuzione "per il triennio 2024-2026" con "a decorrere dall'esercizio finanziario 2026".

Criticità: la disposizione trasforma l'autorizzazione di spesa da temporanea (limitata al solo triennio) a permanente (strutturale) a partire dall'anno 2026. Sul punto si suggerisce di inserire una clausola di rinvio alla legge di bilancio per la quantificazione degli oneri oltre il triennio sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni.

Articolo 72

Disciplina delle aree di sosta annesse alle strutture ospedaliere regionali

La norma introduce un regime di calmierazione delle tariffe per i parcheggi situati nelle aree di pertinenza delle strutture sanitarie regionali al fine di garantire un accesso economicamente sostenibile ai servizi sanitari.

Il comma 1 autorizza gli enti titolari di tali aree a fissare un costo per l'utenza non superiore a 0,80 euro per ora (o frazione di ora) e comunque non superiore a 5,00 euro per l'intera giornata.

Il comma 2 disciplina l'accesso dei taxi nelle aree interne agli ospedali aperte all'uso pubblico.

Il comma 3 stabilisce che le nuove tariffe e le modalità di accesso si applichino solo a partire dal rinnovo dei contratti successivi all'entrata in vigore della legge.

Criticità: si tratta di **norma ordinamentale** estranea al contenuto tipico della legge stabilità ai sensi del d.lgs. 118/2011. Richiederebbe pertanto un'autonoma istruttoria legislativa presso le commissioni parlamentari competenti.

Si segnalano generali criticità sotto il profilo del drafting normativo. Si osserva, inoltre, che la norma non pare avere carattere prescrittivo.

Articolo 73

Modifiche al comma 8 dell'articolo 25 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 in materia di risorse da destinare ai servizi per i soggetti con disturbo dello spettro autistico

L'articolo dispone un incremento della quota di risorse del budget sanitario regionale da destinare all'assistenza per i soggetti con disturbi dello spettro autistico.

In particolare si aumenta la riserva dallo 0,4% allo 0,5%.

Il secondo comma prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 74

Requisiti per l'accesso al FURS

Si prevede una deroga per l'accesso al FURS per gli enti, le associazioni e le fondazioni. In particola si stabilisce che per il triennio 2026, 2027 e 2028, ai fini dell'accesso al Fondo unico regionale per lo spettacolo, i richiedenti debbano documentare di avere ottenuto incassi propri derivanti dalle attività dell'ente non inferiori al sette per cento dell'ammontare dei contributi pubblici a qualunque titolo assegnati nell'anno precedente, con espressa e unica esclusione del FURS.

Mentre la norma attualmente in vigore stabilisce che sia necessario documentare, a partire dall'anno 2016, di avere ottenuto nell'anno precedente incassi propri derivanti dall'attività svolta dall'ente non inferiori all'ammontare dei contributi pubblici a qualunque titolo assegnati nell'anno precedente, con espressa e unica esclusione del FURS, rispettivamente del 3,5 per cento nell'anno 2016, del 7 per cento nell'anno 2017, del 10 per cento nell'anno 2018, e di percentuali superiori negli anni seguenti.

Articolo 75

Modifiche in materia di enti sottoposti a tutela o vigilanza dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo

La modifica proposta consente che non sia più esercitata necessariamente a titolo onorifico la partecipazione agli organi collegiali degli enti Teatro Stabile di Catania, EAR V. Bellini di Catania, E.A.R. Teatro V. Emanuele di Messina, Teatro Biondo Stabile di Palermo, Istituto Nazionale del Dramma Antico, Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, Fondazione Teatro Massimo di Palermo, Fondazione Taormina Arte Sicilia e Fondazione Istituto di Alta Cultura Orestyadi di Gibellina e di tutti gli enti o associazioni o organismi culturali comunque denominati, che sono sottoposti a tutela o vigilanza dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, o che ricevono, a qualsiasi titolo, contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (F.U.S.), salvo che le relative spese siano ammesse dai relativi statuti, non incidano su “stanziamenti o contributi statali o regionali” e ricevano l'«attestazione di sostenibilità finanziaria certificata annualmente dall'organo di revisione contabile».

L'articolo infatti sottrae gli enti predetti dall'applicazione della normativa nazionale in tema di “Riduzione dei costi degli apparati amministrativi” (art. 6, co. 2, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78), intervenendo sul comma 5 del vigente articolo 16 della l. r. n. 9/2020 che aveva reso onorifica la partecipazione agli organi collegiali presso i suddetti enti consentendo solo il rimborso spese e limitando il gettone di presenza a 30 euro per ogni seduta giornaliera.

Criticità: si tratta di **norma ordinamentale** estranea al contenuto tipico della legge stabilità ai sensi del d.lgs. 118/2011. Richiederebbe pertanto un'autonoma istruttoria legislativa presso le commissioni parlamentari competenti.

Articolo 76

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 25 febbraio 2025 n. 6 in materia di requisiti delle strutture turistico-ricettive

L'art. 76 introduce un nuovo comma 1 bis nell'articolo 5 della recente legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6, come modificata da ultimo dalla legge regionale 25 maggio 2025, n. 22.

Quest'ultimo aveva stabilito, al comma 1 del medesimo articolo 5, che i requisiti minimi delle strutture turistico-ricettive, da stabilire con decreto assessoriale “devono tenere conto, nel rispetto della normativa vigente, delle necessarie garanzie di accessibilità, adattabilità e visitabilità delle strutture ricettive per le persone con disabilità”.

La modifica proposta specifica che il suddetto obbligo non si applica alle strutture extralberghiere.

Sulle strutture extralberghiere viene posto al contempo l'onere di un'adeguata comunicazione per gli utenti al fine di evitare incertezze nell'offerta di mercato e favorire la trasparenza.

Criticità: si tratta di **norma ordinamentale** estranea al contenuto tipico della legge stabilità ai sensi del d.lgs. 118/2011. Richiederebbe pertanto un'autonoma istruttoria legislativa presso le commissioni parlamentari competenti.

Articolo 77

Modifiche in materia di disciplina delle strutture turistico-ricettive

L'articolo in esame introduce modifiche agli elenchi delle strutture ricettive di cui alla lett. a) ed alla lett. b) dell'art. 1, comma 3 della legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6 e, in particolare:

- All'elenco di cui alla lett. a) relativo alle “strutture turistico-ricettive alberghiere” la definizione di “villaggi turistici” è sostituita da quella di “villaggi-albergo”, mutuata dal comma 4 dell'art. 9 del D.Lgs. 23 maggio 2011 n. 79;
- All'elenco di cui alla lett. b) relativo alle “strutture turistico-ricettive extralberghiere” è aggiunta un'ulteriore fattispecie, ossia i “villaggi turistici”.

Criticità: La modifica all'elenco di cui alla lett. a), mutua la definizione dalla normativa statale di settore. Occorre tuttavia rilevare che il medesimo art. 9 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 5 aprile 2012 per violazione delle norme sul riparto delle competenze tra Stato e Regioni.

L'inserimento della fattispecie dei “villaggi turistici” nell'elenco di cui alla lett. b) modifica il quadro normativo complessivo, spostando tra le strutture turistico-ricettive extralberghiere i “villaggi turistici”, i quali però, in assenza di un'esatta definizione legislativa, verrebbero a configurarsi in via interpretativa come categoria avente caratteristiche analoghe ai “villaggi-albergo”, fatta eccezione per quelle tipiche delle strutture alberghiere, quali la centralizzazione dei servizi connessi all'ospitalità turistica.

Criticità: si tratta di **norma ordinamentale** estranea al contenuto tipico della legge stabilità ai sensi del d.lgs. 118/2011. Richiederebbe pertanto un'autonoma istruttoria legislativa presso le commissioni parlamentari competenti.

Articolo 78

Istituzione del coordinatore pedagogico e del coordinamento pedagogico territoriale

Si introduce il comma 6 all'articolo 28 della legge regionale n. 10 del 2019 (Disposizioni in materia di diritto allo studio) il quale **istituisce le figure del coordinatore pedagogico e del coordinamento pedagogico territoriale**, prevedendo una clausola di invarianza finanziaria. La definizione delle relative funzioni è demandata a un decreto dell'Assessore all'istruzione, da adottare d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale e le rappresentanze degli enti locali, previo parere della Commissione legislativa competente dell'Assemblea Regionale Siciliana.

Criticità: si tratta di **norma ordinamentale** estranea al contenuto tipico della legge stabilità ai sensi del d.lgs. 118/2011. Richiederebbe pertanto un'autonoma istruttoria legislativa presso le commissioni parlamentari competenti.

Inoltre, si segnalano **dubbi circa l'asserita natura non onerosa** della misura la quale, come è noto, deve essere dettagliatamente dimostrata dalla relazione dei competenti dipartimenti regionali nonché "bollinata" dal Ragioniere generale della Regione.

Articolo 79

Misura per il contrasto alla povertà energetica

Con la previsione si intendono destinare 12.000 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2026, per la costituzione di uno specifico plafond, nell'ambito del c.d. Fondo Sicilia, denominato "Finanziamenti di solidarietà energetica per le famiglie siciliane" destinato alla concessione di finanziamenti agevolati.

Più nel dettaglio, si specifica che, per l'anno 2026, le risorse sono destinate all'attuazione su tutto il territorio regionale di una misura di contrasto alla povertà energetica mediante concessione di finanziamenti a tasso agevolato, finalizzati al sostegno di interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di accumulo di energia elettrica, destinati all'autoconsumo.

La definizione dei criteri e delle condizioni per l'attuazione della misura sono rinviate a un decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia, specificando il solo criterio della priorità per i nuclei familiari a basso reddito in modo proporzionale al "valore ISEE" e alla potenza dell'impianto fotovoltaico.

Si segnala che la norma risulta prima di criteri e modalità di definizione e che, in considerazione dei contenuti dell'atto, è opportuno prevedere che l'attuazione avvenga con un decreto dell'Assessore (e non del vertice amministrativo).

Si prevede inoltre che il Dipartimento regionale dell'energia trasferisca le risorse all'Irfis FinSicilia s.p.a., che dopo l'adozione del decreto dirigenziale, provvederà alla pubblicazione di apposito avviso, contenente termini e modalità per la presentazione delle istanze da parte dei richiedenti il finanziamento agevolato.

Infine, si stabilisce che, per gli anni successivi al 2026, i rientri dei finanziamenti agevolati verranno riutilizzati dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità per il finanziamento di uno o più avvisi per le medesime finalità e con le medesime modalità.

Articolo 80

Misure per le aree a elevato rischio di crisi ambientale (AERCA)

Con l'articolo 80 viene istituito un apposito fondo di 1.000 migliaia di euro, da destinare alle discariche in disuso presenti nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale (AERCA) della Regione siciliana. Le risorse, gestite dal Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti (senza l'indicazione di criteri e modalità), sono in particolare destinate a misure di:

- messa in sicurezza permanente (MISP) e bonifica dei siti;
- eventuale completamento della messa in sicurezza permanente (MISP), già finanziata e i cui fondi stanziati non siano risultati insufficienti;

- interventi di completamento di messa in sicurezza di emergenza MISE/MISP su discariche ricadenti sulle medesime aree, già presenti nell'aggiornamento del Piano regionale delle bonifiche (2016).

Articolo 81

Fondo regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze

La norma, al comma 1, introduce l'articolo 12-bis nella legge regionale n. 26 del 2024 (Sistema integrato e diffuso di prevenzione, cura, riduzione del danno e inclusione sociale in materia di dipendenze) istituendo il "Fondo regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze

Il comma 2 prevede che le proposte sperimentali siano esaminate e approvate dal Comitato regionale di indirizzo sulle dipendenze (CRID).

Il comma 3, per l'attuazione della misura, rinvia a un decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro

Infine, il comma 4 autorizza la spesa di 100.000 euro per l'esercizio finanziario 2026.

Criticità: si osserva il comma 3, nel rinviare al decreto assessoriale per le modalità del riparto del fondo, dovrebbe prevederne principi e criteri generali, in rispetto del principio di legalità sostanziale.

Articolo 82

Modifiche all'articolo 41 della legge regionale n. 9/2021 in materia di diritto allo studio

La norma introduce i commi 1 bis e 2 bis all'articolo 41 della legge regionale n. 9 del 2021 in materia di diritto allo studio.

In particolare, la lett. a) prevede la facoltà, per i Comuni, di **attivare progetti e servizi integrativi o aggiuntivi per studenti** delle scuole primarie e secondarie di primo grado **con disabilità**, nel rispetto della legge quadro sui servizi sociali n. 328 del 2000.

Conseguentemente, la lett. b) autorizza copertura finanziaria destinata con uno stanziamento di 3 milioni di euro per il 2026 e 1 di milione di euro annui per il 2027 e 2028.

Articolo 83

Riqualificazione beni confiscati alla criminalità organizzata

L'articolo stanZIA **5 milioni di euro, per il 2026, per contributi ai Comuni da destinare a interventi di investimento per progetti di riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata**. La disposizione, a tal fine, autorizza il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, previa pubblicazione di avviso pubblico, al finanziamento in favore dei Comuni, ponendo il limite di 300.000 euro ad intervento, che comunque non può essere più di uno per Comune.

Articolo 84

Fondo regionale per l'affidamento familiare

La norma istituisce il "Fondo regionale per l'affidamento familiare", destinato ai comuni, al fine di favorire l'inserimento e il mantenimento del minore presso il nucleo affidatario.

Al comma 2 vengono elencate le tipologie di spese coperte dal Fondo.

Il comma 3 rinvia a un decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro l'attuazione della norma.

Il comma 4, infine, autorizza la spesa di 150.000 euro per ciascun anno del triennio 2026-2028.

Articolo 85

Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 4 in materia di trasporto di salme

La disposizione modifica la disciplina regionale sulla polizia mortuaria (L.R. 4/2020), semplificando e velocizzando il trasferimento del defunto dal luogo del decesso, decongestionando le camere mortuarie ospedaliere.

La lettera a), semplifica il trasferimento del defunto da ospedali e RSA verso l'abitazione privata. Consente il trasporto immediato su certificazione del medico di reparto, senza attendere il medico necroscopo. Inoltre, sostituisce il termine "cadaveri" con "salme", tecnicamente più corretto nel caso di specie.

La lettera b), prevede lo spostamento della salma presso l'abitazione privata del defunto anche da case di riposo o istituti di ricovero per anziani, se non dotati di idonei depositi di osservazione.

Criticità: si tratta di **norma ordinamentale** estranea al contenuto tipico della legge stabilità ai sensi del d.lgs. 118/2011. Richiederebbe pertanto un'autonoma istruttoria legislativa presso le commissioni parlamentari competenti.

Articolo 86

Modifiche di norme in materia di autorizzazioni ambientali

L'articolo 86, che reca norme in materia di autorizzazione ambientale di competenza regionale e apporta modifiche per accelerare i procedimenti in sede di conferenza di servizi, presenta diversi profili critici.

Criticità: si tratta di **norma ordinamentale** estranea al contenuto tipico della legge stabilità ai sensi del d.lgs. 118/2011. Richiederebbe pertanto un'autonoma istruttoria legislativa presso le commissioni parlamentari competenti.

Profili di illegittimità costituzionale: sotto il profilo della violazione della competenza esclusiva statale in tema di ambiente.

Il comma 1 apporta alcune modifiche all'articolo 91 della legge regionale n. 9/2015, anzitutto volte a prevedere che la Commissione tecnico specialistica (CTS) verifichi l'ottemperanza delle condizioni ambientali da parte del proponente entro 45 giorni dalla data di ricevimento della documentazione utile necessaria, trascorsi i quali si stabilisce che si provvederà in sostituzione con una istruttoria tecnica da parte degli uffici competenti.

Con riguardo a tale previsione, si segnala che la norma statale citata non utilizza il termine impiegato nell'articolo in commento "giudizio di ottemperanza" (dizione che, peraltro, evoca un istituto dell'ordinamento giuridico italiano ben preciso e certamente diverso da quello qui richiamato), bensì fa riferimento alla verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali. Come anche viene utilizzata la dizione "decreto di ottemperanza", che non viene menzionato nella normativa in vigore. Per ragioni di chiarezza sarebbe preferibile uniformare la dizione regionale a quella nazionale richiamata.

Inoltre, viene introdotta una deroga amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 al decreto legislativo 165/2001, per le quali non sarà necessario corredare le istanze inoltrate all'autorità procedente per il rilascio delle autorizzazioni ambientali con la certificazione di avvenuto versamento della relativa tariffa di riferimento, nel caso in cui il piano o il progetto proposto sia da attuare a valere su risorse extrabilancio e le cui somme sono previste nel quadro economico dello stesso finanziamento.

Con il medesimo articolo si apportano, poi, due modifiche alla legge regionale n. 7/2019.

Con una prima modifica si intende prevedere che nel caso in cui la conferenza dei servizi sia convocata da un organo competente diverso dalla Regione siciliana, anche utilizzando piattaforme digitali, i dirigenti competenti al rilascio delle autorizzazioni, nulla osta, pareri od intese richieste, si debbano adoperare per registrarsi alle relative piattaforme digitali anche attuando azioni di interoperabilità tra le piattaforme regionali e quelle in utilizzo all'autorità competente richiedete i citati pareri. Inoltre si prevede che "Qualora un ufficio regionale risulti inottemperante alla lett. a) del presente comma, il mancato parere è reso per silenzio assenso come previsto dall'articolo 29 della presente

legge”. Tale ultimo periodo presenta diversi profili problematici: anzitutto, si fa erroneamente riferimento alla lettera a) del presente comma, senza tenere in considerazione che la novella farà parte di una legge regionale già in vigore (il rinvio interno, dunque, andrebbe modificato). Ma soprattutto si intende prevedere una **fattispecie di silenzio assenso**, senza considerare che l’articolo 29 della legge regionale n. 7/2019 esclude espressamente che il silenzio dell’amministrazione equivalga ad accoglimento del provvedimento nel caso in cui si tratti di “**atti e procedimenti riguardanti l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità**”, ai casi in cui la normativa dell’Unione europea impone l’adozione di provvedimenti amministrativi espressi, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza”.

Le criticità da ultimo evidenziate valgono per l’ulteriore modifica che si intende apportare, con la quale oltre a ridurre il termine entro il quale le amministrazioni coinvolte nella Conferenza semplificata devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, prevede che decorso tale termine si configuri un caso di **silenzio assenso**. Ma anche in questo caso si tratta di **amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini**, per i cui pareri l’articolo 29 della legge regionale n. 7/2019 ne esclude la possibilità.

Nella medesima logica rientra la previsione che prevede l’abrogazione del comma 3 dell’articolo 23 della legge regionale n. 7/2019, laddove si prevede che disposizioni in materia di procedure semplificate e di silenzio assenso nel caso di attività consultiva non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

Si segnala, infine, un errore, dal momento che si prevede la soppressione della lett. c) del comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale n. 7/2019 che, tuttavia, non esiste.

Articolo 87

Interpretazione autentica in materia di trasferimento rapporti giuridici IACP a A.Ris.Me. (Messina)

L'articolo fornisce un'interpretazione autentica di una precedente disposizione regionale relativa al trasferimento di funzioni e rapporti dall'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) di Messina all'Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina (A.Ris.Me.).

- Comma 1: chiarisce che i rapporti giuridici passivi del IACP che sono oggetto di contenzioso giudiziale o stragiudiziale non rientrano tra quelli trasferiti all'A.Ris.Me.. Tali rapporti restano in capo all'ente originariamente responsabile, a meno di diversa previsione convenzionale tra le parti.
- Comma 2: interpreta il trasferimento del patrimonio immobiliare oggetto di risanamento. Si stabilisce che, sebbene tale patrimonio rientri nella disponibilità giuridica dell'Agenzia, esso deve intendersi destinato al trasferimento in proprietà al Comune di Messina

Profili di illegittimità costituzionale: si rammenta che, in base al consolidato orientamento della Corte costituzionale, il ricorso alle norme di **interpretazione autentica** è consentito quando la norma di interpretazione ponga rimedio ad un'incertezza interpretativa attribuendo alla disposizione interpretata uno dei possibili significati ricavabili dal testo. Quando, invece, come pare evidente nel caso in esame, la disposizione attribuisca alla legge precedente un nuovo significato che non era ricavabile dal testo si è in presenza di una legge innovativa di segno retroattivo la cui legittimità costituzionale è giustificata esclusivamente dall'esistenza di "ragioni imperative di interesse generale", così come restrittivamente interpretate dalla Consulta alla luce della giurisprudenza sovranazionale (ex multis Corte cost., sentenza n. 4 del 2024).

Si osserva, inoltre, che il comma 1 rischia anche di porsi in contrasto con la competenza statale in tema di ordinamento civile e norme processuali e di interferire con i contenziosi in essere e con la soddisfazione dei diritti e degli interessi azionati ai sensi dell'articolo 24 Cost.

Articolo 88

Gestione del demanio idrico fluviale

L'articolo 88 modifica l'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2018 per stabilire che l'Autorità di bacino idrografico della Sicilia può individuare e trasferire a titolo gratuito la gestione ai comuni che ne facciano richiesta dei tratti del reticolo idrografico fluviale già oggetto di elevato livello di urbanizzazione, ivi incluse le aree relitte.

Articolo 89

Uso dei beni demaniali marittimi

L'articolo disciplina la concessione d'uso a titolo gratuito di beni demaniali marittimi a favore dei Comuni.

- **Comma 1:** prevede che l'uso dei beni demaniali marittimi (già trasferiti alla Regione e oggetto di avanzato livello di urbanizzazione, incluse le aree relitte) possa essere concesso **a titolo gratuito** ai Comuni competenti per territorio che ne facciano richiesta. La concessione è consentita anche per finalità di valorizzazione o successiva concessione a terzi, purché i beni non siano già gravati da concessioni. Un decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente definirà le modalità di attuazione.
- **Comma 2:** stabilisce una clausola di invarianza finanziaria: dall'attuazione di questo articolo non devono derivare minori entrate per il bilancio regionale.

Articolo 90

Norme per la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle ASP

La disposizione introduce misure per valorizzare gli immobili non strategici delle Aziende Sanitarie Provinciali (ASP).

Consente il trasferimento di immobili di proprietà delle ASP che **non sono utilizzati né destinati a pubblici servizi da almeno dieci anni**. Tali immobili possono

essere trasferiti **a titolo oneroso** ai Comuni che ne facciano richiesta. Si prevede che il corrispettivo sarà determinato dal Dipartimento regionale tecnico. La finalità dichiarata dalla norma è garantire la fruibilità, la valorizzazione, la eventuale riconversione e l'utilizzo dei beni a beneficio delle comunità locali.

Articolo 91

Destinazione di risorse del FURS

L'articolo, limitatamente all'esercizio finanziario 2026, modifica la l.r. 7 maggio 2015, n. 9, **vincola una quota predeterminata, pari al 5%, delle risorse del Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS)**, per le finalità di cui agli articoli 7, comma 1, lett. c), e 10 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 (attività teatrali, ivi comprese quelle per l'infanzia e la gioventù).

Articolo 92

Procedura di erogazione dei contributi del FURS

La disposizione, attraverso la modifica dell'articolo 65, l.r. 7 maggio 2015, n. 9, consente agli enti beneficiari dei contributi a valere sul Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS) di **ottenere un'anticipazione pari al 50% del contributo stesso** dietro presentazione di apposita istanza a firma del legale rappresentante dell'ente, corredata da dichiarazione attestante che il programma di spettacolo in corso di svolgimento non si discosta da quello presentato in allegato all'istanza di finanziamento.

Articolo 93

Sostegno alle associazioni operanti nel settore teatrale. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9

La norma introduce i requisiti necessari ai fini della concessione di contributi alle associazioni operanti nel settore teatrale. Fra questi, è previsto che abbiano sede legale in Sicilia da almeno cinque anni.

Criticità: il requisito della sede legale viola il principio europeo di libertà di stabilimento, si può prevedere che le associazioni operino in Sicilia senza vincolarne la sede legale.

Articolo 94

Norme sulla pubblicazione dei decreti dirigenziali conclusivi di procedimenti amministrativi

La disposizione stabilisce che la pubblicazione dei decreti dirigenziali che concludono i procedimenti amministrativi è regolata dalle norme statali in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (d.lgs. n. 33 del 2013). Tutte le disposizioni previgenti che risultino incompatibili con tale disciplina sono abrogate.

Criticità: si tratta di **norma ordinamentale** estranea al contenuto tipico della legge stabilità ai sensi del d.lgs. 118/2011. Richiederebbe pertanto un'autonoma istruttoria legislativa presso le commissioni parlamentari competenti.

Sotto il profilo del drafting e delle regole di buona normazione si rammenta che le abrogazioni di carattere generale che non indicano esattamente le norme che devono essere abrogate pongono problemi di certezza normativa per l'interprete e incidono negativamente sulla qualità della normazione.

Articolo 95

Modifica di norme in materia di rapporto di lavoro con l'Amministrazione forestale

L'articolo intende apportare una modifica all'articolo 75 della legge regionale n. 3/2024, per quanto attiene alla formazione della graduatoria unica distrettuale per i lavoratori che abbiano intrattenuto rapporti di lavoro a tempo determinato con l'amministrazione forestale.

Nello specifico si chiarisce che le disposizioni contenute nell'articolo si applicano esclusivamente per la formazione delle **graduatorie dei contingenti dell'amministrazione forestale** (e non più del Corpo Forestale, come attualmente previsto).

Sembra, quindi, che la disposizione intenda ampliare la platea dei soggetti cui le previsioni si applicano.

Tuttavia, nella relazione tecnica di accompagnamento, vistata dal Ragioniere generale, si legge che la modifica si ritiene necessaria per armonizzare il sistema con tutte le norme vigenti in materia, che contemplano l'Amministrazione forestale e non solo il Corpo Forestale. **Nonché, che la modifica non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari.**

Articolo 96

Norma di interpretazione autentica dell'articolo 75 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 in materia di rapporto di lavoro con l'Amministrazione forestale

La disposizione fornisce l'interpretazione autentica dell'articolo 75, commi 1 e 2, della legge regionale n. 3 del 2024 (Legge di stabilità) in materia di punteggio di anzianità dei lavoratori forestali con contratto a tempo determinato.

Nello specifico, il comma 1 chiarisce che il riconoscimento d'ufficio del punteggio per l'anzianità di servizio maturata prima del 31 dicembre 1990 (in deroga ai termini di presentazione dell'istanza previsti dalla legge di riordino n. 16 del 1996) spetta esclusivamente ai lavoratori che risultavano già iscritti nelle graduatorie distrettuali alla data di entrata in vigore della norma che si interpreta (31 gennaio 2024), escludendo la possibilità di riammissioni o nuove iscrizioni per soggetti non presenti negli elenchi.

Il comma 2, invece, dispone l'abrogazione dei commi 3 e 4 del medesimo articolo 75. Per l'effetto, viene soppressa la disposizione che estendeva, su istanza, le norme sul turnover e sblocco delle assunzioni (art. 13, comma 90, L.R. 16/2022) ai soggetti con

almeno 51 giornate lavorative, nonché la norma che limitava l'applicazione della disciplina alla sola formazione delle graduatorie dei contingenti del Corpo Forestale.

Profili di illegittimità costituzionale: trattandosi di norma di **interpretazione autentica**, occorre verificare il rispetto dei presupposti di legittimità individuati dalla Corte costituzionale in materia. In tal senso, si ritiene opportuno un maggior approfondimento istruttorio e di merito.

Articolo 97

Misure per la pulizia delle strade extraurbane dei comuni, dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane

Con l'articolo viene istituito un fondo con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2026, pari a 12.000 migliaia di euro per la bonifica e la pulizia straordinaria delle strade extraurbane dei comuni, dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, al fine di eliminare i rifiuti abbandonati a bordo strada.

Si prevede, inoltre, che l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità si avvalga di un sistema integrato di monitoraggio e analisi delle discariche e dei siti da bonificare mediante l'utilizzo di tecnologie avanzate di telerilevamento satellitare e sistemi informativi geografici. Rinviano a un successivo decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti la definizione delle modalità attuative per l'esecuzione delle attività di bonifica e di pulizia nonché per l'eventuale installazione di apparecchi per il monitoraggio. **La norma appare generica e priva di criteri**, peraltro affidando al dirigente generale (piuttosto che all'Assessore) la definizione delle modalità di assegnazione delle risorse.

Articolo 98

Norme in materia di danni arrecati dalla fauna selvatica

La disposizione modifica in modo sostanziale l'articolo 7 della legge regionale n. 33 del 1997, che disciplina gli indennizzi per i danni causati dalla fauna selvatica alle imprese agricole.

Il testo attuale della l.r. 33/1997 prevede un unico indennizzo per tutti i tipi di danno (a produzioni, bestiame e opere), con un massimale del 60% del danno. Tali indennizzi devono essere concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, secondo il regime de minimis agricolo (Reg. UE n. 1408/2013).

L'articolo in commento da un lato, sostituisce il comma 1 e nella nuova formulazione viene previsto l'indennizzo ai soli danni a "opere e manufatti", per i quali il massimale viene innalzato dal 60% all'80%.

Dall'altro, introduce i nuovi commi 1-bis e 1-ter, che prevedono una disciplina separata e più favorevole per i danni alle produzioni che superino il 10% della Produzione Lorda Vendibile (PLV) dell'azienda, stabilendo che, in tal caso, l'indennizzo può arrivare fino al 100% del danno. Si introduce anche il vincolo secondo cui il 50% dell'indennizzo ricevuto deve essere reinvestito dall'agricoltore in opere di prevenzione (recinzioni, cani da pastore, etc.).

Articolo 99

Contributo per l'acquisto o l'adeguamento di autoemoteche

La norma autorizza il Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (DASOE) a disporre, a valere sull'esercizio finanziario 2026, previa procedura ad evidenza pubblica, un trasferimento di risorse pari 1.000 migliaia di euro in favore delle associazioni operanti nel settore della donazione di sangue, per l'acquisto di nuove autoemoteche o per l'adeguamento tecnologico di quelle esistenti.

Articolo 100

Borse di studio area non medica

La disposizione interviene in materia di scuole di specializzazioni di area sanitaria "non medica" a cui accedono biologi, chimici e farmacisti presso le Facoltà di Medicina.

Il primo comma istituisce borse di studio a carico del bilancio regionale per gli specializzandi biologi e chimici iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria ad

"accesso misto" presso gli Atenei di Catania, Messina e Palermo, a partire dall'anno accademico 2025/2026,

Il secondo comma stabilisce che l'importo della borsa è equiparato a quello degli specializzandi medici.

Il terzo comma autorizza la spesa di 3000 migliaia di euro per il triennio 2026-2028 per finanziare la formazione specialistica degli specializzandi biologi e chimici, di cui al decreto interministeriale n. 716/2016.

Il quarto comma autorizza la spesa di 2000 migliaia di euro per il triennio 2026-2028 per finanziare la formazione specialistica degli specializzandi veterinari, odontoiatri, fisici e farmacisti, di cui al decreto interministeriale n. 68/2015.

Articolo 101

Istituzione del fondo "Vita autonoma tutelata"

Il comma 1 istituisce, presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, il Fondo "Vita autonoma tutelata", destinato a sostenere l'assistenza alle persone con disturbi dello spettro autistico prive del sostegno familiare.

Al comma 2 vengono individuate le finalità del Fondo, il quale deve garantire una prospettiva di vita autogestita in contesti abitativi di tipo familiare, mediante l'impiego di personale qualificato a supporto del soggetto fragile quando viene meno la cura genitoriale.

Il comma 3 autorizza l'erogazione di contributi agli Enti del Terzo Settore (ETS) per la realizzazione sperimentale dei primi tre centri residenziali socioassistenziali, localizzati a Palermo, Catania e Ragusa.

Il comma 4 quantifica la dotazione finanziaria in 3 milioni di euro annui per ciascun esercizio del triennio 2026-2028 (Missione 12, Programma 2).

Il comma 5, infine, rinvia a un successivo decreto assessoriale la definizione delle procedure attuative.

Articolo 102

Contributo per il idrico integrato nel comune di Messina

L'articolo autorizza il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti a concedere al comune di Messina un **contributo, per il 2026, pari a euro 6.800 migliaia** di euro al fine di completare gli **interventi nel settore idrico** attualmente in corso di esecuzione nel comune di Messina.

Articolo 103

Contributi a favore dei comuni appartenenti al consorzio "Cultura e tradizioni dei Castelli di Sicilia"

L'articolo stanZIA, per il 2026, **200.000 euro in favore dei comuni appartenenti al consorzio "Cultura e tradizioni dei Castelli di Sicilia"**.

Si segnala l'opportunità di sopprimere l'inciso che riguarda le finalità di cui all'art. 4, comma 2, lett. r), l.r. 30 gennaio 2025, n. 3 ss.mm., poiché le medesime risultano assorbite da quanto già previsto dalla disposizione in esame circa la destinazione del contributo in favore dei comuni del menzionato consorzio. Si ritiene semmai necessario specificare **il soggetto che provvederà all'assegnazione dei contributi**, ossia verosimilmente l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, come previsto originariamente dal citato art. 4, comma 2, lett. r), nonché **il criterio per l'assegnazione dei medesimi**.

Articolo 104

Contributo a favore del comune di Santa Lucia del Mela (ME)

L'articolo prevede, per il solo esercizio finanziario 2026, **un contributo di 100.000 euro** in favore del Comune di Santa Lucia del Mela (ME) per gli eventi di "RespiArte".

Articolo 105

Adeguamento del corrispettivo euro/km TPL

L'articolo stanZIA risorse al fine di adeguare, entro il 2029, il corrispettivo euro/km del trasporto pubblico locale delle Città metropolitane nel rispetto del chilometraggio assentito con DDG n. 1058/Servizio 1 del 29 novembre 2004 e al netto dei tagli intervenuti nel tempo.

A tal fine, il **comma 1** della disposizione in esame incrementa la dotazione del fondo di cui ai commi 6 e seguenti dell'articolo 27 della l.r. 22 dicembre 2005, n. 19, di **18 milioni di euro per il triennio 2026-2028**.

Si segnala, tuttavia, che l'art. 27, commi 6 ss. della l.r. 22 dicembre 2005, n. 19, **non prevede alcun fondo**, ma si limita a stanziare 450.000 euro per la redazione del piano di riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale. Il fondo a cui la disposizione sembrerebbe riferirsi è, invece, quello di cui all'art. 4, l.r. 14 giugno 1983, n. 68, legge richiamata sia dall'art. 27, comma 6, l.r. 22 dicembre 2005, n. 19, sia nel DDG n. 1058/Servizio 1 del 29 novembre 2004. Tale fondo, originariamente destinato ad erogare contributi annui alle aziende pubbliche e private, agli enti locali ed ai loro consorzi esercenti i trasporti pubblici locali, finanzierebbe i corrispettivi relativi ai contratti di affidamento provvisorio ai soggetti concessionari dei servizi pubblici locali.

Il **comma 2** ripartisce lo stanziamento di cui al comma 1 negli esercizi finanziari del triennio 2026-2028, autorizzando la spesa di **5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2026, di 6 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2027 e di 7 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2028**.

Il comma 3 stanZIA **1 milione di euro per il triennio 2026-2028 in favore della Città di Messina** al fine di adeguare il corrispettivo euro/km del trasporto pubblico locale del Comune stesso a quello riconosciuto alle altre Città metropolitane della Regione, sempre nel rispetto del chilometraggio assentito con il DDG n. 1058/Servizio 1 del 29 novembre 2004 e al netto dei tagli intervenuti nel tempo.

La copertura finanziaria della disposizione è a valere sul Capitolo 476521 (Missione 10, Programma 2).

Articolo 106

Istituzione del centro di controllo e monitoraggio ambientale

Si istituisce, presso il Dipartimento regionale della Protezione Civile, il Centro di controllo e monitoraggio ambientale dei fenomeni atmosferici sul territorio regionale, con una autorizzazione di spesa di 1.000 migliaia di ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 2026-2028.

Si rinvia a un successivo decreto dirigenziale la definizione della consistenza del personale tecnico da assegnare al Centro e le modalità operative per la condivisione delle informazioni meteorologiche elaborate.

Criticità: si tratta di **norma ordinamentale** estranea al contenuto tipico della legge stabilità ai sensi del d.lgs. 118/2011. Richiederebbe pertanto un'autonoma istruttoria legislativa presso le commissioni parlamentari competenti.

Articolo 107

Incremento orario del personale medico-veterinario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia

Incremento orario del personale medico-veterinario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia

La disposizione in oggetto prevede misure di rafforzamento delle attività di controllo delle malattie animali (epizootie e zoonosi), sorveglianza epidemiologica e diagnostica di laboratorio, sul territorio regionale.

Il comma primo autorizza l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia a implementare l'incarico orario del personale medico-veterinario in regime di convenzione a tempo indeterminato fino ad almeno trenta ore settimanali di attività.

Il secondo comma autorizza la spesa di 500 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 2026-2028 a carico del bilancio regionale, specificando che la misura finanziaria è disposta nelle more dell'implementazione statale delle risorse a carico del Fondo sanitario nazionale destinate agli Istituti zooprofilattici sperimentali.

Profili di criticità costituzionale: si segnalano dubbi circa la competenza regionale nella materia trattata.

Articolo 108

Istituzione della "Banca regionale dei tessuti"

La disposizione istituisce la Banca Regionale dei Tessuti della Sicilia, presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria (AOU) Policlinico "G. Rodolico - San Marco" di Catania ai sensi dell'articolo 10 della legge 1 aprile 1999, n. 91.

A tal fine, viene autorizzata una spesa di 300.000 euro per l'anno 2026 per adeguamento locali e acquisto attrezzature.

Criticità: si tratta di **norma ordinamentale** estranea al contenuto tipico della legge stabilità ai sensi del d.lgs. 118/2011. Richiederebbe pertanto un'autonoma istruttoria legislativa presso le commissioni parlamentari competenti.

Articolo 109

Acquisizione al demanio della Regione siciliana di beni di elevato valore naturalistico e di rilevante interesse pubblico

L'articolo autorizza, per l'incremento del patrimonio pubblico regionale a fini di tutela ambientale, la spesa di **3.000.000 di euro** per l'esercizio finanziario 2026, per acquisire al demanio della Regione siciliana (Ramo Ambiente) beni immobili, che abbiano "*elevato valore naturalistico*" e siano di "*rilevante interesse pubblico*" e che ricadano all'interno delle Aree naturali protette regionali.

La finalità dell'acquisizione è di conservazione, gestione e ripristino naturalistico.

L'operazione deve avvenire in attuazione dell'**articolo 21 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98** (Legge sui Parchi e le Riserve) e la spesa viene imputata alla Missione 9, Programma 5.

Articolo 110

Interventi per la valorizzazione delle spiagge libere attrezzate

L'articolo stanZIA risorse per promuovere la qualificazione e la valorizzazione delle spiagge libere attrezzate, anche in funzione dell'attribuzione della Bandiera Blu e della Bandiera Verde.

A tal fine, il **comma 1** istituisce un nuovo capitolo di bilancio denominato "Interventi per la valorizzazione e l'incremento dei servizi nelle spiagge libere attrezzate dei comuni costieri della Regione siciliana", nel quale, ai sensi del comma 3 della disposizione in esame, vengono appostati, per il 2026, **5 milioni di euro**.

Il **comma 2** attribuisce ad un decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente il compito di individuare i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse ai comuni costieri, sulla base di progetti volti al miglioramento dei servizi, alla sostenibilità ambientale e all'incremento degli standard qualitativi delle spiagge libere attrezzate.

Articolo 111

Contributo straordinario per interventi infrastrutturali presso l'aeroporto "Vincenzo Florio" di Trapani Birgi

Si prevede un contributo straordinario di 600 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 per la riqualificazione infrastrutturale dell'edificio air-side "ex Ospedaletto" dell'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi. Il comma 2 del medesimo articolo specifica che l'Ufficio speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale è autorizzato ad erogare il contributo nel rispetto delle condizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (T.U. società partecipate) e della normativa in materia di aiuti di Stato.

Articolo 112

Interventi per la mobilità portuale dei passeggeri a mobilità ridotta o con disabilità

L'articolo assegna alla Regione il compito di promuovere – anche attraverso la stipula di convenzioni con le Autorità di sistema portuale – interventi, anche a carattere sperimentale, finalizzati alla predisposizione e alla prestazione di servizi a terra in favore di passeggeri a mobilità ridotta o con disabilità nei porti marittimi della Regione.

Criticità: si tratta di **norma ordinamentale** estranea al contenuto tipico della legge stabilità ai sensi del d.lgs. 118/2011. Richiederebbe pertanto un'autonoma istruttoria legislativa presso le commissioni parlamentari competenti.

Articolo 113

Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3

La disposizione reca modifiche all'articolo 29 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3 in tema di aree a elevato rischio ambientale (AERCA).

In particolare con la modifica di cui alla **lett. a)** stanZIA **5 milioni di euro per il 2026** da ripartire tra i comuni dell'area a elevato rischio di crisi ambientale (AERCA), dichiarata con decreto dell'Assessore regionale del territorio e dell'ambiente 11 luglio 2025, n. 189.

Con la modifica di cui alla **lett. b)** amplia la tipologia di interventi che possono beneficiare del predetto contributo, aggiungendo agli interventi di riqualificazione ambientale e rigenerazione urbana anche quelli di promozione del territorio.

Con la modifica di cui alla **lett. c)** interviene sui criteri di assegnazione del contributo, aggiungendo che il medesimo deve essere ripartito in proporzione alla estensione territoriale dei comuni dell'AERCA.

Articolo 114

Misure per gli agricoltori danneggiati dagli eventi meteorologici eccezionali verificatisi nel 2025

L'articolo istituisce un intervento straordinario di sostegno per le imprese agricole danneggiate da eventi meteorologici eccezionali avvenuti nel corso del 2025.

Il comma 1 autorizza l'Assessorato all'Agricoltura a concedere aiuti a titolo di indennizzo agli imprenditori agricoli. I danni indennizzabili sono quelli a piante, produzioni e infrastrutture aziendali, causati da eventi specifici (grandine, pioggia, vento forte) e incendi avvenuti nel 2025. La norma circoscrive questi eventi a quelli registrati dalle stazioni meteo ufficiali (Protezione Civile, SIAS) e che siano oggetto di un accertamento in corso per la dichiarazione dello "stato di crisi e di emergenza regionale".

Il comma 2 subordina l'erogazione dell'indennizzo alla verifica del danno e stabilisce che l'intero intervento deve avvenire in conformità a quanto previsto dalla normativa europea in materia di aiuti di stato in agricoltura.

Il comma 3 prevede le regole per il calcolo dell'aiuto, stabilendo la decurtazione di eventuali premi assicurativi e delle spese non sostenute, secondo il principio di non sovracompensazione.

Il comma 4 autorizza la spesa, quantificandola in 4,5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2026.

Criticità: trattandosi di **aiuti di Stato ad imprenditori agricoli sarebbe opportuno che l'articolo specificasse con quale regime**, previsto dalle normative europee, specifico per il settore agricolo, si intendano erogare gli stessi, se in regime de minimis ai sensi del Regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione, modificato dal Regolamento UE n. 2023/2391 del 4 ottobre 2023, ovvero in regime di esenzione ai sensi del Regolamento UE n. 2022/2472 (Agricultural Block Exemption Regulation c.d. ABER), come rettificato dal Regolamento UE n. 2023/2607.

Articolo 115

Interventi in favore della “Missione di Speranza e Carità”

L'articolo reca un'**autorizzazione di spesa, per il 2026, di 500.000 euro** da parte del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali per il pagamento dei debiti della “Missione di Speranza e Carità” di Palermo maturati al 31 dicembre 2025 nei confronti del gruppo AMAP S.p.a., entro il limite del predetto stanziamento, previo specifico accordo tra la Regione e la società che preveda lo stralcio dell'eventuale debito residuo.

Profili di criticità costituzionale: trattandosi di un contributo ad un ente specifico costituisce una **norma provvedimento**, pertanto in possibile **violazione dell'art. 3 della Costituzione** per disparità di trattamento e **violazione del principio di uguaglianza**.

Articolo 116

Disposizioni in materia di CEFPAS

La disposizione, attraverso una serie di modifiche e abrogazioni di norme, mira a superare l'attuale sistema di finanziamento del CEFPAS, fondato anche su una quota del fondo sanitario regionale, trasferendolo su apposito capitolo del bilancio della Regione.

Il comma 1 abroga il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale n. 30 del 1993 (legge istitutiva del CEFPAS), eliminando la previgente disciplina relativa alle modalità di finanziamento dell'Ente a carico del fondo sanitario regionale.

Il comma 2 interviene sull'articolo 6 della legge di riordino del Servizio Sanitario Regionale (legge regionale n. 5 del 2009), sottraendo il CEFPAS dalla destinazione di risorse finanziarie da parte dell'Assessorato nell'ambito delle strategie e degli obiettivi del piano sanitario regionale.

Il comma 3, in coerenza con i primi de commi, abroga l'art. 25, comma 17, della legge regionale n. 19 del 2005, sopprimendo vincoli o autorizzazioni di spesa non più coerenti con il nuovo assetto finanziario dell'Ente.

Il comma 4 concede un contributo annuo di 6 milioni di euro per il triennio 2026-2028 per le spese di funzionamento dell'Ente (previste dall'articolo 22 della citata legge istitutiva n. 30 del 1993).

Criticità: si osserva che la norma, nel modificare la fonte di finanziamento del CEFPAS, trasforma quella che è attualmente una spesa strutturale in una spesa limitata al triennio 2026-2028. Al riguardo, si rammenta che il CEFPAS è un ente di diritto pubblico regionale con una dotazione di personale determinata per legge: si manifestano, dunque, perplessità in relazione alle modalità di finanziamento proposte che non tengono conto della natura continuativa della spesa in questione. **Si segnala, pertanto, una possibile violazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 118/2011.**

Articolo 117

Contributo in favore degli atleti con disabilità

L'articolo dispone che il contributo in favore delle federazioni sportive (fsnp/fsp) e discipline sportive (dsap/dsp) riconosciute dal comitato italiano paralimpico (cip) finalizzato alle spese di trasporto degli atleti disabili per la partecipazione alle attività sportive, nonché per l'acquisto di protesi, carrozzine e altri ausili sportivi per atleti disabili di cui al capitolo 473760 (Missione 6, Programma 1), venga erogato per il cinquanta per cento per l'acquisto di attrezzature, per il trenta per cento per l'acquisto di protesi e ausili, per il venti per cento per la copertura delle spese di trasporto degli atleti.

Articolo 118

Contributi in favore dei Consorzi Universitari

L'articolo stanZIA, per il 2026, **1 milione di euro** in favore dei Consorzi Universitari che operano in territori nei quali insistono uno o più siti UNESCO, che distano dagli atenei di riferimento oltre i 180 chilometri e di cui sono soci città con popolazione inferiore ai trentacinquemila abitanti.

Articolo 119

Contributo Fondazione “Sebastiano Tusa”

L’articolo prevede, per il 2026, un **contributo straordinario di 250 migliaia di euro in favore della Fondazione “Sebastiano Tusa”** per tutelare, diffondere, promuovere e valorizzare la figura di Sebastiano Tusa e per realizzare progetti di rilevanza internazionale.

Profili di criticità costituzionale: trattandosi di un contributo ad un ente specifico costituisce una **norma provvedimento**, pertanto in possibile **violazione dell’art. 3 della Costituzione** per disparità di trattamento e **violazione del principio di uguaglianza**.

Articolo 120

Fondo per la realizzazione di alloggi per persone con disabilità grave

Istituisce, presso l’Assessorato regionale della famiglia, un Fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l’esercizio 2026 per interventi di adeguamento strutturale di immobili e la creazione di soluzioni abitative protette, finalizzate a favorire l’autonomia delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. I soggetti attuatori destinatari dei finanziamenti sono gli Enti del Terzo Settore Demanda a un decreto dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro la definizione delle specifiche modalità attuative.

Articolo 121

Sostegno all’organizzazione di eventi sportivi di rilievo nazionale ed internazionale

L’articolo stanZIA **500.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 2026-2028** per favorire l’organizzazione di eventi sportivi di rilievo nazionale ed internazionale. A tal fine istituisce un apposito fondo (Missione 6, Programma 1) e autorizza l’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, previa acquisizione di manifestazioni di interesse, a contribuire al sostegno delle spese legate a tali eventi.

Si segnala, tuttavia, che la disposizione **non indica quali dovrebbero essere i criteri di attribuzione dei contributi** a sostegno delle spese per l'organizzazione dei suindicati eventi, così attribuendo eccessiva discrezionalità nell'assegnazione dei medesimi ed esponendosi, di conseguenza, a profili di illegittimità.

Articolo 122

Misure di sostegno agli allevamenti regionali

L'articolo dispone un rifinanziamento per l'anno 2026 di una misura di aiuto al settore zootecnico introdotta dalla recente legge regionale n. 31 del 2025.

La disposizione autorizza il Dipartimento Agricoltura alla spesa di 500.000 euro per l'esercizio finanziario 2026. La spesa è destinata esclusivamente alle finalità di cui all'articolo 23, comma 3, della legge regionale 22 ottobre 2025, n. 31. L'intervento, pertanto, consiste nell'erogazione di contributi per l'acquisto o l'utilizzo di riproduttori (maschi e femmine iscritti ai libri genealogici) per il ripopolamento delle stalle (sia per carne che per latte).

L'art. 23 della L.R. n. 31 del 2025 prevede che l'aiuto possa essere concesso nella misura massima dell'80 per cento della spesa sostenuta, per un importo in ogni caso non superiore a euro 40.000,00 per impresa beneficiaria.

La spesa viene imputata alla Missione 16, Programma 1, Capitolo 542106.

Criticità: si osserva che il comma 4 dell'art. 23 della L.R. n. 31/2025 richiama il regime de minimis (di cui al Regolamento UE n. 1408/2013) solo per gli interventi del comma 1 del medesimo articolo, lasciando il comma 3, modificato dalla disposizione in commento, privo di esplicita base giuridica europea.

Sarebbe, pertanto, opportuno inserire nella norma che i finanziamenti verranno erogati conformemente al regime de minimis ai sensi del Regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione, modificato dal Regolamento UE n. 2023/2391 del 4 ottobre 2023.

Articolo 123

Istituzione del Punto Unico di Contatto per la Transizione Energetica

Si provvede a istituire, presso l'Assessorato regionale dell'energia e i servizi di pubblica utilità, il Punto Unico di Contatto per la Transizione Energetica (PUCTE) per fornire supporto a imprese, PMI, privati ed enti locali nell'accesso ai finanziamenti e ai contributi in ambito energetico, energie rinnovabili, idrico e rifiuti. Il PUCTE dovrà assicurare informazioni sui bandi disponibili, assistenza nella compilazione della documentazione, coordinamento con gli enti competenti e sinergie con enti di alta specializzazione, Università e Assessorati coinvolti; nonché promuovere forme di cooperazione con gli enti locali.

Le modalità organizzative e operative del PUCTE, i criteri per l'erogazione dei servizi, i termini procedimenti e le forme di coordinamento con gli enti locali e le amministrazioni competenti sono rinviate a un decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia, "d'intesa con l'Assessore per l'energia e ai servizi di pubblica utilità". Si rammenta che l'intesa si prevede tra enti o organi di pari rango e, pertanto, è qui prevista erroneamente.

Criticità: si tratta di **norma ordinamentale** estranea al contenuto tipico della legge stabilità ai sensi del d.lgs. 118/2011. Richiederebbe pertanto un'autonoma istruttoria legislativa presso le commissioni parlamentari competenti.

Articolo 124

Misure di sostegno per il comparto zootecnico

L'articolo introduce una misura di indennizzo specifica per il settore zootecnico per l'esercizio finanziario 2026, autorizzando l'Assessorato all'Agricoltura a spendere 300.000 euro nel 2026 per sostenere gli allevamenti colpiti da focolai di due specifiche patologie: l'*Anaplasma bovis* e l'*Anaplasma centrale*.

L'erogazione di aiuti alle aziende zootecniche avviene secondo criteri di proporzionalità rispetto al numero di animali abbattuti o deceduti.

La morte degli animali deve essere stata certificata dai dipartimenti veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali negli ultimi dodici mesi.

L'articolo autorizza l'erogazione di fondi pubblici alle imprese per compensare la perdita di capitale zootecnico. Si tratta, dunque, di una misura di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE, tuttavia, il testo non richiama alcun regolamento europeo (né il regime de minimis né il regolamento di esenzione per categoria ABER), ai sensi del quale si intendano erogare gli aiuti secondo modalità compatibili con il diritto europeo.

Articolo 125

Istituzione Museo diffuso di arte contemporanea

La norma istituisce il Museo diffuso di arte contemporanea, ideato e realizzato nel territorio siciliano da Antonio Presti e dalla Fondazione Antonio Presti ETS di Catania.

Il museo diffuso è stato introdotto in Sicilia dalla legge regionale n. 16 del 2014, allo scopo di valorizzare l'identità culturale di un territorio omogeneo, mettendo in rete beni culturali, paesaggistici e ambientali, trasformando l'intero territorio in un'esperienza museale dinamica.

La disciplina di attuazione è affidata a un decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, che avvalendosi del Museo regionale di arte moderna e contemporanea "Palazzo Riso" di Palermo, ne curerà gli aspetti relativi alla vigilanza.

Il comma 4 prevede l'erogazione di un contributo annuo di 250 migliaia di euro per il triennio 2026-2028 a favore della Fondazione Antonio Presti ETS per le attività di funzionamento e valorizzazione dell'istituendo museo.

Criticità: si tratta di **norma ordinamentale** estranea al contenuto tipico della legge stabilità ai sensi del d.lgs. 118/2011. Richiederebbe pertanto un'autonoma istruttoria legislativa presso le commissioni parlamentari competenti.

Articolo 126

Disposizioni in materia di personale regionale

La norma, al comma 1, estende l'applicazione dell'articolo 20 della legge regionale n. 11 del 1988, che consente ai dipendenti con almeno otto anni di servizio di richiedere un'anticipazione sul trattamento di fine servizio per spese sanitarie o acquisto della prima casa, anche al personale dell'Amministrazione regionale assunto dopo il 31 dicembre 2000. La disposizione parifica, ai fini dell'accesso all'anticipazione della liquidazione, i dipendenti assunti con il nuovo regime contrattuale a quelli in servizio prima di tale data.

Il comma 2, rinvia a un decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica l'attuazione della norma.

Il comma 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che l'attuazione della misura avvenga senza generare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Articolo 127

Modifiche di norme in materia di enti locali: rimborsi, assenze e permessi retribuiti per i Consiglieri delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi

L'articolo interviene sullo *status* degli amministratori di Città Metropolitane e Liberi Consorzi.

Il comma 1 aggiunge due nuovi articoli dopo l'articolo 20 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15:

L'art. 20-bis (Rimborso spese di viaggio): Il quale prevede che ai Consiglieri delle Città metropolitane e dei Liberi Consorzi comunali che non risiedono nel Comune sede dell'ente, spetta **esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute**.

L'art. 20-ter (Assenze e permessi retribuiti): il quale riguarda il diritto di assentarsi dal posto di lavoro: i Sindaci e i Presidenti (e i Consiglieri) hanno diritto ad assentarsi per **l'intera giornata** in cui sono convocati i rispettivi organi (Consigli o Conferenza

metropolitana). In caso di lavori serali, il diritto di assenza copre il periodo prima delle 8:00 del giorno successivo; se i lavori si protraggono oltre l'una di notte, l'assenza copre l'intera giornata successiva.

Il Comma 2: stabilisce che gli oneri derivanti dai permessi retribuiti sono a carico della **Città Metropolitana e del Libero Consorzio comunale**.

Il Comma 3: definisce un monte ore massimo di permessi per il lavoro: i Consiglieri hanno diritto a un massimo di **36 ore lavorative al mese**, limite elevato a **48 ore** per Sindaci e Presidenti.

Il Comma 4: I permessi sono cumulabili con quelli già previsti per il mandato svolto nel comune.

Criticità: si tratta di **norma ordinamentale** estranea al contenuto tipico della legge stabilità ai sensi del d.lgs. 118/2011. Richiederebbe pertanto un'autonoma istruttoria legislativa presso le commissioni parlamentari competenti.

Profili di illegittimità costituzionale: pone a carico degli enti locali oneri finanziari senza alcuna preventiva quantificazione in violazione dell'articolo 119, commi 1 e 4, Cost.

Articolo 128

Ulteriori modifiche di norme in materia di enti locali (Indennità Presidente del libero Consorzio)

L'articolo sostituisce la precedente disciplina in materia di indennità per gli amministratori degli enti di area vasta.

- **Comma 1:** Sostituisce l'articolo 20 precedente con il nuovo **Art. 20 (Indennità di carica)**, stabilendo:
 - **Gratuità delle Cariche:** Le cariche di Sindaco Metropolitano, Consigliere Metropolitano e Consigliere del Libero Consorzio comunale sono esercitate a **titolo gratuito**.

- **Indennità per il Presidente:** Al Presidente del libero Consorzio comunale è riconosciuta un'indennità a carico dell'ente, pari a quella del Sindaco del comune capoluogo, **non cumulabile** con l'indennità percepita in qualità di Sindaco.
- **Oneri per lo Status:** Restano a carico degli enti di area vasta gli oneri connessi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assicurativi e assistenziali previsti dalla normativa vigente.

Criticità: si tratta di **norma ordinamentale** estranea al contenuto tipico della legge stabilità ai sensi del d.lgs. 118/2011. Richiederebbe pertanto un'autonoma istruttoria legislativa presso le commissioni parlamentari competenti.

Profili di illegittimità costituzionale: pone a carico degli enti locali oneri finanziari senza alcuna preventiva quantificazione in violazione dell'articolo 119, commi 1 e 4, Cost.

Articolo 129

Aree ad elevato rischio di crisi ambientale (AERCA)

L'articolo stanZIA **1 milione di euro per il triennio 2026-2028** in favore comuni ricadenti nelle Aree ad elevato rischio di crisi ambientale (AERCA) di cui al decreto dell'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente n. 50 del 4 settembre 2002.

Si segnala che **il predetto stanziamento si somma a quello di cui all'articolo 113 del presente disegno di legge**, che prevede 5 milioni di euro in favore dei medesimi comuni per il solo esercizio finanziario 2026.

Articolo 130

Potenziamento servizi nei parchi archeologici

Si tratta di una modifica complessa e articolata alla disciplina sul potenziamento servizi nei parchi archeologici.

La principale modifica proposta, al primo comma, riscrive l'art. 24-ter della legge regionale n. 20 del 3 novembre 2000, intervenendo sulle modalità di corresponsione del 15 % dei proventi dei biglietti da parte dei parchi archeologici ai Comuni sul cui territorio ricadono, che non avviene più attraverso la stipula di una convenzione ma attraverso l'assegnazione diretta per legge.

Si prevede la corresponsione del citato 15% dei proventi dei biglietti per il ristoro dei costi sostenuti dal Comune per i servizi di viabilità (con l'aggiunta di accessibilità e parcheggio), per i servizi di sicurezza, decoro urbano, raccolta e smaltimento rifiuti, con una significativa differenza rispetto al testo previgente la cui finalità era il potenziamento dei citati servizi.

Criticità: si tratta di **norma ordinamentale** estranea al contenuto tipico della legge stabilità ai sensi del d.lgs. 118/2011. Richiederebbe pertanto un'autonoma istruttoria legislativa presso le commissioni parlamentari competenti.

Profili di illegittimità costituzionale: profili di criticità sotto vari profili, i commi 1 e 5 hanno portata retroattiva ed incidono su esercizi finanziari già chiusi. I commi 2 e 3 violano l'autonomia contabile dei Parchi e i principi del d.lgs. 118/2011.

Articolo 131

Modifiche e abrogazioni di norme

La modifica proposta consente che non sia più esercitata necessariamente a titolo onorifico la partecipazione agli organi collegiali degli enti Teatro Stabile di Catania, EAR V. Bellini di Catania, E.A.R. Teatro V. Emanuele di Messina, Teatro Biondo Stabile di Palermo, Istituto Nazionale del Dramma Antico, Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, Fondazione Teatro Massimo di Palermo, Fondazione Taormina Arte Sicilia e Fondazione Istituto di Alta Cultura Orestyadi di Gibellina e di tutti gli enti o associazioni o organismi culturali comunque denominati, che sono sottoposti a tutela o vigilanza dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, o che ricevono, a qualsiasi titolo, contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (F.U.S.), salvo che le relative spese siano ammesse dai relativi statuti, non incidano su “stanziamenti o

contributi statali o regionali” e ricevano l’«attestazione di sostenibilità finanziaria certificata annualmente dall’organo di revisione contabile».

L’articolo infatti sottrae gli enti predetti dall’applicazione della normativa nazionale in tema di “Riduzione dei costi degli apparati amministrativi” (art. 6, co. 2, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78), intervenendo sul comma 5 del vigente articolo 16 della l. r. n. 9/2020 che aveva reso onorifica la partecipazione agli organi collegiali presso i suddetti enti consentendo solo il rimborso spese e limitando il gettone di presenza a 30 euro per ogni seduta giornaliera.

Criticità: si tratta di **norma ordinamentale** estranea al contenuto tipico della legge stabilità ai sensi del d.lgs. 118/2011. Richiederebbe pertanto un’autonoma istruttoria legislativa presso le commissioni parlamentari competenti.

Il comma 2 modifica il testo del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 relativo al Recepimento della normativa statale in materie di **trattamenti economici accessori del personale della PA**. Si **specifica che le somme necessarie** per operare l’incremento dei trattamenti economici accessori del personale dell’amministrazione regionale sulla base del recepimento della normativa statale avvenuto con la legge regionale n. 1 del 2024, **sono accantonate “nelle more della sottoscrizione dei Contratti Collettivi di lavoro”**.

Il comma 3 modifica il testo del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 relativo al recepimento della normativa statale in materia di **revisione del sistema di classificazione del personale pubblico**. Si **specifica che le somme destinate** alla revisione del sistema di classificazione professionale da applicare al personale dell'amministrazione regionale, sulla base del recepimento della normativa statale già avvenuto con la legge regionale 1 del 2024, **sono accantonate “nelle more della definizione delle procedure per l'attribuzione delle progressioni economiche”**.

Il comma 4 dispone l’**abrogazione dell'intero articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13** in tema di personale regionale. La disposizione che si abroga, ai commi 1 e 2, **recepiva la normativa statale in tema di trattamento accessorio e classificazione del personale**, mentre il comma 3 disciplinava il “**fondo per il**

finanziamento della **retribuzione di posizione, parte variabile e di risultato** del personale dell'area della dirigenza dell'amministrazione regionale” in attuazione dell’Accordo Stato-Regione del 2021 ormai superato. Vengono abrogati anche i commi 4 e 4-bis, relativi al **contenimento del trattamento economico accessorio e al fondo risorse decentrate** del personale del comparto non dirigenziale dell'amministrazione regionale, anch’essi posti in attuazione dell’Accordo del 2021 ormai superato.

Si segnala che, diversamente da quanto affermato nella relazione illustrativa originaria di accompagnamento del disegno di legge, solo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo (limitatamente al primo periodo e alla copertura finanziaria al secondo periodo) con la sentenza n. 80 del 2023.

Il **comma 5** modifica l'articolo 6, comma 15, della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1. La norma oggetto di modifica disciplina la durata dell'incarico dei componenti del Collegio dei revisori dei conti della Regione in sede di prima applicazione.

La norma attualmente vigente stabilisce che la durata dell'incarico venga fissata "con l'approvazione del bilancio 2027". La modifica contenuta nell’articolo in commento dispone che la durata dell'incarico venga fissata "con l'approvazione del rendiconto 2027".

Il **comma 6** dell’articolo 131 modifica il comma 6 dell’articolo 5 della l.r. n. 1 del 2025 “Disposizioni urgenti per fronteggiare la carenza di medici del Servizio sanitario regionale”.

Con tale disposizione, il legislatore regionale aveva previsto, per il triennio 2025-2027, un incentivo straordinario in favore di medici che prestano servizio nei reparti ovvero nelle località dove la carenza degli stessi è maggiore.

La norma che si commenta circoscrive l’operatività della misura finanziaria ai soli esercizi finanziari 2025 e 2026.

Tale previsione, determinando la natura transitoria del beneficio, **fa seguito agli impegni assunti dal Presidente della Regione per superare i rilievi di costituzionalità del Ministero della salute circa la natura strutturale dell'intervento.**

Il **comma 7** interviene sull'articolo 39 della legge regionale n. 9/2019, che ha istituito il "Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura". La modifica amplia la platea delle cause che possono dare diritto agli interventi del fondo. Alle causali già previste (es. calamità naturali e avversità meteomarine eccezionali) vengono aggiunte le seguenti tre nuove tipologie di eventi dannosi:

1. eventi climatici assimilabili a calamità naturali.
2. danni causati da animali protetti.
3. danni causati da specie esotiche invasive.

Criticità: gli aiuti previsti non corrispondono del tutto a quelli indicati nel Regolamento (UE) 2022/2473 di esenzione per gli aiuti alla pesca.

Nello specifico, la categoria "danni causati [...] da specie esotiche invasive", al contrario delle altre due, non sembra trovare una corrispondenza diretta tra le categorie di aiuti esentate dall'obbligo di notifica ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2473 (c.d. FIBER - Fishery Block Exemption Regulation).

Infatti, la categoria degli “eventi climatici assimilabili a calamità naturali” è espressamente prevista e disciplinata dall'art. 51 del Regolamento (UE) 2022/2473 ("Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali").

Anche la categoria dei “danni causati da animali protetti” è esplicitamente contemplata dall'art. 53 del medesimo Regolamento ("Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti") e, pertanto, la norma in commento si muove ancora all'interno del perimetro compatibile con il diritto europeo.

Discorso diverso, invece, riguarda la categoria dei “danni causati da specie esotiche invasive”. In tal caso la previsione normativa regionale non corrisponde ad alcuna di

quelle specificamente previste dal Regolamento (UE) 2022/2473 come cause che legittimano la concessione di aiuti in esenzione per compensare i danni.

Tali aiuti, per essere legittimi necessiterebbero o di essere notificati alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 108 del TFUE o, in alternativa, essere concesso entro i limiti del regime de minimis specifico per la pesca di cui al Regolamento (UE) n. 717/2014 (come modificato il 4 ottobre 2023 dal Regolamento (UE) 2023/2391).

Con il **comma 8** si apporta una modifica al comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale n. 9 del 2021 "Comando personale sanità".

In particolare, la disposizione incide sulle modalità di finanziamento della spesa per il personale attualmente comandato presso gli uffici dell'assessorato della salute eliminando la copertura della spesa medesima a valere sul Fondo sanitario regionale.

Tale disposizione fa seguito ad impegni assunti dal Presidente della Regione per superare i rilievi di costituzionalità sollevati dal Ministero della salute.

La modifica prevista dal **comma 9** è volta a far sì che le tariffe dovute ai fini dell'istruttoria per il rilascio degli atti e dei pareri relativi alla Valutazione Ambientale Strategica, alla Valutazione di Impatto Ambientale, alla Valutazione di Incidenza Ambientale ed alla Autorizzazione Integrata Ambientale, dai proponenti e dalle autorità procedenti vengano determinate non più con un allegato alla legge regionale (articolo 91, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e allegato ivi previsto) ma con un decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

Alla fine del periodo si prevede che "nelle more del decreto assessoriale continuano ad applicarsi le tariffe introdotte dall'articolo 26, comma 2, legge regionale 18 novembre 2024, n. 28". Tale rinvio appare errato, poiché prevede una ulteriore deroga circa i soggetti esonerati dal pagamento degli oneri, mentre gli oneri sono previsti all'allegato all'articolo 91 su cui interviene il comma qui commentato.

Il **comma 10** propone una modifica alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, per quanto attiene alla procedura di nomina dei Direttori dei parchi. La norma prevede già che la direzione dell'ente parco venga affidata dall'Assessore regionale per il territorio e

l'ambiente ad un direttore tra gli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, il cui elenco è istituito presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente con apposito decreto assessoriale. Con la modifica proposta si prevede che il decreto assessoriale venga adottato, oltre che previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, “sentito il parere dell’organo di gestione dell’ente parco”.

Nella Relazione illustrativa viene richiamata l’esigenza di dare seguito a rilievi formulati in sede ministeriale, nel senso di modificare la norma assicurando il rispetto dell’articolo 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 sulle aree protette.

Il comma 11, come esplicitato nella relazione governativa al ddl, mira a porre fine a diversi contenziosi in essere, facendo retroagire alla data di approvazione del Decreto del Presidente della Regione n. 434/TUR/2015, la decorrenza dell’applicazione al personale dell’E.A.R. Teatro di Messina dell’equiparazione tabellare approvata con il citato D.P.R, già stabilita dalla legge regionale 31 gennaio 2024 n. 3, dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

La disposizione non prevede un onere economico aggiuntivo a carico del bilancio regionale, dal momento che l’E.A.R. Teatro di Messina ha già attestato la disponibilità nel proprio bilancio delle risorse necessarie all’attuazione della norma.

La norma denota alcuni profili problematici.

La norma ha carattere retroattivo. L’art. 78 della L.R. n. 3/2024 ha disposto, infatti, mediante il rinvio all’art. 67, comma 1 della L.R. n. 8/2018, l’applicazione al personale dell’E.A.R. Teatro di Messina dello *status* giuridico ed economico dei dipendenti regionali e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione.

A seguito del presente intervento modificativo, la citata applicazione retroagirebbe alla data di approvazione del decreto presidenziale che ha stabilito l’equiparazione tabellare.

Profili di illegittimità costituzionale: trattandosi di una norma ad efficacia retroattiva, dovrebbe essere suffragata da un apparato motivazionale particolarmente solido che dimostri il rispetto dei criteri dettati dalla Corte Costituzionale in materia.

Il **comma 12** autorizza il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti a erogare, per l'esercizio finanziario 2026, un contributo massimo di 150.000 euro in favore della CONFERENZA EPISCOPALE SICILIANA (CESI). La finalità specifica del finanziamento è quella di consentire i lavori di manutenzione straordinaria della sede legale della CESI stessa.

Profili di criticità costituzionale: trattandosi di un contributo ad un ente specifico costituisce una **norma provvedimento**, pertanto in possibile **violazione dell'art. 3 della Costituzione** per disparità di trattamento e **violazione del principio di uguaglianza**.

Articolo 132

“Fondi speciali e tabelle”

L'articolo 132 stabilisce gli importi del Fondo speciale di parte corrente ovvero il Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - spese correnti – di cui al capitolo 215704. Tale rideterminazione, dopo l'approvazione del testo in commissione bilancio, tiene conto dell'utilizzo del fondo stesso per finanziare nuovi e maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione degli interventi già presenti nel testo base o dall'introduzione di nuovi interventi; tiene conto delle modifiche apportate agli stanziamenti della legge di bilancio, i quali, incidendo sul capitolo 215733 relativo al “Fondo accantonamento risorse da destinare con legge di stabilità regionale”, incidono di conseguenza anche sulle risorse messe a disposizione per coprire la manovra finanziaria derivante dalla legge di stabilità e sulle risorse disponibili sul fondo speciale in parola; infine, tiene conto di emendamento presentato in commissione bilancio che recepisce gli effetti della variazione di bilancio di cui alla legge regionale 07 novembre 2025, n- 32, articolo 4, comma 2, lett b).

Fatta questa premessa il Fondo speciale di parte corrente è incrementato per euro 97,9 milioni per il 2026 (era 360,4 milioni l'incremento nel testo base), lo si riduce di euro 164,8 milioni per il 2027 (era 67 milioni il decremento nel testo base) o lo si incrementa per euro 239 milioni nel 2028 (era 312 milioni l'incremento nel testo base). **Tale rideterminazioni, considerate le somme già stanziare, portano il fondo speciale ai seguenti importi: 186,4 milioni nel 2026, 19,9 milioni nel 2027, e 239 milioni nel 2028.** Tali importi, escluso quello per il 2027, sono tra i più alti degli ultimi anni.

TAB. 7 - Fondo speciale di parte corrente Risultante 2024-2028 e stanziamenti iniziali ed incremento 2026-2028 (valori in euro)

	Stanziamenti iniziali	Variazione	Risultante
2024			85.449.535
2025			243.919.787
2026	88.471.015	97.999.006	186.470.021
2027	184.783.943	-164.833.464	19.950.478
2028	0	239.064.411	239.064.411

Fonte: proprie elaborazioni da DLS 2026-2028

Come di consueto, non viene alimentato il fondo speciale in conto capitale di cui al capitolo 613901.

Sugli accantonamenti previsti sul Fondo speciale si riporta quanto espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in occasione dei rilievi sulla legge 22 ottobre 2025, n. 31, recante: "Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027".

Nel caso di specie, considerato che – afferma il MEF - non risulta che la Regione Siciliana abbia predisposto, in sede di bilancio, l'elenco dei provvedimenti legislativi la cui approvazione è prevista nel corso degli esercizi ricompresi nel bilancio pluriennale, l'utilizzo del Fondo speciale di parte corrente a copertura degli oneri complessivi della presente legge risulterebbe non coerente con la disciplina di cui all'articolo 49 del d.lgs. n. 118 del 2011, la quale presuppone che gli accantonamenti nei fondi speciali siano correlati a specifiche iniziative legislative individuate ex ante in un quadro di programmazione.

Al riguardo, il MEF richiama quanto evidenziato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (deliberazione n. 8/2021/SEZAUT/INPR), secondo cui gli

accantonamenti nei fondi speciali, in sede di bilancio di previsione, costituiscono espressione di una necessaria programmazione regionale: tale impostazione, infatti, consente di assicurare ordine e trasparenza nelle decisioni di spesa e, al contempo, di concentrare nell'approvazione del bilancio le scelte fondamentali in materia di coperture finanziarie, evitando un impiego del fondo quale mera "riserva" indifferenziata.

Pertanto, si rappresenta l'esigenza che, per il futuro, la Regione integri gli allegati al bilancio con il predetto elenco dei provvedimenti programmati, al fine di ricondurre l'utilizzo del Fondo speciale entro una logica programmatoria e nel rispetto dei vincoli e delle modalità di impiego previsti dalla normativa contabile vigente.

Nelle seguenti tabelle sono state raggruppate le disposizioni per macro aree messe in ordine per rilevanza finanziaria.

RIFINANZIAMENTI PER MACROAREE – ART. 132

Servizi istituzionali e relazioni internazionali

			STANZIAMENTO DEFINITIVO 2025 (al netto Reimputazioni e Variaz DFB)	VARIAZIONE			RISULTANTE		
Normativa di riferimento	Capitolo	Descrizione	2025	2026	2027	2028	2026	2027	2028
L.R. 25/2023 ART.22, C. 7	620505	Oneri derivanti dall'acquisto di quote del fondo immobiliare pubblico regione siciliana (fiprs) allo stato detenute da trinacria capital s.a.r.l. e sicily investment s.a.r.l.	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00
L.R. N. 1/2025, ART 9, C. 6" "L.R. N. 9/2013, ART. 21 L.R. N. 3/2016 ART. 61	132015	Spese per il pagamento dei corrispettivi per la fornitura unitaria di servizi strumentali, ausiliari, ed aggiuntivi, acquisiti in convenzione con la società consortile per azioni servizi ausiliari sicilia (sas)	43.567.000,00	1.233.000,00	1.233.000,00	44.800.000,00	44.800.000,00	44.800.000,00	44.800.000,00
L.R. 8/2023 ART. 3, C. 1	214113	Fondo destinato alla gestione del personale di cui al comma 4-bis dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13.	16.205.162,00	0,00	-62.924,67	16.264.774,85	16.264.774,85	16.264.774,85	16.264.774,85
L.R. 16/2013, ART. 1	215734	Fondo destinato al finanziamento dei contributi in favore di soggetti beneficiari di un sostegno economico.	4.849.842,40	0,00	0,00	4.849.842,40	4.849.842,40	4.849.842,40	4.849.842,40
L.R. 3/2016, ART. 28, C. 1 - L.R. 16/2017, ART.4, C. 4	214107	Spese, a titolo di compartecipazione, per il personale in servizio dell'ente acquedotti siciliani in liquidazione ivi compresi gli eventuali oneri convenzionali, da trasferire alla resais s.p.a. e a decorrere dall'1/7/2022 alla sas s.c.p.a., nonché all'ente di sviluppo agricolo e ad altri enti regionali per le finalità di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16.	4.883.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
L.R. 8/2018 ART 45	108170	Somme per il pagamento del trattamento pensionistico sostitutivo e integrativo agli ex dipendenti dell'eas in liquidazione da erogare tramite il fondo pensioni sicilia.	3.219.527,23	0,00	0,00	3.219.527,23	3.219.527,23	3.219.527,23	3.219.527,23
L.R. 16/2022, ART. 13, C. 1	105725	Contributo straordinario in favore della "fondazione giuseppe benedetto dusmet, avente sede legale presso il monastero benedettino "g.	150.000,00	350.000,00	100.000,00	150.000,00	500.000,00	250.000,00	150.000,00

		B. Dusmet" di nicolosi (ct), per l'istituzione della scuola di formazione all'impegno socio-politico di cooperazione e sviluppo del mediterraneo.							
L.R. 15/2004 ART.5 C. 4-5-6	105716	Spese per concessione di una speciale elargizione in favore dei familiari dei cittadini residenti in sicilia deceduti nel compimento di atti eroici.	300.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
L.R. 3/2025 ART.37, C. 6	132018	Spese per attività di comunicazione delle iniziative di politica economica dell'assessorato regionale dell'economia	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
L.R. 4/2003 ART. 26, C. 12	212025	Trattamento economico da corrispondere al personale comandato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 12, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni.	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
L.R. 15/2004 ART.5, C. 1 - 2	101015	Spese per il conferimento della "medaglia d'oro al valore civile della regione siciliana".	95.864,36	84.135,64	84.135,64	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
L.R. 3/2024, ART. 34	240310	Spese per iniziative direttamente promosse dall'assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità volte a promuovere campagne di comunicazione e diffusione delle attività di istituto	120.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
L.R. 14/2019 ART. 4, C. 5	215768	Spese per il trattamento accessorio del personale degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni posto in posizione di comando ai sensi dell'articolo 4, comma 5 della legge regionale n. 14/2019.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
L.R. 11/1972 ART.22	104519	Spese per la partecipazione della regione siciliana all'associazione italiana per il consiglio dei comuni d'europa.	152.000,00	10.000,00	10.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
"D.LGS 446/97 ART 16 L.R. 4/2023, ART. 26, C. 12"	109022	Imposta regionale sulle attività produttive (i.r.a.p.) su emolumenti erogati al personale di altre amministrazioni posto in posizione di comando ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 26 c. 12 della l.r. 16.4.23 n. 4 e s.m.i.	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
L.R. 9/2015, ART. 32, C. 1-2	215721	Spese per i servizi di advisory tecnico-finanziari per agevolare il processo di dismissione delle partecipazioni azionarie	46.560,00	0,00	46.560,00	46.560,00	46.560,00	46.560,00	46.560,00

L.R. 12/1996, ART. 1	105717	Contributo all'associazione "centro di accoglienza padre nostro" con sede in palermo, per il raggiungimento dei propri scopi statuari.	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00
D.LGS. 50/2016, ART. 26 L.R. 13/2022, ART. 6, C.6	284770	Spese per il mantenimento e funzionamento dell'organismo d'ispezione di "tipo b", ai sensi della norma uni cei en iso/iec 17020 - della regione siciliana	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
L.R. n.13/2023 art.13, c.20	272548	Spese per la manutenzione degli autoveicoli in dotazione al dipartimento regionale tecnico (parte capitolo 272545)	12.000,00	8.000,00	-2.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
L.R. 13/2022, ART. 13, C.20	272545	Spese per l'acquisto di beni di consumo per la gestione degli autoveicoli in dotazione al dipartimento regionale tecnico.	45.000,00	-10.000,00	-10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
L.R. n.13/2023 art.13, c.20	272549	Spese per premi di assicurazione degli autoveicoli in dotazione al dipartimento regionale tecnico (parte capitolo 272545)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
L.R. N. 25/2024, ART. 27 E SS.MM. L.R. N. 28/2024, ART. 22, C. 2	132007	Spese per la nomina di esperti esterni per la transizione al nuovo sistema di contabilit� economica - patrimoniale "accrual", nell'ambito dei processi di riforma previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr) - riforma 1.15	100.000,00	8.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00

Diritti e politiche sociali, lavoro, formazione, assetto del territorio ed edilizia abitativa

			STANZIAMENTO DEFINITIVO 2025 (al netto Reimputazioni e Variaz. DFB)	VARIAZIONE			RISULTANTE		
Normativa di riferimento	Capitolo	Descrizione	2025	2026	2027	2028	2026	2027	2028
L.R. 25/2024, ART.25	270014	"Fondo progettazione, per la realizzazione di nuove opere pubbliche, di manutenzione straordinaria, di riqualificazione e completamento di opere e infrastrutture, di opere di miglioramento e adeguamento sismico di enti pubblici, di culto e gestori di beni pubblici e/o confiscati alla mafia	9.350.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	54.000.000,00	0,00	0,00
L.R. 8/2017 ART. 9, C. 2, LETT A), B), C.9, C. 10	183808	Fondo per la disabilita' e per la non autosufficienza - fondi regionali	224.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	205.000.000,00	205.000.000,00	137.000.000,00
L.R. N. 24/2016 ART. 6	183355	Trasferimenti per l'attivita' di assistenza agli alunni con disabilita' fisiche o sensoriali con particolare riguardo ai servizi di trasporto, di convitto e semi convitto, ai servizi negli ambiti igienico-personale, comunicazione extra scolastica e autonomia e comunicazione.	40.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
L.R. 6/1997, ART. 45, C. 5 - LR 2/2002, ART. 76, C. 4	182519	Spese per le comunita' alloggio per i ricoveri dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, con esclusione dei soggetti ricoverati presso il cta.	16.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
L.R. 29/2021, ART. 15, C. 1	183384	Trasferimenti ai comuni per le 'attivita' di assistenza igienico-personale ed assistenza alla comunicazione (asacom) agli alunni con disabilita' delle scuole comunali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado	17.000.000,00	8.000.000,00	3.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
L.R. 6/2009, ART 9; L.R. 11/2010 ART. 27	183337	Rimborso ai comuni per le spese relative al ricovero dei minori disposto dall'autorita' giudiziaria.	13.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
L.R. 9/2021, ART. 41	183376	Trasferimenti in favore delle citta' metropolitane e liberi consorzi comunali per garantire i servizi integrativi migliorativi ed aggiuntivi a favore degli studenti con disabilita' delle scuole secondarie di secondo grado."	9.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00

L.R. 20/1990, ART.7, C. 1, E S.M.I.	413706	Indennità vitalizia a favore dei cittadini affetti da forme gravi di talassemia. (ex cap. 42472)	9.727.000,00	378.000,00	378.000,00	10.105.000,00	10.105.000,00	10.105.000,00	10.105.000,00
"LR 5/2005, ART. 1 LR 2/2023 ART. 8, C. 6"	712402	Spese per l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di servizi in favore di comuni della sicilia destinatari della sperimentazione del reddito minimo d'inserimento, ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n.237. (vedi anche cap. 713303)	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
L.R. 71/1982. ART.1	183307	Contributi a favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per fronteggiare gli oneri conseguenti all'applicazione degli accordi nazionali di lavoro.	3.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
L.R. 3/2012 ART. 7, 8	183365	Trasferimenti correnti a amministrazioni locali per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza.	3.500.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
L.R. 3/2025, ART. 53	180037	Indennità ad integrazione del reddito a favore dei lavoratori delle aree di crisi complessa della regione siciliana, già percettori della mobilità in deroga	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
L.R. 25/1976	313316	Interventi in favore dei centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria (c.i.a.p.i.) aventi sede nell'isola. (ex cap. 321703).	2.000.000,00	100.000,00	100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
L.R. 10/2003 ART.6	183740	Contributi da erogare alle famiglie meno abbienti per la tutela della maternità e della vita nascente.	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
" L.R. 34/1964 L.R 4/2001, ARTT 4 - 8"	183701	Contributo annuo all'unione italiana ciechi operante in sicilia.	1.950.000,00	300.000,00	0,00	1.700.000,00	2.000.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
L.R. 9/2021, ART. 70	447306	Contributi in favore degli enti locali destinato alle spese per la redazione, revisione e rielaborazione degli strumenti territoriali e urbanistici di governo del territorio, dei piani attuativi nonché per gli studi di settore di all'art. 26 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19.	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
L.R. 3/2012 ART. 7, 8	183786	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza.	15.009,72	484.990,28	484.990,28	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
L.R. 24/2000, ART.18, C.1	317708	Finanziamento agli enti gestori delle scuole di servizio sociale ai sensi dell'art. 18, della legge regionale 26 novembre 2000, n.24.	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00

L.R. 8/2018 ART. 53	183813	Interventi per il sostegno e la partecipazione ad un percorso finalizzato all'indipendenza economica della donna vittima di violenza	236.063,58	264.000,00	264.000,00	500.063,58	500.063,58	500.063,58	500.063,58
L.R. 4/2001, ART. 1, 2, 8	183715	Contributo nelle spese di gestione del centro regionale "helen keller" dell'unione italiana ciechi con sede a messina.	800.000,00	50.000,00	0,00	750.000,00	800.000,00	750.000,00	750.000,00
L.R. 3/2012 ART. 4, 5, 9, 10	182531	Trasferimenti a istituzioni sociali private per il finanziamento di iniziative per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere di cui agli articoli 4, 5, 9 e 10 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3.(parte cap. 182532, 182533, 182534)	19.400,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	269.400,00	269.400,00	250.000,00
L.R. 3/2012 ART. 4, 5, 9, 10	183364	Trasferimenti a amministrazioni locali per il finanziamento di iniziative per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere di cui agli articoli 4, 5, 9 e 10 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3.(parte cap. 182531, 182532, 182533, 182534)	8.350,77	250.000,00	250.000,00	250.000,00	258.350,77	258.350,77	250.000,00
L.R. 24/2016, ART. 13	413741	Contributo alle partorienti residenti nelle isole minori del territorio della regione siciliana	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
L.R. 5/2005, ART. 16	413726	Contributo all'associazione siciliana medullose spinali onlus con sede in palermo.	350.000,00	200.000,00	100.000,00	400.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00
LR 4/1999, ART. 27	413315	Trasferimenti ai comuni per l'erogazione dell'indennita' di residenza in favore dei titolari di farmacie rurali private e sussidiate aventi sede nelle isole minori (ex cap. 42484)	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00
L.R. 16/2022, ART. 13, C. 94	183834	Contributo all'associazione telefono arcobaleno	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
L.R. 72/1975	183704	Contributo annuo al comitato regionale della sicilia dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, per le proprie finalita' istituzionali.	300.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
L.R. 10/2003 ART. 8	183742	Contributi in favore di consultori, istituzioni scolastiche, oratori e associazioni di solidarieta' familiare per il sostegno alle relazioni familiari ed alle responsabilita' educative.	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
L.R. 16/2022, ART. 13, C. 67	183836	Contributo straordinario in favore della missione speranza e carita' di biagio conte.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

L.R. 20/2021, ART 19	320935	Spese per le finalita' dell'articolo 3 della legge regionale 29/7/2021 n. 20 e s.m.i.	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
L.R. 20/1999 ART.17	183718	Contributi alle associazioni antirackett riconosciute, a fondazioni, a centri e ad altre strutture associative aventi sede in sicilia per il perseguimento di finalita' connesse all'assistenza, alla tutela, alla informazione dei soggetti che abbiano subito richieste o atti estorsivi, nonche' dei soggetti che abbiano fatto ricorso a prestiti ad usura e le cui attivita' economiche o professionali versino conseguentemente in stato di difficolta'.	149.312,70	0,00	0,00	149.312,70	149.312,70	149.312,70	149.312,70
L. 296/2006 , ART. 1, C. 1264 - L.R. 3/2016, ART. 58	183350	Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali quale quota di cofinanziamento regionale delle risorse del fondo nazionale per le non autosufficienze finalizzato alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria. (parte cap. 183785)	94.425,44	0,00	0,00	94.425,44	94.425,44	94.425,44	94.425,44
L.R. 20/1990, ART.7, C. 3, E S.M.I.	413707	Indennita' chilometrica a favore dei cittadini affetti da forme gravi di talassemia. (ex cap. 42473)	79.000,00	2.700,00	2.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
L.R. 16/2022, ART. 13, C. 66	183835	Contributo straordinario in favore della comunita' di sant'egidio.	105.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
L.R. 5/2005, ART. 29	183754	Contributo annuo a favore del fisico nucleare fulvio frisone per l'assistenza socio-sanitaria.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
L.R. 12/2011, ART. 5, C. 21	272523	Spese per il funzionamento della conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e della commissione regionale dei lavori pubblici.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
"L.R. 13/2022, ART. 13, C. 73 L.R. 2/2023, ART. 26, C. 14"	413428	Contributo per l'acquisto di una parrucca, quale presidio necessario al benessere della persona ammalata, in favore delle donne residenti in sicilia, colpite dallo stato patologico della perdita dei capelli in conseguenza della sottoposizione a trattamenti chemioterapici o affette da alopecia conseguente ad altre patologie.	250.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
L.R. 20/1999 ART.9	183726	Somma da versare al "fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia".	41.427,41	0,00	0,00	41.427,41	41.427,41	41.427,41	41.427,41

L.R. 51/1985, ART. 1 E S.M.I.	413702	Sussidio integrativo a favore degli ammalati affetti dal morbo di hansen. (ex cap. 42463)	34.326,07	0,00	0,00	34.326,07	34.326,07	34.326,07	34.326,07
L.R. 26/1996, ART. 19, C. 2 BIS	183796	Contributo annuo in favore dell'associazione nazionale vittime civili di guerra per il funzionamento e per l'adempimento delle finalita' istituzionali.	100.000,00	10.000,00	-40.000,00	60.000,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00
L.R. 20/1999 ART.3	183721	Contributi per il sostegno alla formazione degli orfani delle vittime della mafia e della criminalita' organizzata, delle vittime del dovere, nonche' per i cittadini deceduti nel compimento di un atto eroico.	4.404,08	0,00	0,00	4.404,08	4.404,08	4.404,08	4.404,08
L.R. 20/1999 ART.11	183717	Fondo di solidarieta' per le vittime di richieste estorsive.	291.000,00	-191.000,00	-191.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
L.R. 15/2008 ART.3	184103	Spese per il rimborso degli oneri fiscali di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 2008, n.15 in favore degli imprenditori che denunciano richieste estorsive o richieste provenienti dalla criminalita' organizzata, tendenti a modificare il normale svolgimento dell'attivita' economica, cui sia seguita una richiesta di rinvio a giudizio.	1.067.000,00	-767.000,00	-767.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Diritto allo studio, istruzione e salute

			STANZIAMENTO DEFINITIVO 2025 (al netto Reimputazioni e Variaz. DFB)	VARIAZIONE			RISULTANTE		
Normativa di riferimento	Capitolo	Descrizione	2025	2026	2027	2028	2026	2027	2028
L.R. 1/2025, ART. 6, C. 26	373372	Contributo ai comuni per le spese sostenute per il trasporto degli alunni.	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
L.R. 8/2018 ART. 11, C. 1	373739	Contributi per le scuole primarie paritarie e per le scuole secondarie di primo grado paritarie aventi sede in sicilia, nel rispetto delle convenzioni di cui al comma 6 dell'articolo 1 bis del decreto legge 5 dicembre 2005, n.250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n.27 e successive modifiche ed integrazioni.	11.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
L.R. 20/2002 ART.7	373312	Contributi per il funzionamento degli enti regionali per il diritto allo studio universitario nonche' per il raggiungimento dei loro fini istituzionali.	12.000.000,00	500.000,00	500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
L.R. 15/2004 ART.1, C. 10 - L.R. 9/2021, ART. 21	412016	Rimborso alle aziende sanitarie ed ospedaliere per il personale comandato ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e dell'articolo 21 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.		4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
L.R. 8/2018 ART. 10, C. 3	772040	Interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli istituti scolastici pubblici.	8.128.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
L.R. 2/2002 ART.66, C.1	373718	Contributi ai consorzi universitari costituiti in ambito provinciale dalla provincia regionale siciliana di riferimento e da altri enti pubblici e privati ed operanti nei comuni, che non siano sedi di atenei universitari, destinati alla gestione dei corsi di laurea o sezioni staccate di corsi di laurea e/o corsi di studi universitari e che non fruiscono di appositi finanziamenti statali.	3.000.000,00	1.700.000,00	700.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
L.R. 8/2018 ART. 10, C. 1	372555	Spese per iniziative e progetti in materia di istruzione di ogni ordine e grado, anche universitaria e dell'alta formazione artistica e musicale (afam), e della formazione professionale.	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
L.R. 26/2024, ARTt. 12 - 14	310024	Spese per il finanziamento di progetti nelle scuole di ogni ordine e grado, sull'informazione e sensibilizzazione sul tema delle dipendenze attraverso una didattica partecipativa	1.736.629,44	0,00	1.736.629,44	1.736.629,44	1.736.629,44	1.736.629,44	1.736.629,44
L.R. 152/1980 ART. 2	373711	Contributo annuo all'unione italiana ciechi per il funzionamento della stamperia braille.	1.852.000,00	150.000,00	0,00	1.702.000,00	1.852.000,00	1.702.000,00	1.702.000,00

L.R. 33/2012, ART. 5, C. 5	373347	Contributo agli enti regionali per il diritto allo studio universitario della sicilia (ersu) per il concorso al pagamento degli emolumenti da corrispondere al personale proveniente dall'ente acqzedotti siciliani in liquidazione.	1.552.000,00	0,00	0,00	1.552.000,00	1.552.000,00	1.552.000,00	1.552.000,00
"L.R. 152/1980 ART.1 L.R. 9/2015 , ART 34"	373304	Contributo all'istituto per ciechi <opere riunite florio e salamone> di palermo	1.439.500,00	100.000,00	0,00	1.389.500,00	1.489.500,00	1.389.500,00	1.389.500,00
"L.R. 66/1975, ART. 1 - L.R. 24/2016, ART. 9"	373355	Somme destinate ai percorsi di istruzione e formazione professionale afferenti all'obbligo scolastico - trasferimenti a amministrazioni centrali (parte capitolo 373354)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
L.R. 15/2004 ART.1, C. 10 - L.R. 9/2021, ART. 21	413003	Imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) per il personale comandato ai sensi dell'articolo 1,comma 10, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 (parte del capitolo 413302).		310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
L.R. 26/1998, ART. 15, C. 1 BIS	373324	Contributo al "iv polo universitario siciliano" di enna.	921.500,00	0,00	0,00	921.500,00	921.500,00	921.500,00	921.500,00
L.R. 3/2024, art.3	372566	Spese per iniziative direttamente promosse per sostenere manifestazioni ed eventi organizzati, anche tramite soggetti terzi, dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dalle università e dagli enti di ricerca	450.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
"L.R. 8/1982, ART. 1 L.R. 6/2001, art. 48"	377741	Contributo in favore dell'associazione arces (centro attrezzature residenziali culturali educative siciliane) quale concorso alla gestione del collegio universitario in palermo, destinato ad ospitare studenti universitari e ad assisterli mediante adeguate strutture ed attivita' integrative. (ex cap. 38093)	0,00	350.000,00	150.000,00	150.000,00	350.000,00	150.000,00	150.000,00
"L.R. 66/1975, ART. 1 - L.R. 24/2016, ART. 9"	373354	Somme destinate ai percorsi di istruzione e formazione professionale afferenti all'obbligo scolastico - trasferimenti a isp (trasferito in parte al capitolo 373355)	4.000.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	200.000,00
L.R. 16/2017, ART 16	373356	Contributo annuo alle tre universita' siciliane per l'istituzione di borse di studio per l'area "non medica" (biologi, farmacisti e fisico-chimici)	564.540,00	0,00	0,00	564.540,00	564.540,00	564.540,00	564.540,00
LR n. 9/2023, ART. 17, C. 2, LETT M)	373749	Contributo straordinario alla fondazione "gal hassin - centro internazionale per scienze astronomiche di isello", per il perseguimento delle finalita' statutarie ed a titolo di concorso alle spese di funzionamento	250.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
"D.P.R. 246/1985 L.R. 9/2013 ART. 73, C6"	373313	Assegnazioni alle universita' per spese inerenti l'attivita' sportiva universitaria e per i relativi impianti, nonche' per il funzionamento dei comitati che	197.589,00	102.411,00	102.411,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

		sovrintendono alle attività medesime.							
L.R. 6/2000 ART.7, C. 7	373315	Fondo destinato al funzionamento amministrativo e didattico delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica statali.	282.270,00	17.730,00	17.730,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
L.R. 152/1980 ART.1	373334	Contributo all'istituto per ciechi <tardezzione gioeni> di catania.	165.989,79	0,00	0,00	165.989,79	165.989,79	165.989,79	165.989,79
L.R. 4/2003 ART. 116	373373	Somme da trasferire agli atenei in favore di detenuti in espiazione di pena per l'estensione del diritto allo studio, di cui all'art 116 della l.r. 16/04/2003, n. 4.	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
L. 23/1996, ART. 7, C. 4 L.R. 8/2018 ART. 10, C. 6	372556	Spese per servizi informatici, connesse alla realizzazione dell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica.	90.000,00	60.000,00	0,00	90.000,00	150.000,00	90.000,00	90.000,00
L.R. 9/2021, ART. 48	373374	Spese per il sostegno alla riabilitazione terapeutica degli alunni audio e fonolesi del convitto audiofonolesi siciliano.	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
L.R. 26/2025, ART. 10, C. 3	310040	Borse di studio dedicate alla memoria della studentessa sara campanella.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
L.R. 15/1995, ART. 2	373712	Premi annuali "nicholas green" a studenti delle scuole elementari, medie di primo grado e medie di secondo grado.	42.340,50	0,00	0,00	42.340,50	42.340,50	42.340,50	42.340,50
L.R. 16/2022, ART. 13, C. 15	417375	Spese per la borsa di studio in ricordo di "lorena quaranta" da assegnare a studenti meritevoli per sostenere la loro formazione presso la facoltà di medicina e chirurgia presso l'università degli studi di messina.	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
D.P.R. 246/1985 L.R. 9/2013 ART. 73, C6	372514	Spese per l'utilizzo del personale dello stato di cui la regione si avvale ai sensi dell'art. 9 del d.p.r. 14.5.1985, n. 246	650.000,00	-250.000,00	-250.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Cultura, paesaggio, giovani, sviluppo sostenibile e ambiente

			STANZIAMENTO DEFINITIVO 2025 (al netto Reimputazioni e Variaz. DFB)	VARIAZIONE			RISULTANTE		
Normativa di riferimento	Capitolo	Descrizione	2025	2026	2027	2028	2026	2027	2028
L.R. 19/1986 ARTT. 1 -4	377316	Contributo annuo a favore dell'ente autonomo regionale teatro massimo vincenzo bellini di catania.	14.700.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00
L.R. 98/1981 ART.39-39 BIS	443305	Trasferimenti a favore degli enti parco e degli enti gestori delle riserve naturali, destinati al trattamento economico del personale assunto per la gestione e la vigilanza dei parchi e delle riserve.	12.200.000,00	300.000,00	300.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
L.R. 8/1978	473709	Fondo speciale destinato al potenziamento delle attivita' sportive isolane.	6.620.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
L.R. 20/2000 ART.24 BIS	377360	Somme derivanti dal fondo di solidarieta' dei parchi archologici da destinare ai parchi con minori entrate per le spese di funzionamento, fruizione e valorizzazione.	2.475.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
L.R. 23/2024, ART. 10	240014	Contributo in favore delle amministrazioni comunali a copertura dei c.d. "extra costi" nel settore dei rifiuti.	25.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
L.R. 7/1972 ART.11	473708	Contributi da corrispondere alla fondazione teatro massimo di palermo. (ex capp. 48002 e 48008).	7.650.000,00	600.000,00	600.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
L.R. 33/1966	473707	Contributo annuo alla fondazione orchestra sinfonica siciliana. (ex cap. 48001) .	8.500.000,00	100.000,00	100.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
L.R. 9/2015, ART. 65	473742	Fondo unico regionale per lo spettacolo (furs) finalizzato a sostenere ed incrementare le attivita' di enti, associazioni, cooperative e fondazioni che abbiano sede legale in sicilia da almeno tre anni e siano operanti nei settori del teatro, della musica, della danza nonche' l'istituto nazionale per il dramma antico - fondazione onlus (i.n.d.a.) con sede amministrativa ed operativa in siracusa(fondo di cui ai capp. 473738-473739-470024)	6.892.000,00	850.000,00	500.000,00	7.000.000,00	7.350.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
L.R. 8/2018, ART. 13, C. 4	842073	Somme per interventi di manutenzione straordinaria sul demanio idrico fluviale, esclusi i bacini montani, inclusi interventi di cura e pulizia di fiumi e torrenti	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
L.R. 14/1988 ART.48	443302	Trasferimenti a favore degli enti gestori delle riserve naturali per spese di impianto e di gestione.	4.400.000,00	400.000,00	400.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00

L.R. 1/2025, ART 8, C. 2	550079	Contributi ai comuni per la rigenerazione di aree e polmoni verdi, parchi urbani, orti urbani e impianti di verde pensile al fine di prevenire incendi, mitigare gli eccessi termici che caratterizzano in particolare l'ambiente urbano e favorire l'incremento dei livelli di permeabilità dei suoli per facilitare l'assorbimento delle acque piovane, mediante la riqualificazione degli stessi.	3.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
L.R. 2/2023, ART. 26, C. 61, 63	473761	Fondo regionale per lo sport finalizzato a promuovere la pratica sportiva per i ragazzi dai 6 ai 16 anni attraverso l'erogazione di appositi voucher da utilizzare per la partecipazione alle attività sportive o ai corsi organizzati da società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive, discipline associate, enti di promozione sportiva e riconosciuti dal coni o dal cip	3.436.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
L.R. 19/1986 ART.17	377317	Contributo per l'attività e la programmazione delle stagioni teatrali dell'ente autonomo regionale "teatro di messina, per la gestione della struttura teatrale nonché per la stabilizzazione dell'orchestra del teatro vittorio emanuele di messina.	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
L.R. 8/2018, ART. 13, C. 4	442555	Somme per interventi di manutenzione ordinaria, urgenza e somma urgenza sul demanio idrico fluviale, esclusi i bacini montani, inclusi interventi di cura e pulizia di fiumi e torrenti	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
L.R. 31/1984, ART. 21	473710	Contributi alle società sportive professionistiche, semi-professionistiche e dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di serie << a >> e di serie << b >> .	1.200.000,00	800.000,00	800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
"L.R. 75/1950, ART. 1 - L.R. 3/2016, ART. 20, C. 3"	473738	Fondo unico regionale per lo spettacolo (furs) finalizzato a sostenere ed incrementare le attività di enti, fondazioni e teatri stabili di iniziativa pubblica, con sede legale in sicilia da almeno tre anni, operanti nei settori del teatro, della musica, della danza nonché l'istituto nazionale del dramma antico (i.n.d.a.) di siracusa (parte cap. 473742)	2.456.500,00	500.000,00	500.000,00	2.456.500,00	2.456.500,00	2.456.500,00	2.456.500,00
L.R. 16/2007, ART. 3	378107	Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo da destinare alle società di produzione.	3.500.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
L.R. 1/1993 ART.1	377318	Somma destinata alla partecipazione della regione siciliana all'associazione teatro biondo stabile di palermo, quale contributo alle spese di gestione.	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
L.R. 1/1993 ART.1	377314	Somma destinata alla partecipazione della regione siciliana all'associazione ente teatro di sicilia stabile di catania, quale contributo alle spese di gestione.	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
L.R. 23/1969 ART.1	672013	Interventi per l'esecuzione di lavori e opere pubbliche nelle zone colpite da eventi calamitosi. Nonche' per il consolidamento ed il trasferimento di abitati situati in zone franose.	3.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
L.R. 16/1979, ART 10	376528	Spese per iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza.	1.050.000,00	1.350.000,00	50.000,00	1.050.000,00	2.350.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00

L.R. 13/2019 ART. 8, C. 2	473745	Contributi alle società sportive iscritte al comitato italiano paralimpico (cip) per attività agonistiche e non agonistiche.	1.100.000,00	500.000,00	500.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
L.R. 9/2021 ART 71	843903	Fondo di rotazione in favore dei comuni per gli interventi di demolizione.	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
L.R. 9/2021 ART. 81, C. 6	473750	Fondo per il rimborso delle spese per le trasferte degli atleti sostenute dalle società sportive siciliane partecipanti a campionati nazionali di serie << a >> e di serie << b >> indetti dalle federazioni sportive riconosciute dal coni o dal cip .	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
L.R. n.9/2023 art.29, c.1	525114	Fondo per la progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria contro il dissesto idrogeologico.	500.000,00	765.576,37	765.000,00	300.000,00	765.576,37	765.000,00	300.000,00
"L.R. 2/2023, ART. 26, C. 7; LF 0/2025 ART. 18"	473760	Contributo in favore delle federazioni sportive (fsnp/fsp) e discipline sportive (dsap/dsp) riconosciute dal comitato italiano paralimpico (cip) finalizzato alle spese di trasporto degli atleti con disabilità per la partecipazione alle attività sportive, nonché per l'acquisto di protesi, carrozzine e altri ausili sportivi per atleti con disabilità."	250.000,00	500.000,00	500.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
L.R. 16/2007 ART. 8	378109	Contributo per il funzionamento del dipartimento di cinema documentario della scuola nazionale di cinema, sede distaccata di palermo, nonché per favorire le strategie di inserimento professionale dei suoi diplomati.	500.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
L.R. 9/2021 ART. 66, C. 3	443312	Trasferimenti a enti locali per provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati sul demanio marittimo ed idrico ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.	2.900.000,00	300.000,00	300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
L.R. 66/1975, ART 1	377703	Contributi in favore di accademie, enti, istituzioni ed associazioni culturali e scientifiche aventi sede in sicilia per le finalità di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza.	350.000,00	950.000,00	250.000,00	350.000,00	1.050.000,00	350.000,00	350.000,00
L.R. 14/1988 ART.48	842451	Trasferimenti in conto capitale a favore degli enti parco per il raggiungimento delle altre finalità istituzionali.(parte capitolo 443301)	1.223.000,00	0,00	0,00	1.223.000,00	1.223.000,00	1.223.000,00	1.223.000,00
"L.R- 98/1981, ART. 24 L.R. 13/2022 ART. 14, C. 17"	842009	Spese per il finanziamento dei programmi di intervento di cui all'art.24 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, finalizzate alla valorizzazione e fruizione sociale dei parchi e delle riserve.	650.000,00	350.000,00	350.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
"L. 991/1952. ARTT 3 -4 -5 L.R. 16/1996, art 18 bis"	550801	Contributi da concedere a termini degli artt. 3, 4 e 5 della legge 25 luglio 1952, n.991. (ex cap. 56903)	400.000,00	250.000,00	250.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
L.R. 9/2021 ART 66, C. 1	842076	Opere necessarie ed urgenti per la messa in sicurezza di immobili e di aree appartenenti al pubblico demanio marittimo regionale anche attraverso interventi di demolizione di edifici pericolanti, ivi comprese le attività di recinzione e di apposizione della segnaletica monitoria,	500.000,00	200.000,00	200.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
L.R. 9/2023 ART. 18, C. 1	242578	Spese per finalità di studio, ricerca, consulenza e per il conferimento di incarichi professionali, a supporto delle attività del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.	250.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00

L.R. 10/2018, ART. 15, C. 5	377916	Contributo straordinario in favore della fondazione whitaker	600.000,00	200.000,00	150.000,00	600.000,00	650.000,00	600.000,00	600.000,00
L.R. 25/2024, ART.54, C.1	180023	Contributi alle diocesi e alle arcidiocesi della regione ecclesiastica della sicilia per la realizzazione dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 91 della legge regionale n. 3/2024	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
L.R. 8/2018 ART. 46	473741	Contributi per le finalita' di cui alla legge regionale 17 maggio 1984, n.31 incluse misure di sostegno in favore delle persone con disabilita', al fine di promuoverne l'autonomia e favorire le relazioni sociali.	873.000,00	0,00	0,00	873.000,00	873.000,00	873.000,00	873.000,00
L.R. 14/1988 ART.48	443301	Trasferimenti a favore degli enti parco per spese di impianto e di gestione e per il raggiungimento delle altre finalita' istituzionali.	753.690,00	23.310,00	23.310,00	777.000,00	777.000,00	777.000,00	777.000,00
L.R. 8/2018, ART. 8, C. 2	777311	Concorso nella spesa per il restauro e gli altri interventi conservativi sostenuta dal proprietario, possessore o detentore di edifici a destinazione d'uso abitativo dichiarati di interesse culturale.	358.709,84	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
L.R. 5/2006, ART. 1	377762	Contributo alla "fondazione orchestra jazz siciliana - the brass group" per la gestione ordinaria.	750.000,00	100.000,00	0,00	650.000,00	750.000,00	650.000,00	650.000,00
L.R. 16/2007. ART. 6	378108	Contributi per la realizzazione, nel territorio regionale, di festival cinematografici di alto livello, rassegne, circuiti, premi, seminari, convegni nonche' l'attivita' del circuito dei cinema d'essai.	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00
L.R. 21/1994 ARTT.1 -2	377726	Contributo annuo a favore dell'istituto nazionale del dramma antico per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle attivita' istituzionali.	725.675,00	0,00	0,00	725.675,00	725.675,00	725.675,00	725.675,00
L.R. 80/1977 ART.9	377305	Finanziamento del centro regionale per la progettazione, il restauro e per le scienze naturali ed applicate ai beni culturali, ivi compreso il gruppo intervento archeologia subacquea sicilia e del centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica e audiovisiva.	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
L.R. 9/2021, ART. 68	443317	Contributi ai comuni per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo (p.u.d.m.).	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
L.R. 33/1996, ART. 38	473711	Contributo annuo all'ente autodromo di pergusa per consentire le manifestazioni motoristiche e per il conseguimento dei fini stituzionali.	465.600,00	0,00	0,00	465.600,00	465.600,00	465.600,00	465.600,00
L.R. 13/2022, ART. 13, C. 74	442572	Spese per la promozione, in collaborazione con l'assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, dei parchi regionali siciliani attraverso la loro partecipazione a fiere, eventi e manifestazioni di settore.	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
L.R. 16/2022, ART. 13, C. 16	443322	Contributo in favore dei gruppi ricerca ecologica sicilia per la divulgazione scientifica nelle scuole relativamente alla transizione ecologica e l'educazione ambientale	250.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00

"L.R. 52/1984 ART.20 L.R. 16/1996"	150527	Spese per la gestione ed organizzazione dei mezzi operativi per la difesa dei boschi dagli incendi, delle attrezzature, apparecchiature ed automezzi occorrenti al corpo forestale.	339.500,00	0,00	0,00	339.500,00	339.500,00	339.500,00	339.500,00
L.R. 9/2013 ART. 73	376576	Spese per altri beni di consumo per il funzionamento del nucleo di tutela del patrimonio artistico dell'arma dei carabinieri operante in sicilia. (trasferito in parte ai capitoli 376605, 376606, 376607, 376608, 376609 e 376610)	116.400,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	216.400,00	216.400,00	100.000,00
L.R. 3/2025, ART. 68	370034	Progetti e iniziative volti a promuovere la conservazione e la diffusione dei valori dell'antifascismo, con particolare riguardo alla memoria dei partigiani siciliani che presero parte alla resistenza in Italia.	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
L.R. 66/1975, ART. 1, COMMA 1 LETT C)	377308	Contributi in favore dei comuni per le attività di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza e la catalogazione libraria e documentale. (parte capitolo 377703)	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
"L.R. 3/1996 ART.1, C. 2	377328	Contributo per assicurare l'attività della fondazione teatro pirandello valle dei templi di agrigento	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
"L.R. 52/1984 L.R. 16/1996"	550048	Spese per l'acquisto dei mezzi operativi per gli interventi di difesa dei boschi dagli incendi e di attrezzature fisse e mobili, apparecchiature ed automezzi occorrenti al corpo forestale della regione. Anche funzionali alle attività di protezione civile.	400.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
L.R. 8/2018 ART. 42	473740	Contributo all'ente luglio musicale trapanese per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
LR 9/2013, ART. 73	243308	Spese per il servizio di manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico tradizionale.	154.611,66	0,00	0,00	154.611,66	154.611,66	154.611,66	154.611,66
L.R. 44/1985 ART.11	377713	Contributi ad enti morali ed ecclesiastici per la riparazione ed il restauro necessari al funzionamento di strumenti musicali antichi e/o di valore artistico.	700.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	750.000,00	750.000,00	50.000,00
L.R. 51/1995, ART. 1	377727	Contributo annuale alla fondazione museo mandralisca di cefalù per il perseguimento dei propri fini istituzionali.	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	350.000,00	350.000,00	50.000,00
L.R. 16/2022, ART. 5. L.R. 2/2023, ART. 42	473758	Contributo in favore dei centri di produzione e dei centri di rilevante interesse regionale (con sede legale ed operativa in sicilia) finanziati dal ministero competente nell'ambito del teatro, della danza, della musica e delle attività circensi, con maggiori capacità produttive, distributive, formazione e ricerca,	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
L.R. 8/2018, ART. 48	378103	Contributo all'automobile club di palermo per la realizzazione della "targa florio" e delle eventuali rievocazioni storiche.	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

L.R. 3/2024, ART.31	150039	Contributi in favore di soggetti privati, per iniziative volte alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente. (parte ex cap. 443324)	115.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
L.R. 13/2022, ART. 12, C. 38	473754	Contributo straordinario al comitato esecutivo regionale sicilia di special olympics italia finalizzato al sostegno all'attività svolta nel territorio della regione.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
L.R. 1/2024, ART. 23, C. 3	377927	Contributo in favore del centro studi paolo e rita borsellino per il perseguimento delle finalita' istituzionali	150.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
L.R. 52/1984 ART. 20 L.R. 16/1996	150548	Spese per il funzionamento dei reparti ippomontati del corpo forestale.	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
LR 15/2005, ART. 6, 10	442539	Spese per il funzionamento degli uffici periferici del demanio marittimo regionale anche mediante accordi ed intese con il corpo delle capitanerie di porto.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
LR 9/2013, ART. 73	130033	Rimborso spese forfetarie agli osservatori idrografici della rete meccanica, comprensivo degli oneri riflessi (parte del capitolo 243308)	18.536,00	0,00	0,00	18.536,00	18.536,00	18.536,00	18.536,00
L.R. 10/2018, ART. 3	151313	Trasferimenti agli enti parco per il trattamento economico accessorio da corrispondere al personale del corpo di vigilanza in comando presso il comando del corpo forestale della regione siciliana.(ex cap. 150036)	339.500,00	0,00	-339.500,00	0,00	339.500,00	0,00	0,00
L.R. 10/2018, ART. 3	151312	Trasferimenti agli enti parco per il trattamento economico fondamentale del personale in comando del corpo di vigilanza presso il comando del corpo forestale della regione siciliana. (ex cap. 150037)	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00

Attività produttive, agricoltura, turismo ed energia

			STANZIAMENT O DEFINITIVO 2025 (al netto Reimputazioni e Variaz. DFB)	VARIAZIONE			RISULTANTE		
Normativa di riferimento	Capitolo	Descrizione	2025	2026	2027	2028	2026	2027	2028
"LR 19/2005, ART. 27, C. 6; L.R. 9/2021 ART. 86; L.R.13/2022 ART. 6, C. 4; LR. 2/2023 ART. 6, C. 1 E ART. 26, C. 36; L.F. 0/2026"	476521	Spese per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale. (ex cap. 478104)	200.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	223.000.000,00	211.000.000,00	217.000.000,00	223.000.000,00
"L.R. N. 9 DEL 07/05/2015, ART. 26; L.R. 9/2020, ART. 14, C. 1; L.F. 2/2023 ART. 6, C. 3"	476520	Spese per l'espletamento dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori. (ex cap. 478110).	75.000.000,00	0,00	0,00	79.000.000,00	77.000.000,00	79.000.000,00	79.000.000,00
L.R. 106/1977 ART 2 - L.R. 8/2017 ART. 6, C. 2-3	147303	Contributo ad integrazione dei bilanci dei consorzi di bonifica per il pagamento degli emolumenti al personale (ex cap. 16004)	49.658.000,00	0,00	0,00	57.432.000,00	56.542.000,00	56.373.000,00	57.432.000,00
L. 388/2000, ART. 135	478109	Contributi per il funzionamento dei servizi aerei di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico.	14.031.009,15	13.000.000,00	13.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
"L.R. 16/2017, ART. 15 L.R. 2/2023 ART. 6, C. 5"	273710	Spese per i servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale. - fondi regionali	37.629.772,21	4.999.940,00	4.999.940,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
L.R. 21/1965 ART.33	546401	Somma da versare all'ente di sviluppo agricolo (e.s.a.) per l'attuazione dei compiti istituzionali e per gli investimenti.	15.640.000,00	638.000,00	638.000,00	13.942.000,00	14.138.000,00	14.138.000,00	13.942.000,00
L.R. 13/2014 ART 5	147326	Somma da trasferire all'ente di sviluppo agricolo (e.s.a.) per la campagna di meccanizzazione agricola.	8.411.091,79	2.752.434,00	2.518.434,00	9.247.091,79	10.525.091,79	10.291.091,79	9.247.091,79
L.R. 8/2012 ART.2 - 4;	243301	Contributi all'i.r.s.a.p. per la realizzazione delle finalita' istituzionali previste all'articolo 2 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 nonche' per le spese di funzionamento e di organizzazione.	11.625.246,25	488.810,00	488.810,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
L.R. 12/2002, ART. 7 BIS - L.R. 3/2016, ART. 48, C. 5	273708	Spese per il pagamento dell'iva sulle somme corrispondenti ai trasferimenti statali per i servizi di trasporto pubblico ferroviario regionale	11.153.592,00	60,00	60,00	11.153.592,00	11.153.592,00	11.153.592,00	11.153.592,00

"L.R. 32/2000, ART. 35 L.R. 2/2002, ART. 39"	472514	Spese dirette ad incrementare il movimento turistico verso la regione ed il turismo interno.	4.500.000,00	3.500.000,00	500.000,00	4.500.000,00	7.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
"L.R. 47/1980, ART. 7 L.R. 15/1993 ART. 14"	147306	Contributo annuo ad integrazione del bilancio dell'istituto regionale della vite e del vino, per l'attuazione dei compiti istituzionali nonché per gli altri interventi allo stesso istituto demandati per legge.	5.200.000,00	1.300.000,00	800.000,00	5.200.000,00	5.700.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
L.R. 9/2012, ART. 7	147320	Somma destinata ai consorzi di bonifica per la proroga dei contratti di lavoro e per le garanzie occupazionali.	9.718.151,67	0,00	0,00	7.128.000,00	8.242.463,67	8.280.463,67	7.128.000,00
"L.R. 14/2019 ART. 13; LR. 9/2021 ART. 2, C. 30 L.F. 2/2023 ART. 29"	474102	Interventi finanziari a favore dell'aeroporto di trapani birgi, nonché a favore degli aeroporti di comiso e lampedusa	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
L.R. 26/2025, ART. 7, C. 2	270035	Oneri per mitigare gli effetti della sospensione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui al comma 11, art. 2. Della l. 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni.	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
L.R. 3/2025, ART. 52, C. 1	872082	Cofinanziamento regionale per la realizzazione di investimenti finalizzati ad incrementare l'attrattività turistica del paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico di cui all'articolo 1, comma 368 della legge 30/12/2021, n.234.	1.528.500,00	2.527.800,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.527.800,00	2.000.000,00	2.000.000,00
L.R. 13/2022, ART. 13, C.70	143336	Contributi ad amministrazioni locali per la razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo e agroalimentare.	1.565.000,00	3.350.000,00	1.565.000,00	1.565.000,00	3.350.000,00	1.565.000,00	1.565.000,00
L.R. 13/2022, ART. 13, C.70	143337	Contributi ad imprese per la razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo e agroalimentare.	1.450.000,00	2.650.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	2.650.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
L.R. 28/2024, ART. 36, C. 2	140035	Contributi in favore dei consorzi di bonifica della sicilia per consentire la definizione delle progettazioni di opere ed interventi con finalità irrigue e di bonifica.	1.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
L.R. 28/2024, ART. 12	542092	Spese per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di opere idriche da eseguire con urgenza per fronteggiare la carenza idrica, salvaguardare gli allevamenti zootecnici, le produzioni delle aziende agricole e garantire sufficienti volumi d'acqua per l'irrigazione delle colture.	9.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00

L.R. 14/1968 ART.11	147704	Contributo all'istituto sperimentale zootecnico per le spese di funzionamento comprese quelle relative al personale impiegato.(comprende ex capitolo 147703)	3.648.000,00	367.431,34	367.431,34	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
L.R. 75/1950, ART. 1	342525	Spese per organizzazione eventi, pubblicitaria e servizi per trasferita per lo sviluppo della propaganda dei prodotti siciliani (trasferito in parte ai capitoli 343318 e 344128)	2.500.000,00	1.400.000,00	300.000,00	2.500.000,00	3.600.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
L.R. 3/2025, ART 41	270027	Somme da trasferire all'azienda siciliana trasporti s.p.a. per l'obbligo di non aumentare il costo del biglietto per la durata di sei anni con decorrenza dalla data di affidamento del servizio	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
L.R. 23/1969 ART.1	672008	Spese per l'esecuzione di opere pubbliche relative alla costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione ed alla manutenzione straordinaria di opere marittime nei porti di seconda categoria seconda, terza e quarta classe.	6.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
L.R. 8/2023 ART. 22	542078	Spese per la manutenzione straordinaria delle opere di bonifica finalizzate all'attuazione delle misure preventive e di mitigazione dei fenomeni di criticità idrica in sicilia.	2.500.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
L.R. 32/2000, ART. 126	142519	Spese per la valorizzazione dei prodotti agricoli siciliani e di prima trasformazione agricola. Gestione della promozione e dell'immagine degli stessi sui mercati di consumo in italia ed all'estero.	1.600.000,00	1.500.000,00	600.000,00	1.600.000,00	2.500.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
" L.R. 12/1989 ART. 6 - L.R. 8/2017 ART 17"	143328	Contributo annuo all' istituto sperimentale zootecnico per la sicilia per le finalità dell'articolo 17 della legge regionale 9 maggio 2017, n.8 per la selezione del bestiame, per i libri genealogici, i controlli funzionali e per i servizi di assistenza tecnica agronomica/veterinaria per la lotta all'ipofecondità del bestiame (parte ex cap.144111)	2.600.000,00	464.204,32	464.204,32	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
L.R. 1/2025, ART. 11, C. 2	470025	Spese per la realizzazione delle celebrazioni belliniane, della coppa degli assi, della sicilia jazz festival e della settimana di musica sacra.	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
L.R. 31/2025, ART. 19	270040	Spese per lo svolgimento del servizio di trasporto aereo in continuità territoriale al fine di consentire lo sviluppo di nuove tratte di continuità territoriale da e per l'aeroporto "pio la torre" di comiso	350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00	0,00
L.R. 14/1968 ART.11	147701	Contributo a favore dell'istituto incremento ippico di catania. (comprende ex cap. 147702).	2.328.000,00	454.000,00	172.000,00	2.500.000,00	2.782.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
L.R. 31/2025, ART. 4, C. 3	270039	Erogazioni all'ente nazionale civile (enac) per l'assunzione degli oneri di servizio pubblico per i collegamenti dei servizi di linea tra gli scali aeroportuali della sicilia e quelli delle isole minori siciliane di lampedusa e pantelleria	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
L.R. n. 1/2024 art.19	746409	Contributi in favore di comuni, altri enti pubblici e soggetti privati senza scopo di lucro, finalizzati al finanziamento o al cofinanziamento di interventi per il recupero, la preservazione, la riqualificazione e la valorizzazione a scopi turistici, didattico-educativi e produttivi dei	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

		borghi e dei siti censiti e riconosciuti nell'ambito del registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari di cui all'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 2019, n. 9.							
L.R. 88/1982 ART. 5	147315	Finanziamenti al consorzio per la ricerca sulla filiera lattiero casearia.	1.930.000,00	300.000,00	300.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00
L.R. 9/2019, ART. 39	348123	Fondo di solidarieta' regionale della pesca.	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
L.R. 33/1996 ART.38	473702	Contributo annuo per l'organizzazione, la promozione e la gestione delle manifestazioni "taormina arte", nonche' per la prosecuzione delle attivita' della fondazione taormina arte sicilia. (ex cap. 47719)	1.500.000,00	200.000,00	200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
L.R. 14/1968 ART.12	146518	Spese per la conduzione, ivi compresi i canoni dei terreni, dei vivai di viti americane e di piante fruttifere. (ex cap. 14602)	1.400.000,00	50.000,00	50.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
L.R. 1/2025, ART 4, C. 5	140044	Spese per il perseguimento delle finalita' previste dagli articoli 4, 5, 7, 14, 15, 36, 44 e 45 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33.	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
"L.R. 33/1997 ART. 7 L.F. 0/2026"	143703	Indennizzi a favore degli agricoltori ed allevatori per il danno, non altrimenti risarcibile, arrecato dalla fauna selvatica alla produzione agricola, al patrimonio zootecnico ed alle opere approntate su terreni coltivati o destinati al pascolo, nonche' su quelli vincolati.	500.000,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00
L.R. 33/1996 ART.38	473703	Contributo annuo per l'organizzazione, la promozione e la gestione delle "orestiadi di gibellina", nonche' per lo svolgimento di tutte le attivita' previste dallo statuto della fondazione "istituto di alta cultura orestiadi". (ex cap. 47721)	436.500,00	500.000,00	500.000,00	436.500,00	936.500,00	936.500,00	436.500,00
"L.R. 88/1982, ART. 5 L.R. 9/2021, ART. 65"	147314	Somme destinate al funzionamento dei consorzi gia' costituiti ai sensi dell'art.5 della legge regionale 5 agosto 1982, n.88.	1.100.000,00	10.000,00	0,00	1.100.000,00	1.110.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
L.R. 3/2025, ART. 11, C. 1	140045	Contributi per far fronte ai maggiori costi del trattamento delle acque necessario per il riuso	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
L.R. 9/2021 ART. 79	473752	Contributo in favore della fondazione taormina arte sicilia da destinare in pari quota al supporto del taobuk festival e del taormina film fest.	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
L.R. 33/2012, ART. 5, C. 4	343315	Contributo all'istituto regionale per lo sviluppo delle attivita' produttive (irsap) per il concorso al pagamento degli emolumenti da corrispondere al personale proveniente dall'ente acquedotti siciliani in liquidazione.	815.000,00	0,00	0,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00
L.R. 2/2023 ART. 32	343321	Spese documentate necessarie per il funzionamento delle gestioni liquidatorie dei consorzi asi.	900.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

L.R. 16/2022, ART. 13, C. 2	474108	Contributo al comitato organizzatore della manifestazione denominata "sherbeth festival" per la realizzazione delle stessa.	300.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00
L.R. 31/2025, ART. 4, C. 3	270038	Erogazioni all'ente nazionale civile (enac) per l'assunzione degli oneri di servizio pubblico per i collegamenti dei servizi di linea tra lo scalo aeroportuale di comiso (rg) e i principali aeroporti nazionali	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
L.R. 32/2000, ART. 35 L.R. 2/2002, ART. 39	472539	Spese per trasferimenti correnti ad amministrazioni locali dirette ad incrementare il movimento turistico verso la regione ed il turismo interno (parte cap. 472514).	50.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
L.R. 33/2012, ART. 5, c. 3	147325	Contributo all'istituto del vino e dell'olio per il concorso al pagamento degli emolumenti da corrispondere al personale proveniente dall'ente acquedotti siciliani in liquidazione.	171.765,98	124.234,02	124.234,02	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00
L.R. 13/2022, ART. 13, C. 87	473756	Contributo in favore degli enti organizzatori dei carnevali storici riconosciuti ai sensi dell'art.1 comma 369 della legge 27/12/2019, n.160.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
L.R. 32/1991, ART. 57	146515	Indennita' ai commissari ed agli assessori degli usi civici (ex cap. 14235).	44.485,52	100.000,00	100.000,00	144.485,52	144.485,52	144.485,52	144.485,52
LR n. 25/2023, art. 26, C. 14	542404	Trasferimenti in favore dell'ente di sviluppo agricolo per la costituzione di un fondo destinato alla realizzazione di iniziative ed interventi strutturali ed infrastrutturali per lo sviluppo agricolo e del territorio rurale siciliano	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
L.R. 32/2000, ART. 35 L.R. 2/2002, ART. 39	472540	Spese per trasferimenti ad istituzioni sociali private dirette ad incrementare il movimento turistico verso la regione ed il turismo interno (parte cap. 472514).	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
L.R. 13/2022, ART. 13, C. 59	473326	Contributo concesso all'unione dei comuni paesi dei nebroidi al fine di favorire la promozione turistica, culturale, sociale e scolastica del territorio nebroideo.	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
L.R. 23/1990 ART.6;	146520	Spese per il funzionamento del servizio informativo agrometeorologico siciliano (s.i.a.s.), comprese quelle per la sua progettazione e la gestione scientifica (ex cap. 14242).	80.000,00	53.665,93	53.665,93	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
L.R. 33/1974 ARTT. 1 - 4;	143303	Contributo annuo alla stazione sperimentale consorziale di granicoltura per la sicilia.	160.050,00	0,00	0,00	160.050,00	160.050,00	160.050,00	160.050,00
L.R. 1/2025, ART. 4, C.6	140042	Spese per la gestione dei centri di recupero e soccorso della fauna selvatica.	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
L.R. 33/1997 ART. 31	142523	Spese per la stampa annuale ed il rilascio, tramite i comuni, del tesserino regionale per l'esercizio venatorio.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Soccorso civile

			STANZIAMENTO DEFINITIVO 2025 (al netto Reimputazioni e Variaz. DFB)	VARIAZIONE			RISULTANTE		
Normativa di riferimento	Capitolo	Descrizione	2025	2026	2027	2028	2026	2027	2028
L.R. 14/1998	516053	Spese d'investimento, per interventi di protezione civile e per quelli connessi al potenziamento dei presidi operat ivi atti a rafforzare le capacita' di risposta	4.500.000,00	2.181.360,43	2.181.360,43	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
"L.R. 13/2020, ART. 3 L.R. 13/2022, ART. 9 L.R. 23/2024, ART. 2, C. 1 - 2"	500012	Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione di lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi di competenza del dipartimento protezione civile.	6.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
"L.R. 13/2020, ART. 3 L.R. 13/2022, ART. 9 L.R. 23/2024, ART. 2, C. 1 "	117318	Fondo regionale per gli interventi di parte corrente conseguenti alla dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale di competenza del dipartimento protezione civile	3.500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	500.000,00
L.R. 14/1998	516058	Interventi in emergenza e post emergenza in ordine a eventi calamitosi verificatisi nel territorio della regione.	1.200.000,00	1.028.062,44	1.028.062,44	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
L.R. 2/2023 ART. 26, C. 87	117708	Spese per il sostegno alle attività di protezione civile delle organizzazioni iscritte nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione siciliana mediante la concessione di rimborsi spese e contributi per premi assicurativi, buoni pasto e carburante, adempimenti sanitari, dpi, attrezzature e mezzi.	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
L.R. 14/1998	116523	Spese di prima assistenza e per pronto intervento in occasione di pubbliche calamita' o per la difesa della salute o per l'incolumita' pubblica e per l'acquisizione di mezzi e servizi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli stati di emergenza in sicilia.	2.185.000,00	215.000,00	215.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
L.R. 13/2020, ART. 3 L.R. 13/2022, ART. 9 L.R. 23/2024, ART. 2, C. 1 - 2	500022	Acquisizione di mezzi ed attrezzature per fronteggiare l'emergenza in atto e mitigare la crisi idrica (parte cap.500012).	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
L.R. 14/1998	516062	Spese per interventi urgenti di protezione civile e per quelli connessi a "emergenze infrastrutturali" relative ad acque e rifiuti, nonche' per il potenziamento dei presidi operativi.	1.000.000,00	498.829,64	498.829,64	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Articolo 133

“Effetti della manovra e copertura finanziaria”

L’articolo 133 rinvia al prospetto allegato per il riepilogo degli effetti della manovra finanziaria e delle relative coperture. Al secondo comma stabilisce che le disposizioni della legge si applicheranno, ove non diversamente disposto, a decorrere dall’1 gennaio 2026.

Articolo 134

“Entrata in vigore”

L’articolo 134 prevede l’entrata in vigore della legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana (GURS).